

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>6666</b>	10 luglio 2012	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**Nuova legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, modifica della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985**

COMPENDIO.....	4
1. PARTE INTRODUTTIVA .....	6
1.1 Le precedenti modifiche della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato .....	6
1.2 L'evoluzione finanziaria 2005-2011 della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato .....	8
1.3 Le modifiche della Legge sulla previdenza professionale relative al finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico del 17 dicembre 2010 .....	9
1.4 Lo studio di Aon Hewitt SA del 18 giugno 2008 relativo al progetto di Legge federale sugli Istituti di previdenza di diritto pubblico applicato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino .....	10
1.5 Il passaggio al piano in primato dei contributi da parte di altre Casse pensioni pubbliche in Svizzera .....	12
2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DELLA CASSA .....	13
3. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO .....	15
4. IL PIANO DI RISANAMENTO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO.....	16
4.1 Il passaggio al piano previdenziale in primato di contributi.....	16
4.2 La riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5% .....	16
4.3 Le misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati .....	17
4.3.1 L'aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati .....	17
4.3.2 Calcolo della prestazione di libero passaggio (PLP) sulla base dei soli contributi ordinari quando trova applicazione l'art. 17 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP) .....	18
4.3.3 La sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro .....	18
4.4 Il margine sui contributi risultante dalle modifiche proposte .....	18
4.5 Le misure di risanamento a carico dei datori di lavoro e del Cantone .....	19
4.5.1 Il contributo di risanamento del 2% sugli stipendi assicurati a carico dei datori di lavoro....	19

4.5.2	Il contributo di ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio versato ratealmente dal Cantone con un tasso di remunerazione complessivo del 3,5% sul debito residuo (suddiviso nell'interesse di mercato e in un supplemento di rendimento).....	19
4.5.3	L'aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro .....	20
4.5.4	L'ammontare dell'onere complessivo delle misure di risanamento a carico del Cantone e degli Enti esterni affiliati .....	21
4.6	I vincoli posti dalla LPP agli IPDP in sottocopertura per quanto attiene all'evoluzione dei gradi di copertura differenziati e le misure previste nel piano di risanamento .....	22
4.6.1	L'evoluzione dei gradi di copertura differenziati previsti dalla LPP .....	22
4.6.2	Bilancio della CPDS all'1.1.2013 ed evoluzione dei gradi di copertura differenziati della CPDS .....	25
4.7	L'evoluzione finanziaria prevista grazie alle misure di risanamento .....	29
5.	GLI ATTI PARLAMENTARI .....	31
5.1	Iniziativa parlamentare del 2 giugno 2009 presentata nella forma elaborata da Graziano Pestoni e cofirmatari. Modifica dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: consentire l'affiliazione ai dipendenti delle aziende private .....	31
5.2	Iniziativa parlamentare del 1° giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Attilio Bignasca e cofirmatari per il gruppo Lega dei Ticinesi. Modifica dell'art. 51 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: abrogazione della garanzia dello Stato sul disavanzo tecnico.....	34
5.3	Iniziativa parlamentare del 23 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e Lorenzo Quadri. Modifica dell'art. 12a della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: parificazione dei contributi fra i datori di lavoro e gli assicurati .....	35
6.	LA PROPOSTA DI NUOVA LEGGE SULL'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI .....	37
6.1	Commento ai singoli articoli .....	40
7.	COMMENTO ALLE ALTRE MODIFICHE DI LEGGE E DISEGNO DI LEGGE CHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA, DEVONO ESSERE MODIFICATE, E COMMENTO DEI SINGOLI ARTICOLI.....	56
7.1	Modifiche di legge.....	56
7.2	Modifiche decreti legislativi .....	56
8.	I DISEGNI DI LEGGE .....	57
8.1	Disegno di Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.....	57
8.2	I disegni di legge relativi alle altre leggi.....	71
8.3	Decreti legislativi.....	76
Allegato 1:	Evoluzione del contributo supplementare del 2% sugli stipendi assicurati dal 2013 al 2051 e attualizzazione del suo valore all'1.1.2013 al tasso del 3,5% .....	77
Allegato 2:	Ripartizione della rata fissa annua di CHF 22'631'000 per la ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza ammontante a complessivi CHF 477'570'675 nella parte rimborso e nella parte interessi al tasso del 3,5%, dal 2013 al 2051.....	78

## **ALLEGATI PER INFORMAZIONE**

### **L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA AI SENSI DELL'ART. 51a LPP È UNA DECISIONE DI COMPETENZA DEL FUTURO ORGANO SUPREMO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA**

1. COMMENTO AL PROGETTO DI STATUTO E AL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
  - 1.1 IL PROGETTO DI STATUTO
  - 1.2 IL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
  
2. LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PIANO ASSICURATIVO IN PRIMATO DEI CONTRIBUTI
  - 2.1 I contributi e le prestazioni del nuovo piano in primato dei contributi
    - 2.1.1 Inizio e fine dell'assoggettamento
    - 2.1.2 L'ammontare dei contributi degli assicurati e del datore di lavoro
    - 2.1.3 Lo stipendio assicurato
    - 2.1.4 Gli accrediti di vecchiaia e l'avere di vecchiaia
    - 2.1.5 La prestazione di libero passaggio
    - 2.1.6 La pensione di vecchiaia
    - 2.1.7 Il supplemento sostitutivo AVS/AI
    - 2.1.8 La pensione di invalidità, la pensione per i superstiti e il supplemento per i figli
    - 2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più
    - 2.1.10 Beneficiari di prestazioni al momento dell'introduzione del nuovo piano assicurativo
    - 2.1.11 Modalità di passaggio al nuovo piano degli assicurati attivi
    - 2.1.12 L'adeguamento delle pensioni al rincaro
  - 2.2 L'impatto del nuovo piano previdenziale sulle pensioni per le diverse categorie di assicurati e pensionati
    - 2.2.1 La pensione di vecchiaia con il nuovo piano per i nuovi assicurati
    - 2.2.2 Le pensioni di vecchiaia con il nuovo piano per gli assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno meno di 50 anni
    - 2.2.3 Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni)
    - 2.2.4 Le pensioni di invalidità e per i superstiti con il nuovo piano
  
3. IL NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA
  - 3.1 Il progetto di Statuto
  - 3.2 Il progetto di Regolamento di previdenza

## COMPENDIO

Nel 2005 sono entrate in vigore delle misure di risanamento della CPDS che hanno riguardato i contributi e le prestazioni con lo scopo di raggiungere nell'arco di una quindicina di anni l'80% di grado di copertura. Più precisamente è stato introdotto un contributo straordinario dell'1% a carico degli affiliati e del 4% a carico dei datori di lavoro. L'adeguamento delle rendite al rincaro è stato inoltre limitato al 50% ed infine gli affiliati e i datori di lavoro sono stati chiamati a contribuire al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS.

In effetti già dopo pochi anni è apparso chiaro che il rendimento del patrimonio, necessario al raggiungimento dell'obiettivo, non sarebbe stato raggiunto - in particolare dopo la crisi finanziaria del 2007/2008 - mentre gli impegni della Cassa aumentavano a ritmo sostenuto, circostanze che hanno condotto a un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria, invece dell'atteso miglioramento.

Nel 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto relativo al finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico che prefigurava anche per questa tipologia di istituti di previdenza il principio del finanziamento integrale degli impegni e in caso di sottocopertura il suo raggiungimento nell'arco di trent'anni. Inoltre l'avamprogetto prevedeva un quasi totale trasferimento delle competenze decisionali dall'ente pubblico agli organi dell'istituto di previdenza.

L'avamprogetto è stato discusso in Commissione della CPDS il 17 dicembre 2007. In quell'occasione la Commissione decise di far allestire dal consulente della Cassa in materia previdenziale uno studio evolutivo della situazione finanziaria per i prossimi decenni e una quantificazione dell'entità delle misure di risanamento necessarie per raggiungere l'obiettivo del 100% del grado di copertura.

Conclusa la procedura di consultazione, il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha licenziato il Messaggio di modifica legislativa mantenendo l'obiettivo del grado di copertura del 100% da raggiungere in quarant'anni (nonostante la decisa opposizione dei cantoni romandi, a causa dell'elevato costo dei risanamenti per gli enti pubblici).

Lo studio del perito del novembre 2008 ha mostrato l'inesorabile deterioramento della situazione finanziaria della Cassa per i prossimi decenni e l'enorme entità del costo del risanamento necessario per raggiungere il 100% di grado di copertura. La Commissione, considerato il contenuto dell'analisi, ha deciso di costituire un gruppo di risanamento con lo scopo di studiare tutte le misure necessarie per raggiungere il grado di copertura del 100% entro i 40 anni concessi dalla LPP e di considerare pure il passaggio dal piano previdenziale in primato delle prestazioni al piano previdenziale in primato dei contributi, come peraltro esplicitamente consigliato dal perito della Cassa. La Commissione ha pure dato mandato di studiare delle garanzie per le pensioni di vecchiaia per gli assicurati più anziani.

Il 18 giugno 2009 la Commissione della Cassa decise di passare da un piano assicurativo in primato delle prestazioni a un piano assicurativo in primato dei contributi.

Questa fondamentale decisione è stata presa dalla Commissione della Cassa che, ricordiamolo, è un organo paritetico composto da 10 rappresentanti del datore di lavoro e da 10 rappresentanti degli assicurati, con una larga maggioranza e anche con il consenso della maggioranza dei rappresentanti degli assicurati. Solo i rappresentanti del sindacato VPOD si sono costantemente opposti a un passaggio a un piano in primato dei contributi e a ogni proposta di riduzione delle prestazioni.

Il Gruppo risanamento nei suoi approfondimenti ha cercato di ripartire equamente il contributo al risanamento fra assicurati attivi, pensionati e datori di lavoro. Oltre al passaggio al piano in primato dei contributi è stata individuata quale misura a carico dei pensionati la sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro e per quanto riguarda i contributi dei datori di lavoro (Cantone e enti esterni affiliati) l'aumento di due punti percentuali e a carico del Cantone un importante contributo per ricapitalizzare la Cassa.

Il 20 agosto e 24 novembre 2010 sono stati sottoposti alla Commissione un piano di risanamento teso al raggiungimento del grado di copertura del 100% entro 40 anni e le relative modifiche di Legge che sono state preavvisate positivamente a larga maggioranza. E` stata quindi avviata l'elaborazione della proposta di messaggio all'attenzione del Consiglio di Stato, documento presente nel febbraio del 2011.

Nel frattempo, per l'esattezza il 17 dicembre 2010, le Camere federali, dopo lungo esame, approvavano le modifiche definitive alla LPP concernenti il finanziamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici ponendo quale obiettivo minimo il raggiungimento del grado di copertura dell'80% entro 40 anni (anziché il 100%). Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della modifica della LPP all'1.1.2012, con l'eccezione di alcune disposizioni che entreranno in vigore solo con l'1.1.2014.

Il Consiglio di Stato dopo esame e richiesta di ulteriori studi di approfondimento nel 2011 e nel 2012, sentito anche il preavviso del Comitato della Cassa, il 28 aprile 2012, ha deciso di porre un obiettivo di grado di copertura dell'85% da raggiungere entro l'1.1.2052 e di aumentare gli accrediti di vecchiaia per tutte le fasce di età dell'1%. L'importo di ricapitalizzazione della Cassa a carico del Cantone necessario per raggiungere l'obiettivo di risanamento ammonta a CHF 477,6 mio.

La Commissione della Cassa ha approvato ad ampia maggioranza le modifiche al piano di risanamento apportate dal Consiglio di Stato nella sua seduta del 10 maggio 2012.

Il presente messaggio nell'ambito del piano di risanamento, del nuovo Ordinamento giuridico e della nuova organizzazione comprende, la nuova Legge, lo Statuto ed il Regolamento di previdenza. Queste disposizioni tengono conto della ripartizione delle competenze fra datore di lavoro e Istituto di previdenza prevista dalle nuove disposizioni LPP.

Con le modifiche della LPP relative al nuovo ordinamento giuridico e all'organizzazione la quasi totalità delle competenze decisionali è stata attribuita all'Organo supremo dell'istituto di previdenza. Gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovranno entro il 31.12.2013 avere una propria personalità giuridica e di principio piena indipendenza dall'ente pubblico.

Per completezza di informazione e trasparenza sono stati allegati al presente messaggio la bozza degli Statuti e del Regolamento previdenziale del futuro Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato che dovranno essere approvati dagli organi dell'Istituto stesso.

Il messaggio propone cambiamenti molto importanti a vari livelli, sia istituzionale, finanziario e previdenziale, di complessità ben maggiore rispetto a quanto avvenuto in passato. L'auspicio è che si possa dare inizio ad un periodo di stabilità normativa e di concreto miglioramento finanziario dell'istituto di previdenza a beneficio di tutte le parti interessate.

## 1. PARTE INTRODUTTIVA

### 1.1 Le precedenti modifiche della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Dal 1995 si sono susseguite diverse modifiche della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. I motivi che hanno portato a queste diverse modifiche possono essere riassunti come segue.

- La necessità di adeguarsi ai cambiamenti del diritto superiore (LPP, LAVS/AI, Legge sul libero passaggio, parità uomo donna).
- Il progressivo deteriorarsi del grado di copertura, causato sia da talune modifiche legislative federali sia dall'evoluzione penalizzante dei fattori demografici.
- I cambiamenti del mondo del lavoro e dei rapporti sociali che hanno creato esigenze di maggiore flessibilità e personalizzazione delle rendite. Queste nuove esigenze sono state in parte recepite e rese obbligatorie dal diritto federale (libero passaggio integrale, utilizzo della previdenza per favorire l'accesso alla proprietà) e in parte hanno determinato cambiamenti autonomi della legge sulla Cassa pensioni (introduzione del pensionamento anticipato a 58 anni con riduzione proporzionale delle rendite, ampliamento della possibilità di pensionamento flessibile tra i 60 e i 65 anni, possibilità di riscatto d'anni assicurativi in ogni momento, possibilità di capitalizzazione parziale delle rendite, introduzione del pensionamento parziale).
- L'esigenza di adeguare le strutture organizzative della Cassa e di meglio definirne ruoli e responsabilità.

La tabella che segue elenca le principali modifiche intervenute dal 1995 ad oggi.

#### Principali modificazioni della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato dal 1995

Entrata in vigore	Principali cambiamenti
1.1.95	Riduzione dello stipendio assicurato (aumento della quota di coordinamento deducibile dallo stipendio base dai 2/3 ai 3/3 della rendita semplice massima AVS), per gli affiliati alla Cassa dopo il 1.1.1995
	Parità uomo/donna (parità per l'età di pensionamento flessibile e anticipato, parità nelle modalità di versamento della prestazione di libero passaggio)
	Adeguamento delle prestazioni di libero passaggio alla legge federale sul libero passaggio
	Adeguamento alla legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
	Introduzione della possibilità di riscattare anni d'assicurazione in ogni momento

Entrata in vigore	Principali cambiamenti
1.1.95	Concessione del pensionamento flessibile fra i 60 e i 65 anni, indipendentemente dagli anni di servizio
	Introduzione del pensionamento anticipato a 58 anni, con riduzione proporzionale delle prestazioni
	Introduzione della possibilità del pensionamento parziale
	Possibilità di continuare un'attività professionale fino a 70 anni, secondo criteri restrittivi, con aumento della percentuale di pensione
	Abbassamento del limite della sovra assicurazione al 90% dello stipendio lordo perso
	Ampliamento della possibilità di capitalizzare parte della rendita
	Il massimo della pensione di vecchiaia è raggiunto dopo 40 anni d'assicurazione (in precedenza dopo 30 anni d'assicurazione), per gli affiliati alla Cassa dopo il 1.1.1995
Esonero dal pagamento dei contributi per gli affiliati con 40 anni di contribuzioni e 60 anni d'età	
1.1.97	Riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro (dal 14.7% al 13.65%) e aumento del contributo degli assicurati (dal 8.4% al 9.45%)
1.1.98	Riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro (dal 13.65% al 12.6%) e aumento del contributo degli assicurati (dal 9.45% al 10.5%)
1.1.99	Riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro (dal 12.6% al 11.6%) e sospensione temporanea dell'adeguamento al rincaro delle rendite sino al limite cumulato del 5%
1.10.00	Introduzione del calcolo delle prestazioni di libero passaggio sulla base dello stipendio determinante degli ultimi 10 anni
	Introduzione del calcolo delle prestazioni di vecchiaia sulla base dello stipendio medio degli ultimi 10 anni, ritenuto tuttavia che lo stipendio determinante non può essere inferiore al 90% dell'ultimo stipendio assicurato
	Soppressione del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI per la moglie per i pensionati coniugati
	Introduzione del grado d'occupazione medio per la determinazione del supplemento sostitutivo
	Adeguamento del supplemento sostitutivo alle norme della 10. revisione AVS (riduzione del supplemento sostitutivo per gli

	uomini di 63 e 64 anni e introduzione del supplemento sostitutivo per le donne di 62 e 63 anni)
	Estensione della copertura assicurativa per gli invalidi parziali
1.1.05	Nuova modalità del finanziamento del supplemento sostitutivo: 25% a carico della Cassa e 75% a carico dei datori di lavoro e dei beneficiari della pensione con ripartizione dell'onere del finanziamento a dipendenza dell'ammontare della pensione e fissazione del supplemento sostitutivo all'80% della rendita massima AVS/AI
	Riduzione dell'adeguamento delle pensioni all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 100 al 50%
	Introduzione di un contributo straordinario del 4% a carico dei datori di lavoro e dell'1% a carico degli assicurati

Le modifiche proposte da questo Messaggio sono di ben altra portata rispetto alle pur importanti misure introdotte negli anni passati che, pur avendo frenato l'incremento del disavanzo tecnico, non hanno potuto arrestare il progressivo degrado finanziario della Cassa.

Da un lato è infatti previsto il cambiamento del piano previdenziale con il passaggio a un piano in primato dei contributi che permetterà di diminuire il ritmo di crescita degli impegni della Cassa verso gli assicurati e dall'altro è previsto uno sforzo cospicuo e prolungato nel tempo, quale l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro e il contributo di ricapitalizzazione da parte del Cantone che permetteranno di riequilibrare i risultati d'esercizio e riassorbire parte del disavanzo tecnico accumulato.

## 1.2 L'evoluzione finanziaria 2005-2011 della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore l'ultima modifica della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. La modifica è consistita in un aumento dei contributi per complessivi 5 punti percentuali sugli stipendi assicurati, di cui 1 punto a carico degli assicurati e 4 punti a carico dei datori di lavoro. L'adeguamento al rincaro delle rendite è stato limitato al 50% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. Inoltre è stato ridotto l'onere per la Cassa per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS dal 100% al 25% e l'onere per il finanziamento del restante 75% è stato trasferito agli assicurati e ai datori di lavoro.

Con le misure adottate nel 2005 sulla base delle ipotesi formulate, tra le quali il conseguimento di un rendimento del patrimonio del 5% a lungo termine, si sarebbe dovuto raggiungere il grado di copertura dell'80% entro 15 anni.

Dal 2005 al 2011 la Cassa ha per contro conosciuto la seguente evoluzione finanziaria:

Anno	Contributi ordinari e straordinari incassati		Prestazioni regolamentari versate		rendimento del patrimonio	Risultato d'esercizio	Disavanzo tecnico al 31.12	Grado di copertura al 31.12
	in fr.	+/- in %	in fr.	+/- in %				
2005	201'294'012		165'693'825	6.6%	9.06%	64'930'425	-1'091'928'455	72.82%
2006	204'227'427	1.5%	173'266'582	4.6%	4.70%	-51'566'123	-1'143'494'578	72.85%
2007	205'465'140	0.6%	186'641'065	7.7%	1.84%	-130'511'982	-1'274'006'560	71.02%
2008	210'030'506	2.2%	195'579'152	4.8%	-9.28%	-482'158'188	-1'756'164'748	61.91%
2009	218'654'567	4.1%	207'538'255	6.1%	10.10%	68'608'482	-1'687'556'266	65.11%
2010	220'954'858	1.1%	218'301'567	5.2%	3.42%	-102'209'545	-1'789'765'811	64.55%
2011	222'352'197	0.6%	232'709'776	6.6%	1.68%	-168'993'390	-1'958'759'201	62.69%
+/- in %		1.7%		5.2%	3.07%			



Per quanto riguarda il reddito del patrimonio dopo l'ottima performance del 2005 nel 2008 si è avuto un crollo dei mercati finanziari. Il rendimento molto positivo del patrimonio del 2009 (10,1%) ha permesso di recuperare solo parzialmente le perdite subite nel 2008. Nel 2010 e nel 2011 si sono conseguiti rendimenti in calo con il conseguente risultato d'esercizio fortemente negativo e il peggioramento del grado di copertura.

Il rendimento medio del patrimonio conseguito dal 2005 non ha rispettato le attese di lungo periodo del 5%, avendo raggiunto solo il 3,07%. Inoltre questi ultimi anni sono stati contraddistinti da rendimenti estremamente variabili. Rileviamo infine che i contributi incassati dalla Cassa sono cresciuti molto debolmente mentre le prestazioni regolamentari sono aumentate a un ritmo molto più sostenuto.

Il rendimento del patrimonio inferiore alle attese unitamente al sostenuto aumento degli impegni della Cassa verso gli assicurati, hanno comportato un aumento del disavanzo tecnico di CHF 866.9 mio con conseguente riduzione del grado di copertura dal 72.82% al 62.69%.

L'evoluzione finanziaria sfavorevole della Cassa, contrariamente alle attese riposte nelle misure di risanamento introdotte nel 2005, ha portato al convincimento che era necessario proporre un risanamento della Cassa con ipotesi più prudenti, con modifiche strutturali e misure di risanamento più incisive.

### **1.3 Le modifiche della Legge sulla previdenza professionale relative al finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico del 17 dicembre 2010**

Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha licenziato il Messaggio concernente la Modifica della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico).

Il Messaggio del Consiglio federale indica che attualmente l'ordinamento giuridico ammette per gli Istituti di previdenza di diritto pubblico (IPDP) la gestione in regime di capitalizzazione parziale poiché si era sempre ritenuto che, visti i compiti che Confederazione, Cantoni e Comuni erano chiamati a svolgere, fosse data la stabilità dell'effettivo degli assicurati. Gli sviluppi demografici, sociali ed economici in atto (in particolare la privatizzazione di determinati compiti pubblici) lasciano per contro presagire che in futuro non si potrà sempre contare sulla stabilità dell'effettivo degli assicurati degli IPDP.

Queste considerazioni hanno indotto il Consiglio federale a proporre una modifica alla LPP tesa al raggiungimento del grado di copertura del 100% anche per gli IPDP.

Gli obiettivi principali indicati dal Messaggio del Consiglio federale possono essere così riassunti:

- il raggiungimento del grado di copertura del 100% entro 40 anni;
- il nuovo ordinamento giuridico e organizzativo degli Istituti di previdenza di diritto pubblico (IPDP);
- la stabilizzazione dei gradi di copertura (globale e per gli attivi) a partire dal momento dell'introduzione del piano di risanamento.

Il 17 dicembre 2010 le Camere federali hanno approvato la modifica decidendo che il grado di copertura minimo da raggiungere nel periodo di 40 anni dovrà essere l'80% e non il 100%, contrariamente a quanto proposto dal Messaggio.

L'entità dello sforzo finanziario per il risanamento che gli enti pubblici avrebbero dovuto sopportare per ricapitalizzare integralmente le proprie Casse pensioni ha indotto le Camere federali a ridimensionare l'obiettivo del risanamento.

L'entrata in vigore delle nuove norme è stata fissata dal Consiglio federale con l'1.1.2012 e gli IPDP dovranno adattare le proprie normative regolamentari e i Cantoni le loro disposizioni relative ai propri Istituti di previdenza entro il 31.12.2013.

Il presente Messaggio comprende quindi la nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato e l'abrogazione dell'attuale Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Si tratta di una legge quadro, con un numero limitato di articoli, che fonda l'istituto di previdenza, ne definisce i principi generali, delimita la portata della garanzia dello Stato, stabilisce l'entità dei contributi e disciplina taluni aspetti organizzativi. Accanto a questi elementi di carattere generale la nuova Legge contiene anche le misure per il risanamento dell'istituto di previdenza e in particolare stabilisce il piano previdenziale in primato dei contributi e definisce le modalità del contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone.

All'organo supremo dell'istituto di previdenza sarà successivamente sottoposto per approvazione il Regolamento di previdenza e lo Statuto.

Gran parte delle norme che attualmente sono contenute nella Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e nel relativo Regolamento sono state trasferite nello Statuto e nel Regolamento di previdenza dell'Istituto, secondo quanto prevede la LPP all'art. 51a.

L'Organo supremo della Cassa, composto in modo paritetico di membri degli assicurati e del datore di lavoro, avrà competenze intrasmissibili e inalienabili quali quella di determinare il tasso di interesse da accreditare sull'avere di vecchiaia degli assicurati, di fissare l'adeguamento delle rendite al rincaro, di approvare i conti, la gestione del personale, di approvare e modificare i regolamenti, ecc..

Le modifiche alla LPP entrate in vigore con l'1.1.2012 impongono agli IPDP di richiedere all'Autorità di vigilanza cantonale sugli istituti di previdenza l'autorizzazione di operare in regime di capitalizzazione parziale. L'autorizzazione sarà accordata solo in presenza della garanzia cantonale sul disavanzo tecnico e di un piano che attesti il prevedibile raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti dalla LPP. Il piano di verifica del risanamento dovrà essere allestito ogni 5 anni e sottoposto all'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore un accordo con il quale il Canton Ticino ha delegato i compiti di vigilanza sulle fondazioni e LPP, finora svolti dal Cantone, alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

#### **1.4 Lo studio di Aon Hewitt SA del 18 giugno 2008 relativo al progetto di Legge federale sugli Istituti di previdenza di diritto pubblico applicato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino**

Il 17 dicembre 2007 la Commissione della CPDS preso atto dell'avamprogetto del Consiglio federale sul finanziamento degli IPDP - poi trasformato in Messaggio il 19 settembre 2008 dal Consiglio Federale, dopo una procedura di consultazione presso i Cantoni - assegnava al Perito in materia attuariale, Hewitt Associates SA, il mandato di eseguire uno studio con le seguenti finalità:

- analizzare l'evoluzione della situazione finanziaria della CPDS nei prossimi 40 anni;
- analizzare le possibili misure di risanamento con l'obiettivo di raggiungere, entro 20, 30 e 40 anni il grado di copertura del 100%;
- analizzare le nuove competenze attribuite agli organi direttivi degli IPDP previste dall'avamprogetto e confronto con la situazione attuale della CPDS;
- dare delle indicazioni circa il mantenimento del piano assicurativo in primato delle prestazioni.

Lo studio partiva dalla situazione di bilancio al 31.12.2007, caratterizzata da un disavanzo tecnico di CHF 1'274'006'560.-- e da un grado di copertura del 71,0%.

Secondo lo studio se si fosse mantenuto il piano in primato delle prestazioni e il patrimonio avesse avuto un rendimento del 3,5%, 4,25% o 5% il grado di copertura avrebbe avuto la seguente evoluzione:

#### Evoluzione grado di copertura

Anno	Ipotesi rendimento patrimonio		
	3.50%	4.25%	5.00%
2027	48.60%	60.90%	75.30%
2037	29.50%	49.60%	75.90%
2047	8.00%	36.00%	76.80%

L'evoluzione del grado di copertura di una cassa pensioni e cioè il rapporto tra il patrimonio e gli impegni verso gli assicurati, esprime nel modo più sintetico possibile la sua evoluzione finanziaria. Nell'ipotesi di un rendimento del patrimonio del 3,5% il grado di copertura della CPDS sarebbe stato destinato a diminuire rapidamente e massicciamente nel tempo. Con l'ipotesi più ottimistica di rendimento del 4,25% la riduzione del grado di copertura sarebbe stata sensibilmente frenata, mentre che con l'ipotesi di un rendimento del 5%, si sarebbe ottenuto un lieve aumento del grado di copertura.

Il Perito nel suo scritto dell'11 ottobre 2008 in risposta ai quesiti sollevati dal Comitato nel corso dell'esame dello studio, a pag. 28, ha affermato che nella situazione attuale il tasso tecnico del 4% utilizzato dalla CPDS per il calcolo degli impegni verso gli assicurati e i beneficiari di rendita era troppo elevato e avrebbe dovuto essere ridotto al 3,5 o al 3%. La riduzione del tasso tecnico avrebbe permesso da un lato di ridurre la pressione sull'obiettivo di rendimento del patrimonio ma dall'altro avrebbe causato un importante aumento immediato degli impegni verso gli assicurati.

Il Perito quali misure di risanamento ha considerato l'introduzione di un contributo supplementare sugli stipendi e un versamento unico immediato in capitale per esemplificare l'entità degli interventi necessari per raggiungere l'obiettivo della capitalizzazione completa.

La tabella che segue indica l'intensità di ciascuna delle due misure, supponendo un rendimento del patrimonio del 3,5%, 4,25% e 5%, necessarie per raggiungere il grado di copertura del 100% dopo 20, 30, 40 anni a partire dal 2007:

Anno	3.50%		4.25%		5.00%	
	Contributi supplementari sui salari dal 31.12.2007	Versamento unico al 31.12.2007 in mio	Contributi supplementari sui salari dal 31.12.2007	Versamento unico al 31.12.2007 in mio	Contributi supplementari sui salari dal 31.12.2007	Versamento unico al 31.12.2007 in mio
2027	15.50%	1'721	10.90%	1'128	6.30%	613
2037	12.60%	1'874	7.90%	1'069	3.30%	409
2047	11.10%	2'015	6.50%	1'039	2.00%	279

Il Perito ha menzionato accanto a quelle già indicate anche altre misure alle quali si sarebbe potuto fare ricorso nel quadro di un piano di risanamento, quali la sospensione dell'adeguamento al rincaro delle rendite, la riduzione della percentuale della pensione, l'aumento dell'età del pensionamento e la ridefinizione dello stipendio assicurato.

Il Perito a pag. 71 dello studio 2008 ha espresso l'avviso che vista l'entità delle misure necessarie per raggiungere il grado di copertura del 100% la soluzione più sensata sarebbe stata quella di passare dal piano in primato delle prestazioni al piano in primato dei contributi.

La Commissione della CPDS nella seduta del 14 novembre 2008 durante la quale è stato illustrato lo studio del perito ha deciso di incaricare un Gruppo di lavoro (Gruppo di risanamento) di approfondire tutte le possibili misure di risanamento per portare il grado di copertura della Cassa al

100% entro 40 anni, prendendo in considerazione anche l'ipotesi del passaggio al piano in primato dei contributi.

Sui lavori della Commissione per l'allestimento del piano di risanamento si riferisce al punto 2 del messaggio.

### **1.5 Il passaggio al piano in primato dei contributi da parte di altre Casse pensioni pubbliche in Svizzera**

Il numero delle Casse pensioni sia pubbliche sia private che hanno adottato il piano in primato dei contributi è in continua crescita e nel 2011 ha raggiunto il 84% di tutte le casse secondo lo studio 2011/12 di Aon Hewitt "Prestation de caisses de pensions et leur financement".

Negli scorsi anni diverse Casse pensioni di diritto pubblico, assodata l'impossibilità di mantenere il piano previdenziale in primato delle prestazioni, sono passate al piano in primato dei contributi. Si è trattato, in genere, di casse pensioni con un grado di copertura al di sotto del 100% che sono state completamente ricapitalizzate dall'ente pubblico e nel contempo sono passate al piano previdenziale in primato dei contributi. Sono inoltre state adottate delle garanzie per gli assicurati più anziani a tutela delle aspettative di rendita.

Tra le casse di diritto pubblico che hanno fatto questo passo citiamo la Cassa pensioni della confederazione "Publica" (01.07.2008), la cassa pensioni delle FFS (01.01.2007), la Cassa pensioni del Canton Argovia (01.01.2008), la Cassa pensioni del Canton Grigioni (01.01.2001), quella del Canton Turgovia (01.01.1995), quella del Canton Lucerna (01.01.1990) e quella del Canton Soletta (01.01.1993).

In altri Cantoni come S. Gallo e Basilea Città sono in consultazione dei progetti per passare dal primato delle prestazioni al primato dei contributi.

I piani previdenziali delle casse pensioni di enti pubblici che sono passati al primato dei contributi, secondo lo studio 20 agosto 2009, allestito per la CPDS da Aon Hewitt, hanno le seguenti caratteristiche principali:

- l'assoggettamento dell'assicurato al risparmio per la vecchiaia è previsto tra i 21 e i 24 anni;
- l'età termine regolamentare per il pensionamento per vecchiaia è previsto tra i 62 e i 65 anni;
- la possibilità del pensionamento anticipato è dato a partire dai 58 o dai 60 anni;
- i contributi totali come pure quelli a carico del dipendente aumentano al crescere dell'età
- lo stipendio assicurato calcolato deducendo dallo stipendio AVS una quota di coordinamento è definita in modo differente da ogni cassa;
- gli accrediti di vecchiaia crescono al crescere dell'età (da un minimo del 9% fino ad un massimo del 27%);
- gli interessi sull' avere di vecchiaia sono calcolati in base alle possibilità finanziarie della Cassa o in base al minimo LPP;
- i tassi di conversione dell' avere di vecchiaia in rendita sono in genere determinati in modo attuariale;
- il supplemento temporaneo AVS/AI in caso di pensionamento prima dell'età AVS è di regola finanziato interamente dall'assicurato;
- la pensione di invalidità è calcolata sulla base dell' avere di vecchiaia proiettato a 65 anni o quale percentuale dello stipendio assicurato;
- l'adeguamento delle rendite al rincaro: di regola solo se la situazione finanziaria lo permette, nessuna garanzia a livello di regolamento.

In Ticino le Casse pensioni dell'Ente ospedaliero cantonale, della Città di Lugano e di Locarno hanno un piano previdenziale in primato dei contributi. Le casse pensioni di Lugano e Locarno precedentemente avevano un piano previdenziale in primato delle prestazioni.

## **2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DELLA CASSA**

La Commissione della Cassa, preso atto dell'avamprogetto del Consiglio Federale concernente il finanziamento degli Istituti di previdenza di diritto pubblico, nella seduta dell'11 ottobre 2007 ha assegnato il mandato al perito della Cassa - Aon Hewitt (Switzerland) SA - per l'esecuzione di uno studio sull'evoluzione finanziaria della Cassa e sulle possibili misure di risanamento da attuare nel piano assicurativo in vigore, ossia su quello in primato delle prestazioni, con l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura del 100% entro il termine di 30 anni (portati in seguito a 40 dal Consiglio federale visto l'esito della procedura di consultazione dell'avamprogetto).

Il 14 novembre 2008 i risultati dello studio consegnato alla CPDS il 18 giugno 2008 sono stati sottoposti alla Commissione della Cassa, la quale ha deciso di costituire un Gruppo di lavoro, denominato Gruppo risanamento. Il mandato al Gruppo risanamento prevedeva l'esame di tutte le possibili misure di risanamento atte a raggiungere il grado di copertura del 100% entro 40 anni, compreso il cambiamento del piano assicurativo, passando dall'attuale in primato delle prestazioni a quello in primato dei contributi. Veniva pure data l'indicazione di prevedere delle garanzie in favore degli assicurati più anziani.

Il 24 aprile 2009 il Gruppo risanamento ha presentato alla Commissione una proposta volta alla continuazione degli approfondimenti delle misure di risanamento sulla base del piano assicurativo in primato dei contributi, abbandonando quindi quello in primato delle prestazioni. La Commissione, ha per contro risolto che prima di decidere il cambiamento del piano assicurativo, erano necessari ulteriori approfondimenti sull'attuale piano assicurativo in primato delle prestazioni. Nella misura in cui questi approfondimenti avessero dimostrato l'impossibilità pratica di giungere, con ragionevoli sacrifici, al risanamento della Cassa sulla base dell'attuale piano assicurativo, si sarebbe potuto decidere di continuare gli studi presupponendo l'adozione del piano in primato dei contributi.

Il 18 giugno 2009 sono stati presentati alla Commissione della Cassa i risultati di questi nuovi approfondimenti, che hanno dimostrato in modo inequivocabile - pena l'introduzione di misure di risanamento di una tale portata da renderle difficilmente sostenibili per gli assicurati stessi - l'impossibilità di procedere al risanamento della Cassa sulla base del piano assicurativo in primato delle prestazioni.

Nella seduta del 18 giugno 2009 la Commissione della Cassa, preso atto dei risultati di queste nuove verifiche ha quindi deciso il cambiamento del piano assicurativo, passando dall'attuale in primato delle prestazioni a quello in primato dei contributi. Ha conseguentemente invitato il Gruppo risanamento a continuare gli approfondimenti per giungere alla presentazione di una proposta finale di risanamento della Cassa pensioni.

Il 29 aprile 2010 il Gruppo risanamento ha presentato un primo rapporto con le indicazioni concernenti le possibili puntuali misure di risanamento da adottare per raggiungere il grado di copertura del 100% entro 40 anni. Queste misure prevedevano un'equa ripartizione degli oneri fra i datori di lavoro, gli assicurati attivi ed i beneficiari di rendita. Sono state pure previste specifiche norme transitorie per gli assicurati con età di 50 anni o più.

La Commissione della Cassa nelle sedute del 29 aprile 2010 e 7 maggio 2010 ha preso atto del rapporto del Gruppo risanamento.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, con lettera del 27 maggio 2010 hanno chiesto il miglioramento del piano di risanamento allestito dal Gruppo, postulando un maggior sforzo da parte del Cantone e un'attenuazione dei sacrifici a carico degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.

La Commissione della Cassa, nella seduta del 11 giugno 2010 preso atto di queste nuove richieste, ha incaricato il Gruppo risanamento di eseguire i necessari approfondimenti e di presentare una proposta finale.

Nella seduta del 20 agosto 2010 il Gruppo risanamento ha presentato alla Commissione della Cassa un secondo rapporto che ha tenuto conto in buona misura delle richieste dei rappresentati delle Organizzazioni sindacali.

La Commissione della Cassa, a chiara maggioranza, ha approvato il piano di risanamento della Cassa pensioni volto a raggiungere il grado di copertura del 100% entro 40 anni, che prevedeva quanto segue:

- un contributo di risanamento del 2% sugli stipendi assicurati a carico dei datori di lavoro (Cantone e Enti esterni affiliati);
- un contributo di 618.9 milioni a carico totale del Cantone che sarebbe stato versato ratealmente con il computo dei relativi interessi al 3,5%. (Il contributo al risanamento della Cassa da parte dei datori di lavoro con le misure previste risultava raggiungere il 55% del totale);
- il passaggio dal piano in primato delle prestazioni al piano in primato dei contributi per tutti gli assicurati attivi, con garanzie delle aspettative di pensione ai valori attuali per gli assicurati attivi con 50 anni di età o più, al momento del cambiamento del piano;
- la soppressione del 25% del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico della Cassa (il finanziamento del supplemento sostitutivo è quindi posto interamente a carico degli assicurati e dei datori di lavoro);
- la sospensione dell'adeguamento al rincaro delle pensioni sino al raggiungimento dell'aumento cumulato dell'indice dei prezzi al consumo del 15%. Successivamente l'organo supremo della Cassa avrebbe stabilito le modalità di adeguamento delle pensioni e, per finanziare questa prestazione, avrebbe introdotto un contributo fino al massimo dell'1.5% degli stipendi assicurati a carico, nella misura del 60%, dei datori di lavoro e, del 40%, degli assicurati.

Il 24 novembre 2010 la Commissione della Cassa ha preavvisato favorevolmente le modifiche alla Lcpd da sottoporre al Gran Consiglio e l'Amministrazione della Cassa ha quindi proceduto alla stesura della proposta di messaggio da presentare, per il tramite del DFE, al Consiglio di Stato. Presentazione avvenuta nel febbraio del 2011.

Il lavoro svolto dalla Commissione della Cassa, in particolare nel 2009 e nel 2010, è stato molto intenso: il tema del risanamento è stato per 8 sedute all'ordine del giorno e il Gruppo risanamento (composto da 8 membri della Commissione) ha tenuto 27 sedute di lavoro ed ha commissionato al perito 11 studi di approfondimento.

A fine 2010 la pianificazione dei lavori mirava a giungere all'introduzione del piano di risanamento della CPDS a partire dall'1.1.2012 e all'allestimento successivo del messaggio per l'adeguamento legislativo al nuovo ordinamento giuridico e organizzativo previsto dalle modifiche della LPP.

### **3. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato il 5 aprile 2011, dopo aver attentamente esaminato la documentazione trasmessagli dal DFE relativa al piano di risanamento approvato dalla Commissione della Cassa, ha confermato nuovamente la decisione di passare a un piano assicurativo in primato dei contributi e ha deciso di far approfondire l'ipotesi di raggiungere un grado di copertura tra l'80 e il 90% e, contestualmente, di valutare i margini di manovra per aumentare gli accrediti di vecchiaia in favore degli assicurati.

La decisione del Consiglio di Stato è stata presa considerando che il 17 dicembre 2010 le Camere federali nell'ambito delle modifiche alla LPP sul finanziamento degli IPDP avevano deciso di ridurre l'obiettivo minimo di grado di copertura da raggiungere entro 40 anni dal 100% al 80%.

Dopo aver esaminato la documentazione dello studio di approfondimento richiesto, che il perito ha consegnato il 27 luglio 2011, il Consiglio di Stato nella seduta del 9 novembre 2011 ha commissionato un ultimo studio di approfondimento che determinasse lo sforzo di ricapitalizzazione della Cassa a carico del Cantone con l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051 con la variante di un eventuale aumento degli accrediti di vecchiaia dell'1% per tutte le fasce di età. I dati del bilancio della CPDS dovevano inoltre essere proiettati al 31.12.2012.

Visto il protrarsi del tempo necessario per giungere ad una proposta di risanamento definitiva e sufficientemente approfondita - tanto che realisticamente il risanamento della Cassa avrebbe potuto prendere avvio solo a partire dal 1.1.2013 - il Consiglio di Stato ha preso la decisione di sottoporre al Gran Consiglio, unitamente al complesso delle misure di risanamento, anche la nuova Legge sulla Cassa pensioni con le nuove norme relative al finanziamento, l'organizzazione e le competenze, così come previsto dalle modifiche della LPP del 17 dicembre 2010 e di proporre l'abrogazione dell'attuale Legge. Originariamente l'adeguamento legislativo avrebbe dovuto aver luogo in una fase successiva all'approvazione delle misure di risanamento e ciò per evitare di perdere ulteriore tempo riguardo alla necessità d'intervento per il risanamento della Cassa.

Il Comitato della CPDS ha dato seguito alla richiesta di allestimento dello studio finale deciso dal Consiglio di Stato il 9 novembre 2011 e lo ha esaminato nella seduta del 16 marzo 2012. Il Comitato ha raccomandato al Consiglio di Stato il miglioramento degli accrediti di vecchiaia per ogni fascia di età dell'1% e l'inserimento a bilancio della CPDS quale riconoscimento di debito del Cantone del contributo di ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio necessario per raggiungere il grado di copertura dell'85% così da accrescere immediatamente il patrimonio della Cassa, anche se il contributo di ricapitalizzazione sarà versato in modo rateale entro il 31.12.2051.

Il 18 aprile 2012 il Consiglio di Stato, dopo che già aveva fissato il 9 novembre 2011 l'obiettivo di un grado di copertura dell'85%, ha deciso l'aumento degli accrediti di vecchiaia dell'1% che passano quindi dal 12 al 13% nella fascia d'età dai 20 ai 34 anni; dal 15 al 16% dai 35 ai 44 anni, dal 18 al 19% dai 45 ai 54 anni, e dal 21 al 22% dai 55 ai 65 anni.

Il Consiglio di Stato ha pure approvato l'inserimento a bilancio della Cassa, quale riconoscimento di debito, dell'importo di ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio; ricapitalizzazione che permette di rispettare l'evoluzione dei gradi di copertura richiesti dalla LPP e di consolidare il piano di risanamento.

La Commissione della Cassa ha infine approvato il 10 maggio 2012 a chiara maggioranza (14 voti favorevoli e 5 contrari) le modifiche apportate dal Consiglio di Stato al piano di risanamento.

## **4. IL PIANO DI RISANAMENTO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO**

### **4.1 Il passaggio al piano previdenziale in primato di contributi**

Il passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi in sé non rappresenta una misura di risanamento ma permette un maggior controllo dell'equilibrio finanziario di una cassa pensione. Mentre nel piano in primato delle prestazioni l'assicurato gode di maggiori garanzie per quanto riguarda l'entità della pensione, essendo quest'ultima espressa in una percentuale dello stipendio assicurato, nel piano in primato dei contributi essa dipende dal capitale accumulato alla data del pensionamento e dall'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

A dipendenza degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano e degli interessi accreditati sarà raggiunto un capitale più o meno elevato.

Il piano in primato dei contributi permette per il tramite di decisioni da parte dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza a seconda dell'andamento finanziario e demografico di meglio far corrispondere l'evoluzione degli impegni della Cassa verso gli assicurati, con l'evoluzione del patrimonio. L'Organo supremo della Cassa dovrà infatti stabilire, ad esempio, il tasso di interesse sugli averi di vecchiaia (annualmente, a dipendenza del rendimento conseguito dall'investimento del patrimonio), la percentuale di adeguamento delle rendite al rincaro e il relativo finanziamento (annualmente in base alla situazione finanziaria) e, i tassi di conversione del capitale accumulato in rendita.

Con il solo passaggio al primato dei contributi l'ammontare del disavanzo tecnico non muta perché lo stesso è determinato dagli impegni in essere dell'Istituto di previdenza verso gli assicurati (riserva matematica per le pensioni in corso e prestazioni di libero passaggio verso gli assicurati attivi). Il passaggio al piano in primato dei contributi permetterà però in futuro di far evolvere gli impegni verso gli assicurati in modo più consono all'evoluzione del patrimonio.

### **4.2 La riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5%**

Il perito aveva consigliato già con lo studio del 18 giugno 2008 di ridurre il tasso tecnico della Cassa dal 4 al 3,5% o addirittura al 3%.

Il tasso tecnico è il tasso con il quale gli impegni della Cassa vengono attualizzati.

Più elevato è il tasso tecnico, più bassa risulta essere la riserva matematica necessaria per coprire le pensioni in corso.

La diminuzione del tasso tecnico causa un aumento subitaneo degli impegni della Cassa e quindi un peggioramento immediato della situazione di bilancio.

D'altra parte il tasso tecnico deve essere conforme alle attese di rendimento a lungo termine del patrimonio. Gli esperti finanziari hanno sostanzialmente ridotto le attese di rendimento del patrimonio a lungo termine, visto quanto è avvenuto nel recente passato, e di conseguenza hanno consigliato la riduzione del tasso tecnico. La riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5% permetterà alla Cassa di scegliere una strategia di investimento più aderente al profilo di rischio che può assumersi, poiché il rendimento del patrimonio che la Cassa deve conseguire per mantenere l'equilibrio finanziario, sarà minore.

Nel piano in primato dei contributi il tasso tecnico di interesse ha un ruolo meno determinante rispetto a quello in primato delle prestazioni. Infatti il tasso tecnico nel piano in primato dei contributi determina unicamente la riserva matematica (impegni verso i pensionati), mentre per la prestazione di libero passaggio (impegni verso gli assicurati attivi) annualmente il tasso di interesse è fissato tenendo conto del reddito effettivo del patrimonio.

Secondo i calcoli del perito la riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5% sulla situazione al 31.12.2012 ha come conseguenza l'aumento del disavanzo tecnico di CHF 111,2 mio.



Si rileva inoltre che il perito, coerentemente, nelle sue proiezioni non ha più utilizzato le basi tecniche EVK 2000, 4%, ma le basi tecniche VZ 2010, 3,5%. Le VZ 2010 sono basi tecniche più attuali che tengono conto dell'aumentata longevità e dei nuovi dati relativi alle probabilità di insorgenza dell'invalidità e di tutte le altre variabili demografiche rilevanti in ambito previdenziale.

Gli organi della Cassa sono tenuti anche ad adottare le nuovi basi tecniche. Sinora si utilizzavano le tabelle calcolate dalla Cassa pensioni della Confederazione (EVK), che procedeva a un loro aggiornamento ogni 10 anni. Queste ultime non saranno però più pubblicate e quindi bisognerà ricorrere alle basi tecniche VZ che sono allestite dalle casse pensioni pubbliche del Canton Zurigo.

### **4.3 Le misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati**

Oltre al passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi, che non può essere considerato una vera e propria misura di risanamento, le misure di risanamento a carico degli assicurati sono le seguenti:

- l'aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento sostitutivo AVS;
- il nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio (PLP) quando trova applicazione l'art. 17 LFLP (esclusione del contributo di risanamento dell'1% dal calcolo della PLP).
- La sospensione temporanea dell'adeguamento delle pensioni al rincaro.

#### **4.3.1 L'aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati**

Il supplemento sostitutivo AVS/AI viene versato dalla CPDS agli assicurati che passano al beneficio della pensione prima dei 65 anni per gli uomini, rispettivamente dei 64 anni per le donne.

Il supplemento sostitutivo AVS/AI in futuro sarà finanziato interamente dagli assicurati e dal datore di lavoro. Attualmente il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI è nella misura del 25% a carico della Cassa e per il restante 75%, in media, pariteticamente a carico del datore di lavoro e dell'assicurato.

La proposta è quindi di portare la partecipazione degli assicurati e del datore di lavoro, in media, al 50% ciascuno.

L'ammontare massimo del supplemento sostitutivo AVS/AI rimane invariato all'80% della rendita di vecchiaia AVS/AI massima. Se la pensione dell'assicurato non raggiunge il limite soglia del 75% della rendita massima AVS/AI, l'intero finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI è preso a carico dal datore di lavoro.

Se la pensione è maggiore del limite soglia il datore di lavoro prende a carico il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI nella percentuale risultante dal rapporto tra limite soglia e pensione. L'assicurato finanzia il supplemento sostitutivo AVS/AI con una riduzione permanente della pensione. Il datore di lavoro finanzia la parte a suo carico con un versamento unico al momento del pensionamento.

Il meccanismo di ripartizione del finanziamento tra datore di lavoro e assicurati non subisce quindi cambiamenti rispetto alla situazione attuale.

La tabella negli allegati al Messaggio, relativi allo Statuto e al Regolamento di previdenza, della cifra 2.1.7 di pagina 98, presenta nel dettaglio il meccanismo della ripartizione del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI tra assicurati e i datori di lavoro.

#### **4.3.2 Calcolo della prestazione di libero passaggio (PLP) sulla base dei soli contributi ordinari quando trova applicazione l'art. 17 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP)**

Gli assicurati hanno diritto alla prestazione di libero passaggio corrispondente all'avere di vecchiaia, che deve considerare come minimo almeno quanto previsto dall'art. 17 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP), che si basa sui contributi personali degli assicurati stessi.

Con il cambiamento della definizione del contributo straordinario del 1% in contributo di risanamento, sul conto individuale dei contributi dell'assicurato sarà accreditato a partire dal 1 gennaio 2013 il 10.5% invece del 11.5% considerato fino al 31 dicembre 2012.

#### **4.3.3 La sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro**

Dall' 1.1.2013 è prevista la sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro fintanto che l'indice dei prezzi al consumo non aumenterà del 15%. Dal 2005 le pensioni sono adeguate al rincaro nella misura del 50%. Quando sarà raggiunto il limite di aumento dell'indice dei prezzi al consumo del 15% sarà ripristinato l'adeguamento delle rendite al rincaro nel limite del finanziamento disponibile a seguito dell'introduzione dello specifico contributo dell'1.5% prelevato appositamente sui salari assicurati. Al termine del periodo di sospensione, rispetto alla situazione attuale, il mancato adeguamento delle pensioni al rincaro sarà dunque del 7,5%.

#### **4.4 Il margine sui contributi risultante dalle modifiche proposte**

La differenza tra i contributi ordinari e straordinari incassati dalla CPDS che ammontano al 27,1% degli stipendi assicurati e il totale dell'onere di finanziamento del nuovo piano previdenziale che ammonta al 20,49% degli stipendi assicurati, determina un "margine sui contributi" del 6,61%. Il "margine sui contributi" del 6,61% degli stipendi assicurati rappresenta la partecipazione al risanamento dato dai contributi incassati dall'Istituto di previdenza che non devono essere utilizzati per il finanziamento del nuovo piano previdenziale. Il passaggio al piano in primato dei contributi, la soppressione del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI da parte della Cassa, le disposizioni relative all'adeguamento delle pensioni al rincaro e quelle relative ai contributi da considerare nell'ambito del minimo dell'art. 17 LFLP, hanno portato alla riduzione del costo del piano previdenziale e quindi - anche senza aumento dei contributi ordinari e straordinari - alla creazione di un "margine sui contributi" che partecipa al risanamento dell'Istituto di previdenza.

Nello studio del perito del 21 marzo 2012 (pag. 13) il margine sui contributi è quantificato come segue:

	percentuale sugli stipendi assicurati	
<b>Contributi ordinari e straordinari incassati dalla CPDS (contributo di risanamento del 2% non computato)</b>		27.10%
Utilizzo dei contributi:		
Finanziamento accrediti di vecchiaia	17.97%	
Finanziamento premio rischio invalidità e superstiti	2.17%	
Spese amministrative	0.35%	
<b>Totale dell'onere di finanziamento</b>		<b>20.49%</b>
<b>Margine sui contributi</b>		<b>6.61%</b>

Si rileva che i contributi considerati in questo conteggio non includono il contributo di risanamento a carico dei datori di lavoro del 2% perché risulta già conteggiato quale loro contributo al piano di risanamento. Pure non considerato in questo conteggio è il contributo per il finanziamento

dell'adeguamento delle rendite al rincaro essendo il suo utilizzo vincolato a questo specifico scopo e quindi non disponibile per il risanamento finanziario della Cassa.

Il finanziamento degli accrediti di vecchiaia secondo lo studio del perito richiede un contributo pari al 17,97% degli stipendi assicurati mentre il costo del finanziamento delle rendite invalidità e per i superstiti richiede un contributo pari al 2,17% dei salari assicurati. Le spese amministrative ammontano allo 0,35% degli stipendi assicurati.

Il perito a proposito di questo conteggio rileva che *“l'utilizzo dei contributi rimane stabile a breve-medio termine. A lungo termine il finanziamento dei bonifici di vecchiaia e il premio rischi possono variare in funzione dell'evoluzione della struttura degli assicurati attivi”*.

#### **4.5 Le misure di risanamento a carico dei datori di lavoro e del Cantone**

Le misure di risanamento a carico dei datori di lavoro (enti esterni affiliati e Cantone) sono le seguenti:

- contributo di risanamento del 2% sui salari assicurati;
- aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS

Le misure di risanamento esclusivamente a carico del Cantone sono le seguenti:

- contributo di ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio, versato in modo rateale;
- riconoscimento di un rendimento supplementare sul debito nei confronti della CPDS rispetto alle attuali condizioni di mercato (garanzia di un rendimento pari al 3.5%).

##### **4.5.1 Il contributo di risanamento del 2% sugli stipendi assicurati a carico dei datori di lavoro**

I datori di lavoro, ovvero il Cantone e gli enti esterni affiliati, nell'ambito del risanamento sono chiamati a versare un contributo supplementare del 2% sugli stipendi assicurati. Circa i 2/3 degli stipendi assicurati si riferiscono a dipendenti cantonali mentre il restante terzo riguarda gli enti esterni affiliati. Gli stipendi assicurati nel 2013 ammonteranno a CHF 845.3 mio. Secondo le previsioni allestite dal perito, gli stipendi assicurati diminuiranno lievemente nei prossimi anni a seguito dei numerosi pensionamenti previsti e della loro sostituzione con giovani nuovi assunti che avranno stipendi inferiori. Dal 2020 gli stipendi assicurati riprenderanno ad aumentare. Si confronti a questo proposito la tabella allegata al Messaggio (allegato 1).

Complessivamente si stima per il primo anno (2013) un introito supplementare per l'Istituto di previdenza di CHF 17,0 mio a titolo di contributo di risanamento di cui circa CHF 11,2 mio a carico del Cantone e CHF 5,8 mio a carico degli enti esterni affiliati. Attraverso questo contributo anche gli enti esterni affiliati contribuiscono al risanamento della Cassa.

##### **4.5.2 Il contributo di ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio versato ratealmente dal Cantone con un tasso di remunerazione complessivo del 3,5% sul debito residuo (suddiviso nell'interesse di mercato e in un supplemento di rendimento)**

Il Cantone oltre al contributo di risanamento annuale sugli stipendi assicurati del 2% ricapitalizzerà inizialmente la Cassa con 477,6 milioni di franchi.

Il Cantone iscriverà nel suo bilancio un debito nei confronti della Cassa e lo rimborserà ratealmente entro il 31.12.2051 in 39 rate a partire dal 2013.

Sul debito residuo del Cantone nei confronti della Cassa sarà garantito alla Cassa un rendimento complessivo del 3,5%, composto di un riconoscimento di un interesse di mercato e di un contributo cantonale supplementare per raggiungere la remunerazione complessiva del 3,5%. Il riconoscimento di un rendimento supplementare rispetto alle condizioni di mercato persegue lo scopo di sostenere la CPDS in questa delicata fase di risanamento in un contesto di rendimenti di mercato che si situano a livelli molto bassi. Il contributo di ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio sarà registrato all'attivo del bilancio della CPDS all'1.1.2013 quale credito nei confronti del Cantone. Nel

bilancio dello Stato il contributo di ricapitalizzazione sarà attivato e ammortizzato sull'intera durata del piano di risanamento. L'ammortamento sarà a quote crescenti ritenuto che l'opzione scelta prevede un onere costante (annualità) sulla gestione corrente dello Stato per l'intera durata del piano (onere per interessi e ammortamenti). Infatti, a fronte della progressiva restituzione del debito corrisponderanno minori oneri per interessi che lasceranno spazio ad un aumento delle quote d'ammortamento del contributo di risanamento.

Il versamento rateale a quote costanti del contributo di ricapitalizzazione e del rispettivo rendimento del 3.5% sul debito residuo corrisponde ad un importo annuo di CHF 22.6 mio per 39 anni da parte del Cantone.

L'evoluzione nel tempo della ripartizione fra interessi e rimborso della quota annua di CHF 22.6 mio è indicata alla tabella allegata (allegato 2).

Inoltre parte dello sforzo di risanamento e di ricapitalizzazione iniziale della Cassa da parte del Cantone potrà essere pagato in natura, vale a dire cedendo immobili attualmente di proprietà del Cantone a carattere amministrativo. Al riguardo sono già state valutate delle possibili ipotesi di cessione stabili per un valore commerciale indicativo di circa 100 - 180 milioni di franchi. Questo importo potrebbe permettere alla CPDS di portare la propria quota di immobili dall'attuale 11% al 15% circa del patrimonio complessivo e al Cantone di ridurre la propria quota di ammortamento negli anni del riconoscimento di debito.

Una volta identificati definitivamente gli stabili da cedere alla CPDS, esperite le necessarie valutazioni, ricostruiti i valori contabili residui riferiti ai singoli oggetti, sarà sottoposto al GC un messaggio tramite il quale sarà proposta la trasformazione di questi beni amministrativi in beni patrimoniali (sdemanializzazione), operazione necessaria per poter successivamente procedere al loro conferimento alla CPDS.

Nel messaggio saranno altresì affrontati i seguenti aspetti:

- la definizione dell'ammontare delle pigioni (coerentemente alle condizioni economiche sopra definite per la remunerazione del debito nei confronti della CPDS);
- lo stanziamento dei necessari crediti a gestione corrente per il finanziamento delle pigioni;
- la ridefinizione della quota di contributo di ricapitalizzazione annua (prevista nel presente messaggio in CHF 22,6 mio), tenuto conto del rimborso parziale del debito residuo effettuato mediante conferimento in natura.

#### **4.5.3 L'aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro**

Si rammenta che il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI avviene attualmente, mediamente, per il 37,5% con un versamento in capitale a carico del datore di lavoro al momento del pensionamento dell'assicurato.

Il versamento unico in capitale per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro, dall'attuale 37,5% del costo totale medio, aumenta al 50%. Si tratterà quindi di un aumento di 1/3 rispetto all'esborso attuale.

Sulle modalità del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati previste dal nuovo piano, si veda la cifra 4.3.1.

Nel 2011 l'onere complessivo a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del supplemento sostitutivo è ammontato a CHF 6,5 mio, di cui CHF 3,9 mio a carico del Cantone e CHF 2,6 mio a carico degli enti esterni.

La Cassa in futuro non contribuirà più al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS.

#### 4.5.4 L'ammontare dell'onere complessivo delle misure di risanamento a carico del Cantone e degli Enti esterni affiliati

La tabella seguente indica l'ammontare annuo e complessivo dell'onere delle misure di risanamento suddiviso tra enti esterni e Cantone.

Cantone	Importo annuo in mio di CHF		Importo dal 2013 al 2051
	primo anno	ultimo anno	
Quota annua contributo di ricapitalizzazione	22.6	22.6	881.4
Contributo risanamento 2% sugli stipendi assicurati (66% del totale)	11.2	15.1	512.8
Onere aggiuntivo per finanziamento del supplemento sostitutivo	1.3	1.8	60.5
<b>Totale Cantone</b>	<b>35.1</b>	<b>39.5</b>	<b>1'454.7</b>
Enti esterni	Importo annuo in mio di CHF		Importo dal 2013 al 2051
	primo anno	ultimo anno	
Contributo risanamento 2% sugli stipendi assicurati (34% del totale)	5.8	7.8	265.2
Onere aggiuntivo per finanziamento supplemento sostitutivo AVS	0.9	1.3	26.3
<b>Totale Enti esterni</b>	<b>6.7</b>	<b>9.1</b>	<b>291.5</b>
Cantone e Enti esterni	Importo annuo in mio di CHF		Importo dal 2013 al 2051
	primo anno	ultimo anno	
Quota annua contributo di ricapitalizzazione	22.6	22.6	881.4
Contributo risanamento 2% sugli stipendi assicurati	17.0	22.9	778.0
Onere aggiuntivo per finanziamento supplemento sostitutivo	2.2	3.1	86.8
<b>Totale generale</b>	<b>41.8</b>	<b>48.6</b>	<b>1'746.2</b>

L'onere complessivo a carico del Cantone ammonta a CHF 1'454,7 mio, per gli enti esterni l'onere complessivo sarà di CHF 291,5 mio. L'onere annuo iniziale sarà rispettivamente di CHF 35,1 mio e di CHF 6,7 mio. Dal 2013 al 2051 l'esborso totale previsto a carico dei datori di lavoro per il risanamento ammonta a CHF 1'746,2 mio.

Il piano preavvisato dalla Commissione il 24 agosto e il 24 novembre 2010 indicava che i datori di lavoro contribuivano per il 55% allo sforzo di risanamento, con il piano approvato dal Consiglio di Stato lo sforzo di risanamento dei datori di lavoro sale al 65%, vi è quindi stato un aumento relativo dello sforzo di risanamento dei datori di lavoro anche se in cifra assoluta i contributi complessivi sono diminuiti essendo stato ridimensionato l'obiettivo del risanamento.

Calcolando lo sforzo di risanamento aggiungendo al disavanzo cumulato iniziale l'accantonamento per le garanzie per gli assicurati con più di 50 anni queste percentuali passano dal 43 al 50%.

Il conteggio effettuato è il seguente:

<b>Patrimonio disponibile 1.1.2013</b>	<b>3'415.2</b>
Capitale di previdenza degli assicurati attivi	2'461.2
+ Capitale previdenza pensionati	3'108.3
Accantonamento per garanzie per gli assicurati con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano	475.3
<b>= Totale degli impegni della CPDS al 1.1.2013</b>	<b>6'044.8</b>
<b>Ammontare dell'85% degli impegni (6'044.8 x 0.85)</b>	<b>5'138.1</b>
<b>Disavanzo di copertura al 1.1.2013 da coprire (5'138.1 -3'415.2)</b>	<b>1'722.9</b>
Contributo risanamento del 2% a carico dei datori lavoro (attualizzato)	380.1
+ Contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone	477.6
<b>Totale dei contributi a carico dei datori di lavoro</b>	<b>857.7</b>
<b>%-uale del risanamento preso a carico dai datori di lavoro (857.7 : 1'722.9)</b>	<b>50%</b>

#### **4.6 I vincoli posti dalla LPP agli IPDP in sottocopertura per quanto attiene all'evoluzione dei gradi di copertura differenziati e le misure previste nel piano di risanamento**

##### **4.6.1 L'evoluzione dei gradi di copertura differenziati previsti dalla LPP**

Per trattare questo aspetto, alquanto tecnico, è utile disporre del testo degli articoli LPP dal 72a al 72g e delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010, che sono riprodotti qui di seguito.

#### **Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale**

##### **Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale**

<sup>1</sup> Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l'articolo 72c possono, con il consenso dell'autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b. fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;
- d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.

<sup>3</sup> Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell'effettivo degli assicurati.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

**Art. 72b** *Gradi di copertura iniziali*

<sup>1</sup> Per gradi di copertura iniziali s'intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010.

<sup>2</sup> Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili.

<sup>3</sup> Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.

**Art. 72c** *Garanzia dello Stato*

<sup>1</sup> Vi è garanzia dello Stato se l'ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b:

- a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
- b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
- c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

<sup>2</sup> La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'istituto successivamente.

**Art. 72d** *Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale*

L'istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all'articolo 72a capoverso 1 è rispettato.

**Art. 72e** *Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali*

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c-65e.

**Art. 72f** *Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale*

<sup>1</sup> Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65-72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.

<sup>2</sup> L'ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l'istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.

**Art. 72g** *Rapporto del Consiglio federale*

Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.

**Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010  
(Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico)**

*a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali*

*Entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica, l'organo supremo dell'istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b.*

*b. 314*

*c. Grado di copertura insufficiente*

<sup>1</sup> *Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all'articolo 72a capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all'autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.*

<sup>2</sup> *Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, gli interessi di cui all'articolo 15 capoverso 2.*

Secondo l'art. 72a, gli IPDP che al 1.1.2012 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e godono della garanzia dello Stato, con l'assenso dell'autorità di vigilanza, possono mantenere il sistema della capitalizzazione parziale se dispongono di un piano di finanziamento che dia precise garanzie sull'evoluzione dei gradi di copertura differenziati.

L'art. 72a LPP fissa il grado di copertura minimo all'80% per gli IPDP che applicano il sistema della capitalizzazione parziale. Secondo la lettera c della norma transitoria relativa alle modifiche della LPP del 17 dicembre 2010, gli IPDP che non raggiungono questo limite sottopongono ogni cinque anni all'autorità di vigilanza un piano che comprovi il raggiungimento di tale grado di copertura entro 40 anni dall'entrata in vigore delle modifiche alla LPP che il Consiglio federale ha fissato per il 1° gennaio 2012, vale quindi a dire entro il 1.1.2052.

Oltre al grado di copertura globale è introdotta la nozione di "grado di copertura degli assicurati attivi" che corrisponde al rapporto tra il patrimonio dell'istituto di previdenza al netto degli impegni verso i pensionati e gli impegni verso gli assicurati attivi. Gli impegni verso i pensionati devono essere sempre coperti al 100%.

Secondo la disposizione transitoria "a" l'Organo supremo dell'IPDP entro il 1.1.2014 dovrà inoltre determinare il grado di copertura iniziale globale e il grado di copertura iniziale per gli assicurati attivi, gradi di copertura che per il futuro dovranno essere almeno mantenuti al loro valore iniziale (cfr. art. 72a cpv. 1 lett. b LPP).

Secondo l'art. 72b cpv. 3 LPP nel calcolo dei gradi di copertura differenziati iniziali l'Organo supremo può dedurre dal patrimonio le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione.

La prima riguarda le oscillazioni legate al valore degli investimenti effettuati dall'IPDP, la seconda riguarda la prevedibile evoluzione (negativa) del rapporto tra attivi e pensionati.

Attraverso la costituzione di queste riserve possono essere ridotti i gradi di copertura iniziali la qual cosa permette di ridurre il rischio di non poterli rispettare con il passare del tempo e quindi si allontana il rischio di dover prendere misure di risanamento supplementari previste dall'art. 72e. Si osserva a questo proposito che dal 31.12.2013 la cassa calcolerà i gradi di copertura effettivi computando nel patrimonio le riserve di fluttuazione di valore e nella ripartizione (cfr. allegato all'art. 44 cpv. 1 OPP2) e di conseguenza i gradi di copertura effettivi risulteranno marcatamente superiori a quelli iniziali.



La lett. c cpv. 1 della disposizione transitoria della modifica della LPP del 17 dicembre 2010 prevede inoltre che se al 1.1.2020 il grado di copertura complessivo è inferiore al 60% e al 1.1.2030 al 75%, l'ente pubblico versa al proprio istituto di previdenza il tasso di interesse minimo LPP sulla differenza rispetto a questo limite.

#### **4.6.2 Bilancio della CPDS all'1.1.2013 ed evoluzione dei gradi di copertura differenziati della CPDS**

Per rispettare i vincoli relativi all'evoluzione dei gradi di copertura indicati dalla LPP gli studi effettuati hanno dimostrato la necessità che il Cantone si riconosca debitore verso la Cassa sin dall'1.1.2013, almeno di una parte dell'importo per la ricapitalizzazione della Cassa di CHF 477.6 mio. Si ricorda che il versamento dell'importo di ricapitalizzazione avverrà in forma rateale per cui se non dovesse avvenire la sua registrazione quale credito nel bilancio della CPDS all'1.1.2013, l'effetto pieno di ricapitalizzazione si avrebbe solo al momento del completamento del versamento.

In assenza della registrazione immediata all'attivo del bilancio della CPDS del contributo di ricapitalizzazione del Cantone il grado di copertura degli assicurati attivi già nel 2016 diventa addirittura negativo, per poi ritornare positivo nel 2023. Si rileva che il grado di copertura degli assicurati attivi non può scendere al di sotto dello 0% poiché in quel caso gli impegni verso i pensionati non sono più coperti al 100%, come richiesto dall'art. 72a cpv. 1 lett. a LPP. Il grado di copertura degli assicurati attivi, oltre a non poter diventare negativo non può scendere sotto il valore iniziale, per cui diventa indispensabile determinare i gradi di copertura iniziali al livello più basso possibile tramite la costituzione delle riserve di fluttuazione di valore e nella ripartizione ammesse dall'art. 72e LPP.


Inoltre il grado di copertura degli assicurati attivi senza la costituzione delle riserve di fluttuazione e delle riserve nella ripartizione è destinato a diminuire rispetto al valore iniziale cosa non ammessa dall'art. 72e LPP.

Il bilancio iniziale vedrà pure una variazione importante per quanto riguarda gli impegni verso gli assicurati attivi tramite l'inserimento al passivo del bilancio dell'accantonamento per le garanzie prestate agli assicurati che al 31.12.2012 avranno già compiuto i 50 anni. Si tratta di un importo di CHF 475.3 mio che per un ammontare di CHF 309,3 mio riguarda coloro che al 31.12.2013 avranno già più di 58 anni. Questo importo rappresenta la differenza tra l'ammontare della riserva matematica per le pensioni di coloro che godranno delle garanzie e l'ammontare della prestazione di libero passaggio al momento del pensionamento. Si rileva che se tutti gli assicurati che avranno più di 58 anni al 31.12.2012 chiedessero il pensionamento - a cui hanno diritto - per la fine del 2012, la CPDS avrebbe un aumento improvviso degli impegni verso i pensionati di CHF 396.2 mio. L'accantonamento per le garanzie agli assicurati più anziani in gran parte corrisponde a un diritto già acquisito da coloro che a fine 2012 hanno già compiuto i 58 anni.

L'inserimento a bilancio dell'accantonamento per le garanzie totali (CHF 475.3 mio) è previsto dall'art. 6 della "Direttiva interna concernente i passivi di carattere attuariale del bilancio della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato" approvato il 14 novembre 2008 dalla Commissione ed emanato in conformità degli art. 65b LPP e 48e OPP2 e delle norme Swiss GAAP RPC 26.

Il grafico che segue presenta l'evoluzione del grado di copertura degli assicurati attivi se non avesse luogo il riconoscimento di debito di CHF 477,6 mio, e non avvenisse la costituzione della riserva di fluttuazione dei valori e nella ripartizione. In questo caso il grado di copertura iniziale degli assicurati attivi ammonterebbe a ca. il 10% (sarebbe pari a quello effettivo). Nel giro di pochi anni il grado di copertura degli assicurati attivi diventerebbe negativo per poi riprendere ad aumentare verso il 2020. Questa evoluzione non è compatibile con la LPP che non ammette che il grado di copertura degli assicurati attivi scenda al di sotto del valore iniziale e tantomeno che diventi negativo.


Evolutione del grado di copertura degli assicurati attivi, redditività 4%  
con apporto complementare CHF 477.6 milioni



Se invece si inserisce all'attivo del bilancio della CPDS l'importo della ricapitalizzazione di CHF 477,6 mio e viene costituita una riserva di fluttuazione dei valori e nella ripartizione tale da ridurre il grado di copertura iniziale degli attivi a 0, l'evoluzione del grado di copertura degli assicurati attivi come risulta dal grafico sottostante sarà conforme alla LPP.


Il grado di copertura iniziale effettivo ammonterà al 26,71% mentre il grado di copertura iniziale è ridotto allo 0%. In seguito il grado di copertura effettivo degli attivi scende fino al 14% per poi aumentare progressivamente. Sarà sempre comunque ben superiore al grado di copertura iniziale.

Evolutione del grado di copertura degli assicurati attivi, redditività 4%  
con apporto complementare CHF 477.6 milioni e con riconoscimento integrale di debito ad inizio 2013




Come risulta dal grafico sottostante senza riconoscimento di debito anche l'evoluzione del grado di copertura globale risulta problematico. In particolare il grado di copertura globale nel 2030 risulta ben lontano dal 75% indicato dalla disposizione transitoria "c" del cpv. 2 delle modifiche 17 dicembre 2010 LPP. Gli interessi secondo il minimo LPP che il Cantone dovrebbe versare alla Cassa sarebbero in questo caso abbastanza cospicui - visto che il grado di copertura raggiunto sarebbe solo del 69% - e al tasso attuale del minimo LPP del 1,5% - ammonterebbe a CHF 6,5 mio annui.

Evoluzione del grado di copertura globale, redditività 4%  
con apporto complementare CHF 477.6 milioni



Con l'incremento iniziale e immediato nel patrimonio della CPDS pari al contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone di CHF 477,6 mio iscritto a bilancio della Cassa quale credito vantato nei confronti del Cantone il grado di copertura globale avrebbe l'evoluzione rappresentata dal grafico seguente. Il grado di copertura del 75% nel 2030 sarebbe pressoché raggiunto evitando che il Cantone debba versare l'interesse LPP sull'ammanto di patrimonio.

Evoluzione del grado di copertura globale, redditività 4%  
con apporto complementare CHF 477.6 milioni e con riconoscimento integrale di debito ad inizio 2013



Il bilancio all'1.1.2013 della CPDS sarà pertanto il seguente:

<b>Importi in mio di CHF (proiezioni)</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>01.01.2013</b>
Patrimonio disponibile	3'415.2	3'415.2
Riconoscimento di debito		477.6
<b>Totale attivo di bilancio</b>	<b>3'415.2</b>	<b>3'892.8</b>
Capitale di previdenza assicurati attivi	2'461.2	2'461.2
Capitale di previdenza pensionati	2'688.1 <sup>(1)</sup>	3'092.8 <sup>(2)</sup>
Accantonamento cambiamento basi tecniche	309.0 <sup>(3)</sup>	15.5 <sup>(4)</sup>
Accantonamento per garanzie	-	475.3 <sup>(5)</sup>
<b>Totale impegni</b>	<b>5'458.3</b>	<b>6'044.8</b>
<b>Deficit di copertura</b>	<b>-2'043.1</b>	<b>-2'152.0</b>
<b>Grado di copertura globale</b>	<b>62.6%</b>	<b>64.4%</b>
<b>Grado di copertura assicurati attivi</b>	<b>21.7%</b>	<b>26.7%</b>

<sup>(1)</sup> Calcoli con le basi EVK 2000 4%

<sup>(2)</sup> Calcoli con le basi VZ 2010 3,5%

<sup>(3)</sup> 6% dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei pensionati

<sup>(4)</sup> 0,4% del capitale di previdenza dei pensionati

<sup>(5)</sup> di cui per assicurati a partire dall'età di 58 anni CHF 309,3 mio

Dal confronto tra i due bilanci si rileva l'iscrizione all'attivo della Cassa del riconoscimento di debito di CHF 477,6 mio da parte del Cantone, l'aumento del capitale di previdenza dei pensionati a seguito delle nuove basi tecniche utilizzate, e la costituzione dell'accantonamento per il futuro cambiamento delle basi tecniche (CHF 15,5 mio). Inoltre rileviamo l'inserimento al passivo dell'accantonamento per le garanzie di CHF 475,3 mio.

I gradi di copertura iniziali, che dovranno essere determinati dall'Organo supremo della Cassa entro il 31.12.2013, secondo la proiezione del perito potranno ammontare a:

Patrimonio della Cassa proiettato all'1.1.2013		3'892.8
./. Impegni verso i pensionati		3'108.3
Saldo		784.5
./. Riserva di fluttuazione di valore e nella ripartizione		784.5
Saldo (patrimonio a copertura degli impegni verso gli assicurati attivi)		0.0
Impegni verso pensionati		3'108.3
Impegni verso gli attivi compreso l'accantonamento per le garanzie		2'936.5
Totale impegni		6'044.8
<b>Grado di copertura iniziale globale:</b>	<b>3'108.3 : 6'044.8 =</b>	<b>51.4%</b>
<b>Grado di copertura globale effettivo:</b>	<b>3'892.8 : 6'044.8 =</b>	<b>64.4%</b>
<b>Grado di copertura pensionati:</b>		<b>100.0%</b>
<b>Grado di copertura iniziale assicurati attivi:</b>	<b>0 : 2'936.5 =</b>	<b>0.0%</b>
<b>Grado di copertura effettivo assicurati attivi:</b>	<b>784.5 : 2'936.5 =</b>	<b>26.7%</b>

Fissando i gradi di copertura iniziali ad un livello inferiore di quello effettivo si può far fronte a riduzioni passeggere dei gradi di copertura grazie alle riserve costituite senza dovere introdurre le misure di risanamento supplementari previste dall'art. 72e LPP. Il margine di riserva così creato è espresso dalla differenza tra il grado di copertura effettivo e quello iniziale: per il grado di copertura globale si passa dal 64,4% al 51,4% mentre per il grado di copertura degli assicurati attivi dal 26,7% allo 0.

#### **4.7 L'evoluzione finanziaria prevista grazie alle misure di risanamento**

Considerando tutte le misure di risanamento descritte in precedenza e l'inserimento nel bilancio iniziale del riconoscimento di debito del Cantone, all'attivo, e dell'accantonamento per le garanzie al passivo il perito ha allestito una previsione dell'evoluzione finanziaria della Cassa dal 2013 al 2051.

Le ipotesi principali considerate nello studio evolutivo sono le seguenti:

Tasso tecnico per il calcolo della riserva matematica dei pensionati:	3,5%
Rendimento del patrimonio a lungo termine:	4%
Tasso inflazione previsto:	1,5%
Tasso di aumento degli stipendi assicurati:	0.6%
Aumento annuo del numero degli assicurati:	0.5%

L'ipotesi relativa al rendimento del patrimonio è importante ed è stata fissata sulla base delle indicazioni del consulente della Cassa in materia di investimenti, che ha riconsiderato questo parametro nell'ambito della revisione periodica della strategia di investimento e di un'analisi storica più realistica dei rendimenti. Attualmente i rendimenti nominali sono sostanzialmente inferiori al 4% ipotizzato ma pure inferiore a quanto ipotizzato nello studio è il tasso di inflazione che attualmente è attorno allo 0%. Di conseguenza l'ipotesi di un rendimento reale attorno al 2,5% quale quella alla base degli studi effettuati dal perito (differenza tra rendimento nominale del patrimonio del 4% e l'inflazione del 1,5%) appare sostenibile e plausibile.

Sulla base delle ipotesi che precedono lo studio ha indicato che le misure di risanamento previste permetteranno di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 2051 e di attribuire sugli averi di vecchiaia degli assicurati un tasso di interesse nominale crescente che dal 2% iniziale potrà salire al 3% dopo 5 anni e al 4% dopo il decimo anno.

Anche se lo studio evolutivo mostra che l'obiettivo del risanamento potrà essere raggiunto il perito cautelativamente e comprensibilmente rammenta che *“i risultati delle simulazioni non tengono conto di possibili variazioni a breve termine della redditività. In caso di redditività inferiore alle ipotesi di calcolo, la situazione finanziaria può peggiorare repentinamente, come ad esempio nel 2008: I risultati si basano su ipotesi che potrebbero non realizzarsi a medio-lungo termine. Ne risulterebbe un'evoluzione della situazione finanziaria diversa da quella indicata nel presente studio”*.

L'evoluzione delle cifre chiave prevista dallo studio durante il periodo di risanamento risulta dalla tabella che segue:

Situazione all'1.1.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2052
Patrimonio della Cassa (in mio.)	3290	3'893	4'025	4'146	4'260	4'366	4'462	4'551	4'635	5'014	5'372	6'129	7'628
Impegni verso i pensionati	2682	3'108	3'386	3'622	3'806	3'983	4'138	4'238	4'323	4'516	4'656	5'051	5'623
Impegni verso gli assicurati attivi	2568	2'936	2'764	2'637	2'547	2'454	2'371	2'329	2'317	2'439	2'622	2'849	3'351
Impegni verso gli assicurati (in mio.)	5250	6'044	6'150	6'259	6'353	6'437	6'509	6'567	6'640	6'955	7'278	7'900	8'974
Disavanzo tecnico (in mio.)	-1'960	-2'151	-2'125	-2'113	-2'093	-2'071	-2'047	-2'016	-2'005	-1'941	-1'906	-1'771	-1'346
Grado di copertura totale	63%	64%	65%	66%	67%	68%	69%	69%	70%	72%	74%	78%	85%
Grado di copertura attivi	24%	27%	23%	20%	18%	16%	14%	13%	13%	20%	27%	38%	60%
Contributi e apporti incassati (in mio.)	258	296	301	305	306	306	307	307	307	310	321	356	433
Pensioni versate (in mio.)	279	295	315	331	345	359	370	378	386	411	437	485	532
Salari assicurati (in mio.)	821	845	841	837	834	831	829	829	829	837	860	936	1'118
Numero assicurati	14365	14338	14410	14482	14555	14627	14700	14774	14848	15223	15607	16405	17417
Numero pensionati	6708	7162	7710	8204	8621	8976	9314	9633	9935	11287	12498	14523	16211

Il ritmo di crescita degli impegni verso gli assicurati sarà sostanzialmente inferiore rispetto a quello che avverrebbe con il piano assicurativo attuale, cosa che contribuirà in modo determinante al riequilibrio del conto d'esercizio. Infatti se attualmente gli impegni verso gli assicurati aumentano ogni anno di oltre CHF 200 mio, con il nuovo piano previdenziale, e anche grazie alla costituzione dell'accantonamento per le garanzie, l'incremento annuo degli impegni verso gli assicurati si ridurrà rapidamente al di sotto dei CHF 100 mio.

Per quanto riguarda l'evoluzione del patrimonio dal 2013 in poi, rispetto alla situazione attuale la Cassa beneficerà del contributo di risanamento del 2% sugli stipendi assicurati a carico dei datori di lavoro, che rappresenta un introito supplementare di CHF 17.0 mio. Il contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone è per contro registrato immediatamente a bilancio per cui l'incasso rateale non toccherà il conto d'esercizio se non per la parte relativa agli interessi che il primo anno ammonteranno a CHF 16.7 mio. La Cassa beneficerà inoltre di maggiori introiti per il finanziamento del supplemento sostitutivo e avrà minori oneri per le PLP in uscita.

Inizialmente si avranno quindi circa CHF 40 mio di maggiori entrate d'esercizio legate alle misure di risanamento adottate.

A causa del grande numero di pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni si prevede un forte incremento delle prestazioni versate così che il saldo delle operazioni di assicurazione diventerà marcatamente negativo. Il rapporto attivi/pensionati peggiorerà ulteriormente poiché è previsto solo un debole incremento degli assicurati attivi.

Dopo il 2013 è prevista una diminuzione dei salari assicurati poiché l'elevato numero di nuovi pensionati dei prossimi anni sarà sostituito da nuovi assicurati più giovani con stipendi di regola inferiori ai partenti. Successivamente si prevede nuovamente un incremento degli stipendi assicurati.

## 5. GLI ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio si da evasione ai seguenti atti parlamentari:

Come illustrato in precedenza con il piano di risanamento dell'Istituto di previdenza vengono presentati il nuovo Ordinamento giuridico e la nuova organizzazione dell'Istituto di previdenza.

Di conseguenza la risposta agli atti parlamentari che seguono viene data nell'ambito del nuovo contesto istituzionale e giuridico e quindi viene utilizzata la nuova terminologia, come pure i nuovi riferimenti legislativi (nuova Legge sull'Istituto di previdenza, Statuti e Regolamento dell'Istituto).

### 5.1 Iniziativa parlamentare del 2 giugno 2009 presentata nella forma elaborata da Graziano Pestoni e cofirmatari. Modifica dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: consentire l'affiliazione ai dipendenti delle aziende private

Il tenore dell'iniziativa parlamentare elaborata presentata dal deputato Graziano Pestoni e cofirmatari è il seguente:

*"Nel rendiconto 2008 della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato si evidenziano le difficoltà finanziarie ed in particolare l'impossibilità di raggiungere l'obiettivo di un tasso di copertura dell'80% nel 2019 con le misure adottate dal Gran Consiglio nel 2005. Diverse sono le ragioni di questa situazione. Non solo la crisi finanziaria, le cui perdite potranno probabilmente essere recuperate nei prossimi anni. Tra le ragioni figura la modifica del rapporto tra attivi e pensionati. E questo rapporto si è deteriorato anche in seguito al numero esiguo di nuove assunzioni. Nel rapporto si ricorda che "anche nel 2008 come nel 2007 è diminuito leggermente l'effettivo degli assicurati compresi tra i 25 e i 34 anni". Un maggior numero di affiliati potrebbe quindi essere positivo alle finanze della Cassa pensioni.*

*Con la presente iniziativa elaborata i sottoscritti chiedono quindi che la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato consenta l'affiliazione di dipendenti di aziende private con sede in Ticino, attraverso l'aggiunta di una nuova lett. d) all'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, che già oggi prevede alcune possibilità di affiliazione di enti esterni:*

<sup>2</sup>L'ammissione può essere estesa per convenzione:

- a) ai docenti delle scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) ai dipendenti dei Comuni e di altri Enti di diritto pubblico;
- c) ai dipendenti di enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone.

*Ciò permetterà pure ai dipendenti del settore privato interessati (e ai rispettivi datori di lavoro) di optare per l'adesione ad una cassa pensioni autonoma e di diritto pubblico, in alternativa ai fondi di previdenza gestiti dalle compagnie private di assicurazione.*

*I sottoscritti propongono pertanto di modificare la Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 come segue:*

Art. 4 cpv. 2 lett. d) (nuova)

*d) ai dipendenti di aziende private con sede in Ticino."*

In concreto l'iniziativa elaborata presentata dal deputato Graziano Pestoni e cofirmatari prevede di estendere senza alcuna limitazione agli Enti privati esterni la possibilità di affiliarsi all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (in seguito Istituto di previdenza).

L'obiettivo, secondo gli iniziativaisti è quello di contribuire attraverso la modifica dell'art. 4 cpv. 2 Lcpd al risanamento dell'Istituto di previdenza, in particolare con il parziale miglioramento del rapporto demografico fra attivi e pensionati.

In termini generali è opportuno rilevare che il semplice miglioramento del rapporto demografico, attraverso l'estensione delle possibilità di affiliazione ad aziende private non può contribuire in modo apprezzabile al risanamento dell'Istituto di previdenza.

Infatti un'affiliazione generalizzata di aziende private può portare l'Istituto di previdenza ad assumersi rischi assicurativi eccessivi, che in concreto annullano sul medio lungo termine l'eventuale effetto positivo determinato dall'aumento del numero degli assicurati.

Come viene illustrato in seguito oltre al miglioramento del rapporto demografico occorre prendere in considerazione anche l'entità dei rischi assicurativi che verrebbero assunti.

Inoltre si devono valutare anche i rischi legati alla solvibilità dei nuovi datori di lavoro, gli aspetti giuridici e la congruenza con le disposizioni federali di una disposizione che prevede l'estensione delle possibilità di affiliazione all'Istituto di previdenza, senza alcuna clausola cautelativa per l'Istituto di previdenza stesso.

Le conseguenze concrete sull'Istituto di previdenza - a dipendenza del numero degli Enti esterni privati che potrebbero far uso di questa possibilità - sarebbero quella di un aumento:

- del numero degli assicurati attivi;
- del valore delle prestazioni di libero passaggio apportate;
- del valore della massa degli stipendi assicurati;
- dei contributi versati all'Istituto di previdenza.

Tuttavia a fronte di questi vantaggi, parallelamente l'Istituto di previdenza dovrebbe poi sopportare il conseguente aumento del rischio attuariale (futuri pensionati, casi di invalidità, ecc.).

Nella misura in cui i vantaggi, rispettivamente l'aumento dei rischi previdenziali si mantengono entro limiti equilibrati, ed a certe condizioni che indichiamo di seguito, i contenuti dell'iniziativa potrebbero essere condivisi.

Affermare a priori che con l'accoglimento dell'iniziativa citata ciò avvenga effettivamente al momento attuale, non è possibile: la questione va affrontata ed esaminata in ogni suo singolo elemento.

L'Istituto di previdenza si trova in una situazione di importante disavanzo tecnico, per cui qualsiasi modifica delle disposizioni di Legge, dello Statuto o del Regolamento dell'Istituto di previdenza che potrebbero modificare il grado di copertura, deve essere supportata da accurati approfondimenti.

Al di là delle questioni tecnico-assicurative specifiche di ogni potenziale nuovo Ente affiliato, si rammenta che la Commissione della Cassa nel febbraio 2010 si è dotata del Regolamento sulla liquidazione parziale che in caso di ristrutturazione del datore di lavoro affiliato con importante riduzione di dipendenti (e quindi di assicurati all'Istituto di previdenza), prevede la presa a carico da parte di quest'ultimo del disavanzo tecnico. Pure in caso di disdetta della convenzione l'Ente esterno deve rifondere all'Istituto di previdenza il disavanzo tecnico corrispondente alla prestazione di libero passaggio riversata. Queste disposizioni riducono l'attrattiva di un'adesione all'Istituto di previdenza da parte di privati. Oltre a questo bisogna considerare che se il Parlamento accetterà le proposte di questo Consiglio di Stato, il nuovo piano assicurativo prevede un ridimensionamento delle prestazioni, per cui questo importante elemento potrebbe pure contribuire a disincentivare l'Ente esterno a postulare un'eventuale adesione all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

Inoltre è opportuno segnalare l'entità del contributo chiesto sia agli assicurati sia ai datori di lavoro (attualmente il 27,1% del salario assicurato, con la proposta di aumento fino al 29.1% nell'ambito del piano di risanamento proposto) si situa ben al di sopra delle usuali percentuali di contribuzione, cosa che pure riduce l'attrattiva di un'affiliazione.



Anche per il Cantone l'operazione non sarebbe priva di incognite in quanto garante del disavanzo tecnico dell'Istituto di previdenza che si troverebbe pure a garantire il disavanzo tecnico relativo ad affiliati di aziende private.

Si rileva inoltre che l'eventuale affiliazione all'Istituto di previdenza di aziende private con giovani dipendenti migliorerebbe solo transitoriamente il grado di copertura in virtù del meccanismo di solidarietà esistente tra i giovani assicurati e assicurati anziani. Infatti i contributi incassati dall'Istituto di previdenza per i giovani assicurati sono maggiori del costo tecnico assicurativo che il giovane assicurato cagiona all'Istituto di previdenza stesso. In seguito però questo rapporto si rovescia e per gli assicurati più anziani il costo tecnico-assicurativo per l'Istituto di previdenza è maggiore rispetto ai contributi incassati.

Per avere uno scenario il più completo possibile è stato chiesto un parere al Perito dell'Istituto di previdenza, il quale si è espresso nel modo seguente:

***“Equilibrio finanziario e struttura demografica della CPCL***

*Una delle ragioni invocate dall'iniziativa è che un maggior numero di affiliati potrebbe essere positivo alle finanze della CPDS. Secondo i diversi studi che abbiamo effettuato nel 2009, riteniamo che il piano attuale (nell'ipotesi di una redditività futura del patrimonio pari al 4 %) presenti un deficit strutturale che non potrà essere compensato da una modifica demografica a seguito di nuove affiliazioni.*

***Evoluzione del grado di copertura a seguito dell'ammissione di aziende private***

*Nell'ipotesi che un'azienda privata si affiliasse alla CPDS, i capitali di previdenza trasferiti sarebbero pari al 100 % degli impegni. Al momento dell'affiliazione, secondo l'importanza dei capitali trasferiti, il grado di copertura della CPDS potrebbe subire un aumento. Da un punto di vista attuariale non si può però concludere che questo aumento immediato del grado di copertura sia in seguito mantenuto. Le diverse solidarietà nel finanziamento della CPDS e le cause del deficit strutturale potrebbero avere un effetto contrario, in funzione dell'evoluzione dei salari e della struttura demografica.*

***Affiliazione di un'azienda privata ad un istituto di diritto pubblico con un finanziamento misto***

*Al momento dell'entrata in vigore della LPP, il legislatore ha lasciato la possibilità agli istituti di previdenza di diritto pubblico di applicare un sistema misto di finanziamento con una componente di ripartizione (una parte dei contributi incassati viene direttamente versata ai beneficiari di rendite). La giustificazione è la perennità dell'ente di diritto pubblico (Cantone, Comune o Confederazione) che interviene come garanzia. Dato che la perennità di un'azienda privata non può essere garantita allo stesso livello che quella di un Cantone, di un Comune o della Confederazione, la LPP impone un finanziamento del 100 % agli istituti di diritto privato.*

*La CPDS è un istituto di diritto pubblico. Da un punto di vista giuridico occorre quindi approfondire la possibilità di affiliare aziende di diritto privato. Da un punto di vista organizzativo e contabile, come pure nell'ambito del rifinanziamento della CPDS, l'apertura dell'affiliazione a aziende di diritto privato richiederebbe probabilmente la trasformazione della CPDS in fondazione collettiva, con un piano contabile e un bilancio distinto per ogni ente e azienda affiliati.”*

Come si può rilevare dalle argomentazioni che precedono, come pure dall'autorevole parere del perito dell'Istituto di previdenza, l'estensione delle possibilità di affiliazione agli Enti esterni, comporta per l'Istituto di previdenza importanti rischi di difficile quantificazione, rendendo impossibile una valutazione dei benefici, per rapporto agli eventuali maggiori oneri.

Vi sono poi degli aspetti di natura giuridica posti dall'adeguamento alle norme federali che il cambiamento imporrebbe, che rendono di difficile attuazione la proposta dell'iniziativa. Il Perito stesso è molto esplicito in merito.

Oltre a queste motivazioni vi è poi anche una questione legata a un aumento del rischio della solvibilità dei possibili interessati all'affiliazione all'Istituto di previdenza. Infatti, è verosimile pensare che l'estensione delle possibilità di affiliazione all'Istituto di previdenza nei termini richiesti,

potrebbe esporre l'Istituto di previdenza stesso a un rischio, oggi praticamente inesistente, perché gli attuali Enti esterni sono i Comuni e le Fondazioni sussidiate dal Cantone.

Per queste motivazioni si ritiene pertanto che i contenuti dell'iniziativa del deputato Graziano Pestoni e cofirmatari non possono essere condivisi.

## **5.2 Iniziativa parlamentare del 1° giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Attilio Bignasca e cofirmatari per il gruppo Lega dei Ticinesi. Modifica dell'art. 51 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: abrogazione della garanzia dello Stato sul disavanzo tecnico**

L'iniziativa parlamentare elaborata presentata dal deputato Attilio Bignasca e cofirmatari chiede quanto segue:

*“Da molti anni il Parlamento invita la commissione della cassa a presentare delle proposte condivise per il risanamento della stessa. Nei rapporti della commissione della gestione sui conti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato è stata ripetutamente analizzata la situazione finanziaria e la sua tendenza evolutiva giungendo sempre alla conclusione che occorre rivedere il sistema e le prestazioni in tempi brevi.*

*Nonostante le sollecitazioni, gli organi della cassa non hanno mai dato seguito alle prese di posizione del Parlamento cantonale.*

*A questo punto non resta che una sola soluzione per far capire a chi gestisce la cassa pensioni dei dipendenti dello Stato che il tempo a disposizione per il risanamento della stessa è scaduto: revocare la garanzia dello Stato.*

*Si propone quindi di procedere all'abrogazione dell'art. 51 della LCP:*

*Art. 51 - Garanzia dello Stato*

*Lo Stato garantisce il pagamento delle prestazioni previste dalla LPP e dalla presente legge.*

**ABROGATO”**

L'iniziativa parlamentare postula la soppressione della garanzia dello Stato sul disavanzo tecnico perché, a detta degli iniziativaisti, questo dovrebbe obbligare l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza a presentare delle proposte di risanamento.

Dal profilo sostanziale la proposta di risanamento dell'Istituto di previdenza contenute in questo messaggio risponde già a quanto chiede l'iniziativa.

Tuttavia è opportuno dare una risposta anche dal profilo giuridico a quanto chiesto dall'iniziativa, perché bisogna precisare che pur con l'obiettivo di risanamento proposto la garanzia dello Stato dovrà sussistere ancora, sulla base delle disposizioni federali presenti e future, almeno fino al raggiungimento del grado di copertura del 100% più le riserve di fluttuazione di valore che possono raggiungere il 10-15% degli impegni verso gli assicurati e i pensionati.

Già in passato gli Organi direttivi della Cassa si erano posti questo quesito, chiedendo il parere dell'UFAS e successivamente dell'Autorità di vigilanza cantonale sulle fondazioni. Ambedue questi Organi di vigilanza hanno confermato che in assenza della garanzia dello Stato l'Istituto di previdenza va immediatamente risanato.

Anche il consulente giuridico del Consiglio di Stato, in data 14 giugno 2010 ha confermato l'impossibilità della soppressione della garanzia dello Stato.

In buona sostanza la soppressione della garanzia da parte dello Stato, avrebbe come conseguenza per lo Stato stesso, l'obbligo immediato di versare all'Istituto di previdenza l'intero disavanzo tecnico più le necessarie riserve di fluttuazione di valore del patrimonio.

Viste le condizioni che dovrebbero (e dovranno) essere soddisfatte per poter sopprimere la garanzia dello Stato sul disavanzo dell'Istituto di previdenza si ritiene che l'iniziativa sia da respingere. Inoltre viste le disposizioni federali entrate in vigore al 1 gennaio 2012, la questione della garanzia del Cantone va ora vista nel nuovo contesto giuridico e nell'ambito del piano di risanamento.

### **5.3 Iniziativa parlamentare del 23 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e Lorenzo Quadri. Modifica dell'art. 12a della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: parificazione dei contributi fra i datori di lavoro e gli assicurati**

L'iniziativa parlamentare elaborata presentata dai deputati Fabio Badasci e Lorenzo Quadri chiede quanto segue:

*“Da anni si cerca di fare pressione sui responsabili della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato affinché si trovi una soluzione per risanare la critica situazione in cui si trova la stessa, con un grado di copertura insufficiente. Preoccupazione inascoltata perché purtroppo c'è ancora la garanzia dallo Stato.*

*Il risanamento deve andare in primo luogo sulle spalle di chi ne ha poi i benefici e non solo sui cittadini che già hanno la propria di cassa pensione da pagare. La modifica avrebbe un recupero di circa 40 milioni.*

*Per questi motivi, in attesa di un risanamento ben più marcato anche delle prestazioni, si propone il pareggio delle trattenute tra dipendente e datore di lavoro e il pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento come segue (in grassetto le modifiche):*

#### **Art. 12a - Contributi - a) Ammontare e ripartizione**

*<sup>1</sup>La Cassa preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le rendite e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.*

*<sup>2</sup>Il contributo ordinario totale è del **23.2%** degli stipendi assicurati, di cui l'**11.6%** a carico dei datori di lavoro e il **11.6%** a carico degli assicurati.*

*<sup>3</sup>Il contributo straordinario totale è dell'**8%** degli stipendi assicurati, di cui il **4%** a carico dei datori di lavoro e il **4%** a carico degli assicurati.*

*<sup>4</sup>Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo **0.6%** dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo **0.9%** per i datori di lavoro.*

*<sup>5</sup>Per quelli con più di **65** anni di età e 40 pieni di assicurazione non vengono prelevati contributi.”*

L'iniziativa persegue due obiettivi. Il primo consiste nella parificazione dei contributi fra i datori di lavoro e gli assicurati, con l'aumento dei contributi per quest'ultimi del 4% ed il risanamento dell'istituto di previdenza con un aumento dei contributi dal 27.1% al 31.2%. L'aumento del 4.1% dei contributi è totalmente a carico degli assicurati.

L'aumento del 4,1% a carico degli assicurati pur portando un innegabile vantaggio finanziario, vista la situazione dell'Istituto di previdenza, non ne consentirà comunque il risanamento, il quale potrà essere ottenuto unicamente attraverso un piano di risanamento più articolato che tenga conto di tutte le parti coinvolte, come viene ora proposto con il presente messaggio. È difficilmente ipotizzabile un risanamento efficace che prevede solo un aumento dei contributi, senza l'allestimento di un piano di risanamento dettagliato con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e di un'equa ripartizione dei sacrifici che inevitabilmente devono essere richiesti a tutte le parti coinvolte.

Inoltre, quanto propone l'iniziativa porterà ad un importante aumento degli impegni dell'Istituto di previdenza nei confronti degli assicurati attivi, riducendo di molto l'obiettivo del risanamento dato dall'aumento dei contributi. Infatti bisogna tener conto che l'art. 17 LFLP prevede che l'assicurato ha diritto, quale libero passaggio, almeno ai suoi contributi, più un supplemento cumulativo del 4% a partire dall'età di 21 anni sino al raggiungimento di un supplemento massimo del 100%. In concreto l'assicurato, quale prestazione di libero passaggio, avrà diritto a 45 anni ad almeno il 200% dei suoi contributi.

Inoltre, se pensiamo che già oggi circa il 70% (cfr. dati rendiconto CPDS 2011) degli assicurati attivi beneficia di questa norma minima federale, l'importante aumento dei contributi personali proposto avrà un doppio effetto sull'Istituto di previdenza. Infatti oltre ad aumentare l'entità delle singole prestazioni di libero passaggio, aumenterà anche il numero dei beneficiari di questa norma minima federale, con un aumento complessivo degli impegni per l'Istituto di previdenza non indifferente.

Il Consiglio di Stato è quindi convinto che l'auspicato risanamento dell'Istituto di previdenza potrà avvenire solo attraverso una proposta alla quale partecipano in modo equo tutte le parti in causa (datori di lavoro, assicurati attivi e pensionati), e non con una sola misura che tocca unicamente gli assicurati attivi.

Si rileva inoltre che la parificazione dei contributi era già stata perseguita con la diminuzione dei contributi a carico dei datori di lavoro e l'aumento a carico degli assicurati intervenuti negli anni 1997, 1998 e 1999 che portarono i contributi degli assicurati dall'8,4% al 10,5% e quelli del datore di lavoro dal 14,7% al 11,6%. Lo 0,9% di differenza residua era stato inoltre messo a carico dei pensionati con la sospensione dell'adeguamento delle rendite fino ad un rincaro cumulato del 5%. L'introduzione del contributo straordinario globale del 5% (4% a carico del datore di lavoro e 1% a carico degli assicurati) avvenuto nel 2005, unitamente ad altre misure aveva lo scopo di risanare la situazione finanziaria dell'Istituto di previdenza in una logica di simmetria complessiva dei sacrifici.

Visti questi antefatti non è corretto presentare una simile richiesta come parificazione dei contributi poiché in effetti questa è praticamente già avvenuta.

La proposta contenuta in questo rapporto persegue già l'obiettivo del risanamento che in ultima analisi costituisce una delle motivazioni dell'iniziativa. Per le motivazioni addotte si propone di respingere l'iniziativa.

Per le considerazioni che precedono si ritengono evase le iniziative parlamentari di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3.

## **6. LA PROPOSTA DI NUOVA LEGGE SULL'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

Il 17 dicembre 2010, nel quadro di una modifica parziale della LPP il Parlamento federale oltre alle nuove disposizioni volte a garantire la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza di diritto pubblico ha pure approvato la limitazione per l'ente pubblico di poter emanare soltanto le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento, ma non entrambe (nuovo ordinamento giuridico).

Secondo il diritto previgente, per gli IPDP, esisteva un'eccezione per quanto riguarda l'amministrazione paritetica. Nel caso in cui un ente pubblico avesse voluto emanare le disposizioni regolamentari relative al proprio istituto di previdenza, l'organo supremo (paritetico) avrebbe unicamente dovuto esserne preventivamente consultato. Con la modifica della LPP, l'ente pubblico non ha più la facoltà di emanare le disposizioni per il proprio istituto di previdenza, dopo semplice consultazione preventiva dell'organo paritetico. Anche per gli IPDP in futuro sarà l'organo supremo paritetico che avrà la responsabilità piena della configurazione della previdenza, mentre l'ente pubblico dovrà limitarsi in primo luogo al ruolo di datore di lavoro.

Il nuovo diritto federale persegue pure l'obiettivo di rendere gli IPDP indipendenti e autonomi sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario. Essi vanno scorporati dalla struttura dell'amministrazione in senso stretto. Per una trattazione di questa importante tematica si veda anche la cifra 1.5.9.2 del messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della LPP (Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico) del 19 settembre 2008.

Le disposizioni del diritto federale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Entro il 31.12.2013 gli IPDP, e quindi anche la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, dovranno adeguare le basi giuridiche.

La necessità di adeguamento del diritto cantonale sorge dalla limitazione dei compiti del Cantone a compiti di datore di lavoro come previsto dal diritto federale. Il nuovo diritto federale attribuisce all'organo paritetico (attualmente per la CPDS la Commissione) un elenco di compiti intrasmissibili e inalienabili (cfr. art. 51a LPP).

Nel diritto vigente le disposizioni relative alla CPDS sono disciplinate nella Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e nel suo Regolamento. La Lcpd e il relativo Regolamento trattano dell'organizzazione della Cassa, dei compiti e delle competenze di Gran Consiglio e Consiglio di Stato, della Commissione e del Comitato e di tutte le disposizioni inerenti l'affiliazione, i contributi, le prestazioni ecc. Con il nuovo diritto federale gran parte di queste disposizioni fanno parte dei compiti intrasmissibili e inalienabili che l'art. 51a LPP attribuisce all'organo paritetico.

Il nuovo diritto federale richiede pertanto una revisione totale dell'attuale legge per cui si sottopone al Gran Consiglio una nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato. Si tratta di una legge snella contenente le disposizioni organizzative che il legislatore dovrà emanare anche in futuro quali la forma giuridica, la sede, e, per scelta, la definizione del sistema di finanziamento (i contributi e la loro ripartizione) e il sistema di capitalizzazione, la determinazione dello stipendio assicurato e qualche altro aspetto.

Nel contesto del nuovo quadro giuridico il Consiglio di Stato procederà poi ad abrogare l'attuale Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996.

L'organo supremo della Cassa, in ossequio all'art. 51a LPP, sarà chiamato a emanare i propri statuti e regolamenti, di cui a titolo informativo e per totale trasparenza alleghiamo le bozze approntate dall'amministrazione della CPDS.

Nell'allestire il testo della nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato sono state fatte due scelte di fondo che vengono sottoposte al Gran Consiglio:

- l'una è quella di mantenere per il legislatore la competenza del disciplinamento dei contributi dell'istituto di previdenza in alternativa al mantenimento della competenza sul disciplinamento sulle prestazioni, facoltà data all'ente pubblico dall'art. 50 cpv. 2 LPP;
- l'altra scelta di fondo che viene sottoposta al Gran Consiglio riguarda l'adozione del sistema di capitalizzazione parziale per il finanziamento dell'istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, anziché del sistema di capitalizzazione integrale.

Per quanto riguarda la prima delle due scelte non sarebbe sensato attribuire al Gran Consiglio la competenza sui parametri tecnici e i dettagli delle prestazioni assicurative mentre l'organo paritetico dell'istituto di previdenza avrebbe la competenza sui contributi. La regolamentazione del finanziamento dell'istituto di previdenza è essenzialmente di natura politica anziché tecnica per cui la sua attribuzione al Gran Consiglio appare più sensata. L'ambito delle prestazioni è invece in gran parte di carattere tecnico ed è caratterizzato da un notevole grado di dettaglio per cui si ritiene che possa essere al meglio regolamentato dai partner sociali dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza. Una scelta diversa non troverebbe probabilmente il consenso politico. Per lo stesso motivo è stata scartata a priori la possibilità, pure data dal nuovo diritto federale, di attribuire sia la competenza sui contributi sia quella sulle prestazioni, all'organo paritetico dell'istituto di previdenza.

In relazione alla scelta del sistema di capitalizzazione parziale per l'istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato si rileva che l'art. 65 cpv. 1 LPP stabilisce che gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di poter adempiere gli impegni assunti. Ciò sta a significare che il patrimonio dell'istituto di previdenza deve essere sufficiente per garantire il versamento delle pensioni in corso fino alla loro estinzione e per poter soddisfare in ogni momento i diritti di libero passaggio degli assicurati attivi. Questo è il sistema di finanziamento detto di capitalizzazione integrale ed è soddisfatto se il grado di copertura è almeno del 100%. Con il diritto precedente gli IPDP potevano divergere dal sistema di capitalizzazione integrale se per le prestazioni esisteva la garanzia dello Stato.

Sebbene la revisione della LPP del 17 dicembre 2010 abbia consolidato il principio della capitalizzazione integrale, il nuovo diritto ha mantenuto la possibilità del sistema della capitalizzazione parziale per gli IPDP. Le nuove disposizioni della Legge federale hanno comunque fissato un grado di copertura minimo dell'80% da raggiungere al più tardi entro i quarant'anni tra l'1.1.2012 e il 31.12.2051.

Gli IPDP che il 1° gennaio 2012 presentano una sottocopertura sono quindi chiamati a scegliere tra il sistema di capitalizzazione integrale e il sistema di capitalizzazione parziale. Nel primo caso ci si assoggetterebbe al modello di finanziamento valido per gli istituti di previdenza del diritto privato che non ammette la sottocopertura.

Il sistema di finanziamento in capitalizzazione parziale che è sottoposto al Gran Consiglio con la nuova Legge richiede il rispetto di diverse condizioni. Dapprima deve essere mantenuta la garanzia dello Stato per le seguenti prestazioni:

- per prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
- per prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
- per disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

Inoltre all'Autorità di vigilanza andrà sottoposto un piano di finanziamento dal quale risultino le misure volte a garantire a lungo termine l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza. Questo piano dovrà garantire che non si scenderà sotto i gradi di copertura iniziali e che qualsiasi aumento delle prestazioni sarà finanziato mediante capitalizzazione. Il nuovo diritto prevede inoltre numerosi vincoli circa l'evoluzione del grado di copertura degli IPDP che applicano il sistema della capitalizzazione parziale (cfr. il capitolo 4.6 del presente Messaggio).

L'entità della sottocopertura della CPDS (al 31.12.2011 il grado di copertura era del 62,69%) e la possibilità per gli IPDP con garanzia statale di mantenere un grado di copertura inferiore al 100% hanno indotto il Consiglio di Stato ad adottare il sistema della capitalizzazione parziale. La nuova Legge propone comunque di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051 così da avere ancora una piccola riserva rispetto al grado minimo di copertura dell'80% che esige la LPP.

Non da ultimo rileviamo come la nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato preveda l'adozione del piano previdenziale in primato dei contributi, che contribuirà in modo sostanziale a migliorare la possibilità di controllo dell'equilibrio finanziario della Cassa.

La nuova Legge comprende pure all'art. 25 le disposizioni transitorie relative alle garanzie per gli assicurati con 50 anni e più alla data di cambiamento del piano e al mantenimento dei diritti acquisiti.

Le norme transitorie entrate in vigore con le precedenti modifiche della Lcpd rimangono in vigore sulla base dell'allegato alla nuova Legge.

Secondo l'art. 23 la nuova legge entra in vigore con l'1.1.2013.

Si rileva infine la proposta di nuova denominazione della CPDS in Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

Da ultimo segnaliamo che il perito della Cassa in data 5 giugno 2012 nel suo parere non ha ravvisato nessuna contraddizione della nuova legge sull'Istituto di previdenza con le nuove norme federali in materia di previdenza professionale.

## 6.1 Commento ai singoli articoli

### Capitolo primo - Disposizioni generali

#### Art. 1 - Scopo

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>È costituito l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.</p>	<p>L'art. 1 istituisce l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello stato e ne specifica lo scopo. Il cambiamento di denominazione dell'ente di previdenza professionale cantonale, da "Cassa pensione dei dipendenti dello Stato" in "Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato", oltre ad essere più adeguato ai tempi, vuole anche marcare il passaggio ad una entità che godrà di quasi completa autonomia decisionale e diversa organizzazione amministrativa, conformemente alla riforma della LPP del 17 dicembre 2010.</p>

#### Art.2 - Forma giuridica

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.</p>	<p>Al di là del cambiamento della denominazione si rileva che la Cassa pensioni diventerà a tutti gli effetti un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Sulla base dell'attuale ordinamento giuridico, secondo "la CPDS viene normalmente considerata come un'istituzione pubblica non autonoma..." G. Corti "I rapporti fra Consiglio di Stato e Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato secondo la legge del 14 settembre 1976" in RDAT I-2000, pag. 157 e seg.</p> <p>Infatti attualmente l'autorità cantonale ha la facoltà di impartire direttive generali, di approvare in modo costitutivo le prescrizioni della CPDS, di approvare i conti, di nominare i dipendenti ecc.</p> <p>Il cpv. 1 è conforme a quanto previsto dall'art. 48 cpv. 2 LPP "Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma giuridica della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica ". L'art. 2 cpv. 3 Lcpd indica che la sede della Cassa è a Bellinzona presso il DFE. Nel progetto non è più menzionato "Bellinzona presso il DFE" ma unicamente "Bellinzona" senza più riferimento al DFE, poiché l'istituto di previdenza diventa ora indipendente dall'amministrazione cantonale.</p>
<p><sup>2</sup>L'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.</p>	<p>Il cpv. 2 indica che l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (IPDS) è iscritto nel registro della previdenza professionale. L'iscrizione al registro della previdenza professionale è obbligatoria per gli istituti di previdenza che operano nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della previdenza professionale (cfr. art. 48 cpv. 1 LPP).</p>



<p><sup>3</sup>L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.</p>	<p>Il cpv. 3 menziona che l'IPDS é iscritto al Registro di commercio. L'attuale Legge non indica che la Cassa è iscritta al Registro di commercio. L'iscrizione a Registro di commercio per un istituto di previdenza di diritto pubblico è facoltativa. Il Registro di commercio rende pubblici e quindi trasparenti, i rapporti giuridici delle imprese.</p> <p>La cassa pensioni dei dipendenti dello Stato è iscritta al registro di commercio dal 31.3.1981. L'iscrizione a registro di commercio indica ad esempio le persone aventi diritto di firma e i membri degli organi direttivi. Inoltre con l'iscrizione a Registro di commercio, si è assoggettati all'esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 2 LEF).</p>
--	--

#### Art. 3 - Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Testo proposto	Commento
<p>L'Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento di previdenza. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).</p>	<p>Questo articolo ribadisce che l'IPDS versa almeno le prestazioni minime LPP.</p>

#### Art. 4 - Datori di lavoro affiliati e persone assicurate

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.</p> <p><sup>2</sup>Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione, con l'accordo preventivo del Consiglio di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;</li> <li>b) i Comuni e altri enti di diritto pubblico;</li> <li>c) gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un'esplicita disposizione di legge.</li> </ul> <p><sup>3</sup>In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza.</p>	<p>Il cpv. 1 riprende l'attuale cpv. 1 dell'art. 4.</p> <p>Visto che le prestazioni dell'IPDS saranno ancora garantite dal Cantone anche per gli assicurati degli enti esterni, l'accordo preventivo del Consiglio di Stato è una misura a tutela dei legittimi interessi del Cantone.</p> <p>Il cpv. 2 prevede che possano essere assicurati all'IPDS per convenzione i dipendenti di quegli enti che già l'attuale Legge prevede possano affiliarsi. È stato ripreso il cpv. 2 dell'art. 4 dell'attuale Legge.</p> <p>Il cpv. 3 fa riferimento al Regolamento dell'Istituto di previdenza sulla liquidazione parziale approvato dall'Autorità di vigilanza cantonale il 2 febbraio 2010. L'art. 2 lett. c indica che la disdetta della convenzione rappresenta un caso di liquidazione parziale. Qualora si presenti un caso di liquidazione parziale l'art. 5 cpv. 5 del Regolamento sulla liquidazione parziale prevede che "la Cassa addebita ai datori di lavoro la differenza tra il valore delle prestazioni di libero passaggio calcolate</p>

<p><sup>4</sup>Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinati dall'Istituto di previdenza.</p>	<p>secondo il grado di copertura stabilito al momento della liquidazione parziale dal Perito e quello delle prestazioni di libero passaggio trasferite”.</p> <p>Il cpv. 4 prevede l'inserimento nello Statuto dell'IPDS dei dettagli relativi alle condizioni di affiliazione dei datori di lavoro esterni.</p>
---	---

#### Art. 5 - Inizio e fine dell'assicurazione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.</p> <p><sup>2</sup>L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d'impiego.</p> <p><sup>3</sup>Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l'invalidità e il decesso.</p> <p><sup>4</sup>L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.</p>	<p>L'articolo 5 precisa che l'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e che fino al compimento dei 20 anni è limitata all'invalidità e al decesso. Dal compimento del ventesimo anno ha inizio anche l'assicurazione contro la vecchiaia con la costituzione del capitale risparmio. Non vi è quindi nessun cambiamento rispetto alla situazione attuale.</p>

#### Capitolo secondo - Prestazioni dell'Istituto di previdenza

##### Art. 6 - Prestazioni

Testo proposto	Commento
<p>Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la pensione di vecchiaia;</li> <li>b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;</li> <li>c) la pensione di invalidità;</li> <li>d) la pensione ai superstiti;</li> <li>e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;</li> <li>f) la prestazione di libero passaggio;</li> <li>g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12;</li> <li>h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;</li> <li>i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio.</li> </ul>	<p>L'articolo 6 enumera le prestazioni versate dall'IPDS. Il Regolamento di previdenza, che dovrà essere approvato dal suo organo supremo, ne disciplinerà tutti i dettagli.</p> <p>I parametri basilari del piano previdenziale sono comunque già stati definiti con il piano di risanamento.</p>

##### Art. 7 - Età del pensionamento

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.</p> <p><sup>2</sup>Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati alla Cassa secondo l'art. 4 cpv. 2</p>	<p>L'articolo 7 per l'età del pensionamento rimanda a quanto previsto dalla Lord (come attualmente).</p>

## Art. 8 - Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.</p> <p><sup>2</sup>Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro.</p> <p><sup>3</sup>Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell'Istituto.</p>	<p>Il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI rientra nella politica del personale dell'ente pubblico per cui i suoi elementi principali vengono fissati nella Legge mentre il regolamento dell'IPDS ne regolerà gli aspetti di dettaglio.</p> <p>Il finanziamento del supplemento sostitutivo è unicamente a carico del datore di lavoro e dell'assicurato e l'IPDS non vi partecipa più. Questa è una delle misure di risanamento.</p> <p>L'IPDS continuerà a determinare l'entità del supplemento sostitutivo e a quantificare sia la deduzione a carico dell'assicurato sulla pensione sia il versamento unico a carico del datore di lavoro per il suo finanziamento.</p>

## Capitolo terzo - Proventi dell'Istituto di previdenza

### Art. 9 - Proventi dell'Istituto di previdenza

Testo proposto	Commento
<p>Sono proventi dell'Istituto di previdenza:</p> <p>a) i contributi ordinari degli assicurati;</p> <p>b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;</p> <p>c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;</p> <p>d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;</p> <p>e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;</p> <p>f) i redditi del patrimonio;</p> <p>g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.</p>	<p>L'articolo 9 riprende con qualche modifica l'attuale art. 15 Lcpd. Dall'elenco dei proventi sono state stralciate le multe disciplinari comminate dal Cantone ai propri dipendenti che in futuro saranno incamerate dalla cassa cantonale. Sono inoltre stati inseriti quale lettera d) i contributi di risanamento di datori di lavoro e assicurati e alla lettera e) i contributi per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro.</p>

### Art. 10 - Stipendio assicurato

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita massima AVS/AI.</p> <p><sup>2</sup>Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell'AVS/AI.</p>	<p>Dato che l'Autorità cantonale mantiene la competenza della fissazione dei contributi ne consegue che nella Legge si definisca anche lo stipendio soggetto a contributo nei suoi elementi essenziali. L'articolo 10 indica la nuova quota di coordinamento che è stata allineata ai limiti LPP. La legge attuale prevede per i nuovi assicurati dopo l'1.1.1995 una quota di coordinamento pari alla rendita massima AVS, mentre per gli assicurati ante 1.1.1995 la quota di coordinamento era pari ai 2/3 della rendita AVS. Le disposizioni di dettaglio relative alla determinazione dello stipendio assicurato attualmente contenute all'art. 10 Lcpd saranno emanate dall'IPDS.</p>

<p><sup>3</sup>Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base al massimo della classe B della legge stipendi.</p>	<p>Lo stipendio assicurato massimo, per quanto riguarda il riferimento all'organico cantonale rimane invariato. Invece in valori assoluti diminuisce a seguito dell'introduzione della quota di coordinamento unica per tutti gli assicurati.</p>
<p><sup>4</sup>L'Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.</p>	

Art. 11 - Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.</p>	<p>La competenza sull'entità e sulla suddivisione dei contributi (finanziamento) è mantenuta dal Cantone, opzione data dall'art. 50 cpv. 2 LPP in deroga all'art. 51a LPP (articolo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014). "... Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato"</p>
<p><sup>2</sup>Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11,6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.</p>	<p>L'aliquota per i contributi ordinari rimane invariata, sia globalmente sia per quanto riguarda la quota del dipendente che quella del datore di lavoro.</p>
<p><sup>3</sup>Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.</p>	<p>Pure il contributo straordinario a carico dei datori di lavoro del 4%, introdotto nella Lcpds con l'art. 12a il 9.11.2004, rimane invariato.</p>
<p><sup>4</sup>Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.</p>	<p>I contributi per gli assicurati con meno di 20 anni per i rischi invalidità e decesso sono modificati sulla base delle più recenti tabelle attuariali (VZ 2010) e per l'assicurato passano dallo 0,6% al 0,9% e per il datore di lavoro dallo 0,9 all'1,3%.</p>
<p><sup>5</sup>Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.</p>	<p>Nuovo è per contro il contributo di risanamento del 2% a carico dei datori di lavoro che rappresenta un tassello determinante per il risanamento dell'IPDS poiché all'inizio del periodo di risanamento costituirà per l'Istituto di previdenza un introito supplementare di CHF 17 mio.</p>
<p><sup>6</sup>Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.</p>	<p>L'attuale 1% di contributo straordinario dell'art. 12a cpv. 3 Lcpd è trasformato in contributo di risanamento e in quanto tale non sarà più conteggiato nel calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP.</p>
<p><sup>7</sup>L'Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.</p>	<p>A differenza delle disposizioni attuali fintanto che l'assicurato non sarà pensionato, sia l'assicurato stesso che il datore di lavoro continueranno a versare i contributi.</p>

## Art. 12 - Adeguamento delle pensioni al rincaro

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012.</p>	<p>Dall'1.1.2005 con l'introduzione nella Lcpd dell'art. 15a le pensioni sono state adeguate annualmente al rincaro nella misura del 50%.</p>
<p><sup>2</sup>Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.</p>	<p>L'adeguamento delle rendite al rincaro è una prestazione che deve trovare un suo finanziamento specifico. Inoltre l'unica misura per poter chiamare anche i pensionati a contribuire al risanamento dell'IPDS è quella riguardante l'adeguamento delle rendite al rincaro.</p>
<p><sup>3</sup>Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1,5% di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro</p>	<p>Si è così giunti da un lato alla proposta di sospendere l'adeguamento delle rendite al rincaro fino a che non viene raggiunto un aumento dell'indice dei prezzi al consumo del 15% e dall'altro di introdurre un finanziamento specifico per l'adeguamento, almeno parziale, delle pensioni al rincaro.</p>
<p><sup>4</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.</p>	<p>Sia l'entità del prelievo che la percentuale di adeguamento delle rendite sono di competenza dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza. L'adeguamento delle pensioni al rincaro non potrà essere superiore a quanto può essere finanziato in capitalizzazione dal contributo prelevato a questo scopo, come indica anche l'art. 6 lettera g) della Legge.</p>

## Art. 13 - Piano assicurativo

Testo proposto	Commento
<p>L'Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.</p>	<p>Secondo la cifra 1.5.9.2 del Messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008 concernente il finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico, la competenza sulla scelta del tipo di primato che l'istituto di previdenza di diritto pubblico deve adottare per il piano previdenziale della propria cassa pensioni è uno di quegli elementi fondamentali la cui definizione spetta all'ente pubblico attraverso uno specifico atto normativo. L'ente pubblico in quanto garante degli impegni della Cassa deve poter definire le principali caratteristiche dell'istituto di previdenza per far sì che i suoi impegni non superino determinati limiti.</p> <p>L'adozione di un piano previdenziale in primato dei contributi è stato avallato dalla Commissione della CPDS il 18 giugno 2009.</p>

## Art. 14 - Principi di gestione del patrimonio

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il patrimonio dell'Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell'art. 71 LPP e 49 e seg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.</p> <p><sup>2</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.</p>	<p>L'art. 14 ha una portata essenzialmente declamatoria essendo la materia regolata dall'art. 71 LPP e 49 e seg. OPP2. Considerata l'importanza centrale della gestione del patrimonio nell'ambito del 2° pilastro si è comunque ritenuto di riservare almeno un articolo sui principi di gestione del patrimonio anche nella nuova Legge.</p> <p>L'IPDS già dispone di un Regolamento sugli investimenti, approvato dalla Commissione, che disciplina i dettagli della strategia di investimento che comunque dovranno essere adattati da parte dell'Organo supremo dell'IPDS alla riforma strutturale della LPP approvata dalla Camere federali il 19 marzo 2010.</p>

## Capitolo quarto - Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

### Art. 15 - Capitalizzazione parziale

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall'art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.</p>	<p>Il cpv. 1 rimanda all'art. 72a e seguenti LPP che definisce il sistema della capitalizzazione parziale che l'Istituto di previdenza adotterà anche per il futuro. L'art. 72a cpv. 1 LPP precisa che per poter applicare il sistema della capitalizzazione parziale (in deroga al sistema della capitalizzazione integrale) occorre il consenso dell'Autorità di vigilanza che lo accorderà sulla base di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l'equilibrio finanziario. Concretamente il piano di finanziamento dovrà dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli impegni nei confronti dei pensionati sono integralmente coperti;</li> <li>- il grado di copertura globale e il grado di copertura verso gli assicurati attivi è mantenuto al suo valore iniziale;</li> <li>- il grado di copertura globale deve essere almeno dell'80%;</li> <li>- qualsiasi aumento delle prestazioni è integralmente finanziato mediante capitalizzazione</li> </ul> <p>Le modifiche alla LPP sono state messe in vigore dal Consiglio federale con l'1.1.2012 data alla quale l'IPDS aveva un grado di copertura inferiore all'80% per cui non può adottare il sistema della capitalizzazione parziale sulla base dell'art. 72a cpv. 1, ma unicamente sulla base della disposizione transitoria c della modifica del 17 dicembre 2010. Il cpv. 1 della disposizione transitoria c prevede un lasso di tempo di 40 anni (a partire dall'1.1.2012) per raggiungere il grado di copertura minimo dell'80%. Inoltre ogni 5 anni deve essere sottoposto all'Autorità di vigilanza un piano di finanziamento che comprovi il raggiungimento entro il 31.12.2051 del grado di copertura dell'80% e il mantenimento del valore iniziale del grado di copertura globale e del grado di copertura per gli assicurati attivi.</p>

<p><sup>2</sup>L'Istituto di previdenza ha l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051.</p>	<p>Il cpv. 2 evidenzia che il piano di risanamento dell'IPDS è teso a raggiungere il grado di copertura dell'85% al 31.12.2051, quindi un grado di copertura superiore al minimo richiesto dalla LPP che prescrive per quella data il raggiungimento del grado di copertura minimo dell'80%. L'obiettivo dell'85% di grado di copertura è da intendere come un margine di sicurezza per rapporto all'obiettivo minimo richiesto dalla LPP.</p>
---	--

#### Art. 16 - Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31.12.2051 il Cantone versa l'importo di fr. 477'600'000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.</p>	<p>Il cpv. 1 dell'art 16 indica l'entità della ricapitalizzazione a carico del Cantone che è stata determinata dal perito e che unitamente alle altre misure di risanamento permetterà di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051. Per trasparenza si è suddiviso la remunerazione del 3,5% assicurata alla CPDS sul debito residuo nella parte corrispondente all'interesse di mercato e in un contributo supplementare. Le quote annue saranno 39 (dal 2013 al 2051) perché il periodo di quarant'anni previsto per il risanamento dalla LPP è già iniziato con il 2012 mentre il risanamento della CPDS prenderà avvio a partire dal 2013. La tabella con la ripartizione della quota annua di interessi e rimborso, senza considerare l'apporto di immobili, è allegata al presente messaggio (allegato 2).</p>
<p><sup>2</sup>Le modalità di versamento dell'importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall'Organo supremo dell'Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.</p>	<p>La competenza per la definizione degli accordi attuativi del versamento dell'importo di ricapitalizzazione all'IPDS è lasciata al Consiglio di Stato.</p>
<p><sup>3</sup>Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. 477'600'000.00. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.</p>	<p>Il Cantone iscriverà l'importo della ricapitalizzazione di fr. 477,6 mio al passivo del bilancio e importo corrispondente sarà registrato all'attivo e quindi successivamente ammortizzato. In questo modo sarà possibile diluire l'onere della ricapitalizzazione dell'IPDS sul conto d'esercizio del Cantone.</p>
<p><sup>4</sup>Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l'Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.</p>	<p>Il Cantone potrà ricapitalizzare l'IPDS anche apportando dei beni immobili, alle condizioni che dovranno essere concordate con l'organo supremo dell'IPDS. In questo modo il Cantone potrebbe, almeno in parte, ricapitalizzare l'IPDS senza aumentare l'indebitamento verso i terzi.</p>

## Art. 17 - Garanzia dello Stato

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:</p> <p>a) prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;</p> <p>b) prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;</p> <p>c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.</p> <p><sup>2</sup>La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.</p> <p><sup>3</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.</p>	<p>L'art. 17 riprende l'art. 72c LPP che prescrive che la garanzia dello Stato corrisponde al disavanzo tecnico risultante sulla base dei gradi di copertura iniziali. Se i gradi di copertura iniziali non sono mantenuti, la parte di patrimonio mancante non è coperta dalla garanzia dell'ente pubblico. Infatti se il grado di copertura dovesse scendere al di sotto dei gradi di copertura iniziali e se questo non fosse da mettere in relazione con un caso di liquidazione parziale, non si potrebbe far valere la garanzia dello Stato, bensì bisognerebbe far ricorso alle misure di risanamento supplementari previste dall'art. 72e LPP. Le prestazioni la cui copertura è garantita dallo Stato riguardano anche la parte sopra obbligatoria e non si limitano alle prestazioni minime LPP.</p> <p>La garanzia dello Stato è una delle condizioni obbligatorie secondo l'art. 72a cpv. 1 LPP per poter applicare il sistema della capitalizzazione parziale.</p> <p>Per quanto riguarda la lettera b rileviamo che il Regolamento sulla liquidazione parziale, approvato dall'autorità di vigilanza il 2 febbraio 2010, già copre questa eventualità. Se quindi dovesse verificarsi un caso di liquidazione parziale dovuta all'uscita dall'Istituto di previdenza il versamento del Cantone che la LPP prevede a titolo di garanzia, già sarebbe versato in applicazione del Regolamento sulla liquidazione parziale.</p> <p>Il Regolamento sulla liquidazione parziale prevede che il datore di lavoro in caso di uscita dall'IPDS di un numero prestabilito di assicurati a seguito di ristrutturazione o di riorganizzazione, versi all'IPDS la differenza tra il 100% e il grado di copertura effettivo della prestazione di libero passaggio versata al nuovo istituto di previdenza.</p> <p>Il Regolamento sulla liquidazione parziale concerne anche gli enti esterni affiliati all'IPDS che pure devono farsi carico, se si verifica un caso di liquidazione parziale, del disavanzo tecnico relativo alle prestazioni di libero passaggio versate dall'IPDS.</p> <p>Il cpv. 2 riprende l'art. 72c cpv. 2 LPP.</p> <p>Trattandosi di un Regolamento che potrà in futuro assumere sempre maggiore importanza in relazione alla garanzia dello Stato si è ritenuto di menzionarlo espressamente anche se la CPDS lo ha già emanato nel 2010.</p>



Capitolo quinto - Organizzazione dell'Istituto di previdenza  
 Art. 18 - L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup> L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.</p> <p><sup>2</sup> Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d'ufficio dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.</p> <p><sup>3</sup> L'Organo supremo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza.</p>	<p>Si ritiene necessario prevedere un unico organo decisionale al quale, come vuole la LPP, competerà la gestione sia previdenziale sia patrimoniale dell'Istituto di previdenza.</p> <p>L'Organo supremo diventerà quindi un organo decisionale a tutti gli effetti ciò che porta a preferire un gremio relativamente ridotto nel numero ma con competenze consolidate. L'organo supremo così come proposto prevede un numero relativamente contenuto di membri ma comunque di numero superiore all'attuale Comitato della Cassa. L'organo supremo della Cassa che attualmente prevede 20 membri con un Comitato per la gestione degli affari correnti di 6 membri sarebbe ridotto ad un organo unico di 10 membri.</p> <p>L'Organo supremo con un numero ridotto di membri potrà essere convocato a ritmo mensile o anche più frequentemente e potrà più facilmente essere formato da persone con buone conoscenze nel settore.</p> <p>Per le modalità di designazione della presidenza, del voto dell'organo paritetico e della procedura da seguire in caso di parità (attualmente disciplinata dall'art. 42 cpv.3, 6 e 7 Lcpd) l'IPDS emanerà le necessarie disposizioni.</p> <p>Per quanto riguarda la presidenza dell'organo paritetico si rileva che secondo l'art. 51 cpv. 3, secondo e terzo periodo, LPP "La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza."</p> <p>La presidenza potrebbe quindi ad esempio essere attribuita sempre ad un rappresentante del datore di lavoro o degli assicurati se lo decidesse l'organo paritetico.</p> <p>A titolo di esempio per quanto riguarda la presidenza della Commissione l'art. 42 cpv. 3 Lcpd prevede quanto segue:</p> <p>"La Commissione nomina ogni due anni il suo presidente e il vicepresidente, scelti alternativamente tra i rappresentanti del Cantone e quelli degli assicurati."</p>

## Art. 19 - Competenze dell'Organo supremo

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup> L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.</p>	<p>Il cpv. 1 descrive in termini generali le competenze dell'Organo supremo.</p>
<p><sup>2</sup> Le competenze dell'Organo supremo sono quelle previste dall'art. 51a cpv. 2 LPP.</p>	<p>Le competenze dell'Organo supremo sono elencate all'art. 51a cpv. 1 LPP, che riportiamo qui di seguito:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. definisce il sistema di finanziamento;</li> <li>b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;</li> <li>c. emana e modifica i regolamenti;</li> <li>d. allestisce e approva il conto annuale;</li> <li>e. fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;</li> <li>f. definisce l'organizzazione;</li> <li>g. organizza la contabilità;</li> <li>h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;</li> <li>i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;</li> <li>j. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;</li> <li>k. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;</li> <li>l. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;</li> <li>m. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;</li> <li>n. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;</li> <li>o. definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.</li> </ul> <p>....</p>

Capitolo sesto - Controversie e pretese in materia di responsabilità  
 Art. 20 - Rimedi giuridici

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.</p> <p><sup>2</sup>Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.</p> <p><sup>3</sup>Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.</p>	<p>In materia di previdenza l'Istituto di previdenza non è abilitato a prendere decisioni, ma può unicamente emanare determinazioni che rappresentano semplicemente una presa di posizione di parte. Nella misura in cui questa determinazione non è condivisa, l'assicurato può rivolgersi al Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante petizione (azione diretta).</p> <p>Tenuto conto delle nuove competenze assegnate al Consiglio di amministrazione si è reso necessario il disciplinamento della procedura in caso di decisioni di carattere amministrativo. In questo caso l'Istituto è abilitato a emanare decisioni che possono essere contestate davanti al Tribunale cantonale amministrativo.</p>

Art. 21 - Responsabilità

Testo proposto	Commento
<p>Le responsabilità degli Organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.</p>	<p>Nell'ambito della riforma strutturale sono state definite in modo ancora più esplicito le responsabilità degli Organi direttivi. Nel testo proposto viene inserito il rimando alla disposizione federale, rinunciando di conseguenza ad esplicitare le singole disposizioni.</p>

Capitolo settimo - Disposizioni transitorie e finali  
 Art. 22 - Abrogazione, norme transitorie

Testo proposto	Commento
<p>La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell'Allegato.</p>	<p>Con la disposizione proposta viene abrogata la legge del 14.09.1976, ad eccezione delle norme transitorie che sono mantenute in vigore tramite l'Allegato alla legge stessa.</p>

Art. 23 - Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Con la sua costituzione l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.</p> <p><sup>2</sup>L'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.</p>	<p>Con l'abrogazione dell'attuale legge sulla Cassa pensioni e l'introduzione della nuova legge che prevede il cambiamento del nome da Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, deve essere prevista una specifica disposizione che prevede la continuazione dell'attività a cura del nuovo Istituto.</p> <p>In virtù del principio stabilito al cpv. 1, l'Istituto di previdenza si assume ovviamente attivi e passivi della Cassa pensioni al 1 gennaio 2013.</p>

Art. 24 - Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013

Testo proposto	Commento																													
<p><sup>1</sup>I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.</p> <p><sup>2</sup>Gli eventi coperti dall'Istituto di previdenza che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.</p> <p><sup>3</sup>Al 1 gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4,5,6,7,8, 9 e 10 della presente norma transitoria.</p> <p><sup>4</sup>Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno.</p> <p><sup>5</sup>L'importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni Lcpd e Rcpd in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1 gennaio 2013 sono i seguenti:</p>	<p>I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati.</p> <p>Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data.</p> <p>Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012.</p> <p>Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a partire dal 1° gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l'assicurato chiederà il pensionamento.</p>																													
<p>a) finanziamento dei datori di lavoro</p>	<p>Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l'onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012.</p>																													
<table border="1" data-bbox="253 1249 771 1633"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Età di pensionamento</th> <th colspan="2">Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI</th> </tr> <tr> <th>Uomini</th> <th>Donne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td> <td>5.96</td> <td>5.256</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>5.216</td> <td>4.471</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>4.441</td> <td>3.655</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>3.632</td> <td>2.802</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>2.788</td> <td>1.911</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>1.904</td> <td>0.978</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>0.976</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI		Uomini	Donne	58	5.96	5.256	59	5.216	4.471	60	4.441	3.655	61	3.632	2.802	62	2.788	1.911	63	1.904	0.978	64	0.976	0				
Età di pensionamento		Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI																												
	Uomini	Donne																												
58	5.96	5.256																												
59	5.216	4.471																												
60	4.441	3.655																												
61	3.632	2.802																												
62	2.788	1.911																												
63	1.904	0.978																												
64	0.976	0																												

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.35734	0.33402
59	0.31841	0.28999
60	0.27624	0.24199
61	0.23041	0.18957
62	0.18047	0.13219
63	0.12587	0.06923
64	0.06596	

<sup>6</sup>Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio modificano l'importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

<sup>7</sup>L'importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell'importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età	Uomini		Donne	
	Vecchiaia	Vedovile	Vecchiaia	Vedovile
60	13.796	3.418	15.008	0.142
61	13.448	3.474	14.692	0.132
62	13.099	3.526	14.375	0.122
63	12.748	3.572	14.053	0.111
64	12.394	3.613	13.731	0.101
65	12.037	3.648	13.403	0.091
66	11.677	3.679	13.072	0.080
67	11.313	3.704	12.734	0.071
68	10.948	3.720	12.388	0.062
69	10.581	3.732	12.037	0.054
70	10.211	3.736	11.677	0.047

<sup>8</sup>Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Si specificano i casi in cui l'importo garantito secondo i cpv. 4 e 5 possono essere modificati a partire dal 1° gennaio 2013.

Viene data la garanzia della possibilità di capitalizzazione dell'importo acquisito al 31 dicembre 2012, secondo la specifica tabella.

Al cpv. 8 si riprende il principio della capitalizzazione delle rendite di poco conto, d'altra parte garantito anche nel nuovo piano.

Età	Uomini		Donne	
	(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)	(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)
60	4.441	3.655	2.805	
61	3.632	2.802	1.912	
62	2.788	1.911	0.979	
63	1.904	0.978	0.000	
64	0.976	0.000		
65	0.000			

<sup>9</sup>Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l'importo stabilito viene adeguato all'evoluzione della rendita AVS/AI massima.

<sup>10</sup>Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi. L'avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza.

<sup>11</sup>Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all'Istituto di previdenza, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l'assicurazione indipendentemente dall'attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l'Istituto di previdenza.

<sup>12</sup>Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

<sup>13</sup>La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Organo supremo. In applicazione dello Statuto dell'Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l'elezione dell'Organo supremo.

<sup>14</sup>L'Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene adeguato all'adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.

Viene mantenuta la garanzia dell'esonero per questi assicurati che nel vecchio diritto sono stati esonerati dal pagamento del contributo. Considerato che per questi assicurati l'importo della pensione non verrà più aumentato (40 anni al 100% di contribuzione) questa garanzia è giustificata. L'esonero vale anche per il datore di lavoro.

Si è reso necessario prevedere questa norma transitoria per mantenere il diritto di affiliazione per gli assicurati individuali al 31 dicembre 2012, indipendentemente che svolgono un'attività indipendente o dipendente, perché il nuovo diritto prevede il mantenimento dell'assicurazione solo per quelli che hanno attività indipendente. Questa modifica si è resa necessaria per rendere congruente la disposizione cantonale con quella federale sul libero passaggio (LFLP).

Questa disposizione transitoria si giustifica col fatto che al 1° gennaio 2013 si dovrà ricalcolare la riserva matematica dei pensionati a valuta 31 dicembre 2012.

Al fine di garantirne la gestione ordinaria e la preparazione del nuovo ordinamento, e della nuova organizzazione, è necessario prevedere una norma transitoria che mantiene in carica gli attuali Organi direttivi sino all'entrata in funzione di quelli nuovi.

Con le nuove disposizioni che entrano in vigore al 1° gennaio 2013 si rende necessaria la formalizzazione dell'assunzione da parte dell'Istituto di previdenza dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti.

Art. 25 - Entrata in vigore

Testo proposto	Commento
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino Ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ed entra in vigore al 1 gennaio 2013.	La presente legge entrerà in vigore, riservate le decisioni del Gran Consiglio e ovviamente i termini di referendum, al più presto il 1° gennaio 2013.

Allegato

Disposizioni transitorie della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976

Data d'entrata in vigore delle norme transitorie	Commento
Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1976 e dal 1° novembre 1976. Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° luglio 1985. Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° gennaio 1989. Disposizioni in vigore dal 1° novembre 1976. Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1985. Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1988. Disposizioni in vigore dal 13 marzo 1991. Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1995. Disposizioni in vigore dal 1° ottobre 2000. Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2005.	Queste norme transitorie vigenti al 31 dicembre 2012 devono essere mantenute in vigore a tempo indeterminato, perché riguardano i diritti acquisiti dei beneficiari di prestazioni, rispettivamente degli assicurati. Una loro abrogazione in concreto comporterebbe una modifica delle prestazioni al ribasso che non è ammessa dal diritto nell'ambito della previdenza professionale.

## **7. COMMENTO ALLE ALTRE MODIFICHE DI LEGGE E DISEGNO DI LEGGE CHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA, DEVONO ESSERE MODIFICATE, E COMMENTO DEI SINGOLI ARTICOLI**

### **7.1 Modifiche di legge**

Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963.

Al capitolo III la Legge prevede le misure di previdenza in favore dei membri del Consiglio di Stato, i quali non sono affiliati all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato. Tuttavia per stabilire determinate prestazioni è previsto il rinvio alle disposizioni vigenti per gli affiliati all'Istituto di previdenza. Considerato che gli aspetti legati alla copertura previdenziale non sono più contenuti nella legge ma nel Regolamento dell'Istituto è necessario adeguare il relativo rinvio alle disposizioni applicabili. Di conseguenza si propone dal lato formale di modificare gli articoli che entrano in considerazione e precisamente gli art. 13 cpv. 2, 16 cpv. 1 e 20. Dal profilo sostanziale non vi è alcun cambiamento.

Analogo aggiornamento deve essere eseguito per le leggi che seguono.

Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

Il riferimento contenuto nell'art. 80 cpv. 4 deve essere adeguato al nuovo Ordinamento giuridico dell'Istituto di previdenza. Si tratta di una modifica formale.

Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

Il riferimento contenuto nell'art. 10a cpv. 3 deve essere adeguato al nuovo Ordinamento giuridico dell'Istituto di previdenza. Si tratta di una modifica formale.

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

I riferimenti contenuti nell'art. 9, art. 56 cpv. 1, 61 cpv. 2 e 64 devono essere adeguati al nuovo Ordinamento giuridico dell'Istituto di previdenza. Si tratta di modifiche formali.

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

I riferimenti contenuti nell'art. 4 cpv. 4, art. 18 cpv. 3 e 23 cpv. 3, devono essere adeguati al nuovo Ordinamento giuridico dell'Istituto di previdenza. Si tratta di modifiche formali.

### **7.2 Modifiche decreti legislativi**

Decreto legislativo concernente le norme transitorie contenute nella Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, in vigore al 31 dicembre 2012

L'attuale Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 contiene tutta una serie di norme transitorie, conseguenti alle modifiche legislative che si sono succedute nel tempo, previste a garanzia dei diritti acquisiti a favore dei beneficiari di rendita e delle aspettative a favore degli assicurati attivi. Con l'abrogazione dell'attuale legge, anche queste norme transitorie verrebbero abrogate creando una situazione contraria ad uno dei principi fondamentali del diritto e della giurisprudenza in materia di previdenza professionale, secondo il quale una pensione versata non può in nessun caso essere ridotta. Per evitare questa situazione non congruente viene quindi proposto questo Decreto legislativo con valenza illimitata nel tempo. Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985



Con questo decreto legislativo, a contare dal 31 dicembre 1985 i magistrati sono stati riammessi alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e sono state disciplinate le relative modalità di riammissione e di ripartizione degli oneri finanziari fra lo stato e la Cassa pensioni.

Con questa proposta di modifica legislativa non viene cambiato nulla dal profilo sostanziale, ma si procede unicamente ad adeguare i relativi riferimenti giuridici al nuovo Ordinamento dell'Istituto di previdenza.

## **8. I DISEGNI DI LEGGE**

### **8.1 Disegno di Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato**

#### **INDICE**

<u>Capitolo primo:</u>	Disposizioni generali
	<b>Art. 1</b> Scopo
	<b>Art. 2</b> Forma giuridica
	<b>Art. 3</b> Prestazioni dell'Istituto di previdenza
	<b>Art. 4</b> Datori di lavoro affiliati e persone assicurate
	<b>Art. 5</b> Inizio e fine dell'assicurazione
<u>Capitolo secondo:</u>	Prestazioni dell'Istituto di previdenza
	<b>Art. 6</b> Prestazioni
	<b>Art. 7</b> Età del pensionamento
	<b>Art. 8</b> Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
<u>Capitolo terzo:</u>	Proventi dell'Istituto di previdenza
	<b>Art. 9</b> Proventi dell'Istituto di previdenza
	<b>Art. 10</b> Stipendio assicurato
	<b>Art. 11</b> Contributi ordinari straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione
	<b>Art. 12</b> Adeguamento delle pensioni al rincaro
	<b>Art. 13</b> Piano assicurativo
	<b>Art. 14</b> Principi di gestione del patrimonio
<u>Capitolo quarto:</u>	Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale
	<b>Art. 15</b> Capitalizzazione parziale
	<b>Art. 16</b> Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone
	<b>Art. 17</b> Garanzia dello Stato
<u>Capitolo quinto:</u>	Organizzazione dell'Istituto di previdenza
	<b>Art. 18</b> L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza
	<b>Art. 19</b> Competenze dell'Organo supremo
<u>Capitolo sesto:</u>	Controversie e pretese in materia di responsabilità
	<b>Art. 20</b> Rimedi giuridici
	<b>Art. 21</b> Responsabilità
<u>Capitolo settimo:</u>	Disposizioni transitorie e finali
	<b>Art. 22</b> Abrogazione
	<b>Art. 23</b> Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
	<b>Art. 24</b> Norma transitoria in vigore dal 1 gennaio 2013
	<b>Art. 25</b> Entrata in vigore
	<b>Allegato:</b> Norme transitorie in vigore al 31 dicembre 2012

**Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato**  
(del....)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile

**decreta:**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

<b>Scopo</b>	<b>Art. 1</b> <sup>1</sup> È costituito l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.
<b>Forma giuridica</b>	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> L'Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona. <sup>2</sup> L'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale. <sup>3</sup> L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.
<b>Prestazioni dell'Istituto di previdenza</b>	<b>Art. 3</b> L'Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).
<b>Datori di lavoro affiliati e persone assicurate</b>	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge. <sup>2</sup> Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione, con l'accordo preventivo del Consiglio di Stato: a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990; b) i Comuni e altri enti di diritto pubblico; c) gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un'esplicita disposizione di legge. <sup>3</sup> In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza. <sup>4</sup> Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinati dall'Istituto di previdenza.

**Inizio e fine  
dell'assicurazione**

**Art. 5**

<sup>1</sup>L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

<sup>2</sup>L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d'impiego.

<sup>3</sup>Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l'invalidità e il decesso.

<sup>4</sup>L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

Capitolo secondo  
**Prestazioni dell'Istituto di previdenza**

**Prestazioni**

**Art. 6**

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio.

**Età del  
pensionamento**

**Art. 7**

<sup>1</sup>L'età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

<sup>2</sup>Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati all'Istituto di previdenza secondo l'art. 4 cpv. 2.

**Supplemento  
sostitutivo della  
rendita AVS/AI**

**Art. 8**

<sup>1</sup>I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

<sup>2</sup>Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro.

<sup>3</sup>Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell'Istituto.

Capitolo terzo  
**Proventi dell'Istituto di previdenza**

**Proventi dell'Istituto di previdenza**

**Art. 9**

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

**Stipendio assicurato**

**Art. 10**

<sup>1</sup>Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita massima AVS/AI.

<sup>2</sup>Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell'AVS/AI.

<sup>3</sup>Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base al massimo della classe B della legge stipendi.

<sup>4</sup>L'Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

**Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione**

**Art. 11**

<sup>1</sup>L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

<sup>2</sup>Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11,6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

<sup>3</sup>Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

<sup>4</sup>Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.

<sup>5</sup>Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.

<sup>6</sup>Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.

<sup>7</sup>L'Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.

**Adeguamento  
delle pensioni  
al rincaro**

**Art. 12**

<sup>1</sup>L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012.

<sup>2</sup>Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

<sup>3</sup>Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1.5% di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

<sup>4</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.

**Piano assicurativo**

**Art. 13**

L'Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

**Principi di gestione  
del patrimonio**

**Art. 14**

<sup>1</sup>Il patrimonio dell'Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell'art. 71 LPP e 49 e seg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

<sup>2</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Capitolo quarto

**Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale**

**Capitalizzazione  
parziale**

**Art. 15**

<sup>1</sup>L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall'art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.

<sup>2</sup>L'Istituto di previdenza ha l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051.

**Ricapitalizzazione  
dell'Istituto di  
previdenza a carico  
del Cantone**

**Art. 16**

<sup>1</sup>Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31.12.2051 il Cantone versa l'importo di fr. 477'600'000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

<sup>2</sup>Le modalità di versamento dell'importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall'Organo supremo dell'Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. 477'600'000.00. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.

<sup>4</sup>Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l'Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

#### **Garanzia dello Stato**

##### **Art. 17**

<sup>1</sup>Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:

- a) prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;
- b) prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;
- c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

<sup>2</sup>La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

<sup>3</sup> L'organo supremo dell'Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

#### Capitolo quinto

#### **Organizzazione dell'Istituto di previdenza**

#### **L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza**

##### **Art. 18**

<sup>1</sup> L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

<sup>2</sup>Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d'ufficio dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

<sup>3</sup>L'Organo supremo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza.

#### **Competenze dell'Organo supremo**

##### **Art. 19**

<sup>1</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

<sup>2</sup>Le competenze dell'Organo supremo sono quelle previste dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Capitolo sesto  
**Controversie e pretese in materia di responsabilità**

**Rimedi giuridici**

**Art. 20**

<sup>1</sup>Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

<sup>2</sup>Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

**Responsabilità**

**Art. 21**

Le responsabilità degli organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo settimo  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Abrogazione**

**Art. 22**

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell'Allegato.

**Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato**

**Art. 23**

<sup>1</sup>Con la sua costituzione l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

<sup>2</sup>L'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

**Norma transitoria  
In vigore dal  
1 gennaio 2013**

**Art. 24**

<sup>1</sup>I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

<sup>2</sup>Gli eventi coperti dall'Istituto di previdenza che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

<sup>3</sup>Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

<sup>4</sup>Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno.

<sup>5</sup>L'importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a) finanziamento dei datori di lavoro

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	5.96	5.256
59	5.216	4.471
60	4.441	3.655
61	3.632	2.802
62	2.788	1.911
63	1.904	0.978
64	0.976	0

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.35734	0.33402
59	0.31841	0.28999
60	0.27624	0.24199
61	0.23041	0.18957
62	0.18047	0.13219
63	0.12587	0.06923
64	0.06596	

<sup>6</sup>Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio modificano l'importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

<sup>7</sup>L'importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%. I tassi di conversione per la capitalizzazione dell'importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età	Uomini		Donne	
	Vecchiaia	Vedovile	Vecchiaia	Vedovile
60	13.796	3.418	15.008	0.142
61	13.448	3.474	14.692	0.132
62	13.099	3.526	14.375	0.122
63	12.748	3.572	14.053	0.111
64	12.394	3.613	13.731	0.101
65	12.037	3.648	13.403	0.091
66	11.677	3.679	13.072	0.080
67	11.313	3.704	12.734	0.071
68	10.948	3.720	12.388	0.062
69	10.581	3.732	12.037	0.054
70	10.211	3.736	11.677	0.047



<sup>8</sup>Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7. In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età	Uomini	Donne	
		(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)
60	4.441	3.655	2.805
61	3.632	2.802	1.912
62	2.788	1.911	0.979
63	1.904	0.978	0.000
64	0.976	0.000	
65	0.000		

<sup>9</sup>Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l'importo stabilito viene adeguato all'evoluzione della rendita AVS/AI massima.

<sup>10</sup>Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi. L'aver di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto.

<sup>11</sup>Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all'Istituto di previdenza, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l'assicurazione indipendentemente dall'attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l'Istituto di previdenza.

<sup>12</sup>Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

<sup>13</sup>La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell'Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l'elezione dell'organo supremo.

<sup>14</sup>L'Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

## **Entrata in vigore**

### **Art. 25**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.

## **Allegato**

Disposizioni transitorie della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976.

### **Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1976 e dal 1° novembre 1976**

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo la nuova legge.

<sup>2</sup> I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate con l'entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.

<sup>3</sup> Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore sono regolati secondo le nuove norme di legge.

<sup>4</sup> L'assicurato alla Cassa pensioni al momento dell'entrata in vigore della legge ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al 40% dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di assicurazione. La pensione aumenta dell'1% dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60%.

<sup>5</sup> Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati all'entrata in vigore della legge, non possono essere inferiori al:

40% per la vedova;

10% per ogni orfano, massimo 30%;

5% per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completa AVS/AI, al massimo 25%;

10% per ogni figlio minore non ammesso al diritto di percepire la rendita completa AI, massimo 30%.

<sup>6</sup> Per le pensioni iniziate prima del 1° gennaio 1973, rivalutate della tredicesima mensilità secondo l'art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in:

CHF 900.-- per pensionati d'invalidità e vecchiaia;

CHF 160.-- per ogni orfano;

CHF 600.-- per la vedova;

CHF 320.-- per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.

<sup>7</sup> Le pensioni pagate all'entrata in vigore della legge ma iniziate prima del 1° settembre 1964 sono rivalutate come segue:

pensionati sino al 1° gennaio 1955 = 35%

pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1° luglio 1962 = 12%

pensionati dal 2 luglio 1962 al 1° settembre 1964 = 8%

### **Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° luglio 1985**

<sup>8</sup> Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate dell'1% con le seguenti modalità:

a) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;

b) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 30 giugno 1985;

c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali (vedi lett. a).

## **Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° gennaio 1989**

<sup>9</sup> Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1988 del 2% e aggiungendo un supplemento fisso calcolato sulla base di un importo di CHF 600.-- in modo proporzionale alla percentuale di rendita;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione, in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b)

<sup>10</sup> Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1990 del 3%;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).

## **Disposizioni in vigore dal 1° novembre 1976**

<sup>1</sup> Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all'assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dall'entrata in vigore della legge, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l'art. 5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l'età di 50 anni.

<sup>2</sup> Per gli impiegati sinora iscritti all'assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.

<sup>3</sup> Gli anni pagati all'assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell'assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.

<sup>4</sup> Se il contributo all'assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo l'art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a contare dalla data d'iscrizione all'assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data d'iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.

<sup>5</sup> Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni all'entrata in vigore della legge secondo le nuove norme, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l'affiliazione secondo l'art. 7 della legge 9 luglio 1963.

### **BU 1985, 71 (18 dicembre 1984) - disposizioni in vigore dal 1 gennaio 1985**

<sup>1</sup>I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modificazioni.

<sup>2</sup>Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modificazioni, sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

<sup>3</sup>I conti bloccati al 31.12.1984 presso la Banca dello Stato, possono essere liquidati in contanti su richiesta dell'avente diritto, secondo l'art. 7 cpv. 6 della presente legge.

<sup>4</sup>Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale acquisto di anni di assicurazione.

### **BU 1985, 302 (10 giugno 1985) - disposizioni in vigore dal 1 luglio 1985**

Il datore di lavoro si assume l'onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell'aumento determinato dall'entrata in vigore della presente modificazione.

Il finanziamento unico è pari all'1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985.

### **BU 1987, 323 (19 ottobre 1987) - disposizioni in vigore dal 1 gennaio 1988**

Il capitale depositato presso lo Stato al 31 dicembre 1987 viene diviso in una serie di quote di prestito con interesse annuo del 5%, con scadenze scaglionate e concordate dalla Commissione amministrativa e dal Consiglio di Stato.

### **BU 1991, 150 (13 marzo 1991) - disposizioni in vigore dal 13 marzo 1991**

Il diritto previgente resta applicabile se il decesso dell'assicurato o del pensionato è intervenuto prima dell'entrata in vigore della presente modificazione.

### **BU 1995, 79 (20 dicembre 1994) - disposizioni in vigore dal 1 gennaio 1995**

#### **C1.**

<sup>1</sup>I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

<sup>2</sup>Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

<sup>3</sup>Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

#### **C2.**

<sup>1</sup>Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni.

<sup>2</sup>Le pensioni di invalidità e decesso e i relativi supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione possibile a 65 anni; tale periodo non può superare i 40 anni.

<sup>3</sup>In caso di pensionamento anticipato, per ogni mese di anticipo rispetto al compimento dei 60 anni, il tasso di rendita della pensione di vecchiaia è diminuito di 0,125 punti (1,5% all'anno). La rendita risultante viene inoltre ridotta dello 0,4% per ogni mese di anticipo. Il supplemento sostitutivo delle rendite AVS/AI è ridotto dello 0,20833% per ogni mese di anticipo (1/40 per ogni anno).

<sup>4</sup>Per le prestazioni di libero passaggio degli attuali assicurati fanno stato le prestazioni assicurate secondo il cpv. 2; il periodo di assicurazione possibile è quello conseguito al momento dell'uscita dalla cassa senza rivalutazione. Tali periodi sono al massimo di 40 anni.

<sup>5</sup>I prelievi anticipati causano una riduzione proporzionale della nuova durata di assicurazione possibile.

<sup>6</sup>La quota di coordinamento per il calcolo del loro stipendio assicurato è pari ai 2/3 della rendita semplice massima AVS.

### **C3.**

Gli attuali assicurati con meno di venti anni compiuti vengono assicurati secondo le nuove norme. Essi hanno diritto al rimborso dei contributi su un conto bloccato in contanti se l'importo è inferiore ai contributi personali di un anno.

### **C4.**

Per i magistrati dell'ordine giudiziario in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge è applicato il vecchio art. 22 cpv. 5 (incremento della percentuale di rendita per collocamenti a riposo oltre i 65 anni), a meno che il nuovo calcolo non risulti più favorevole.

### **C5.**

Le condizioni assicurative degli attuali assicurati esterni secondo l'art. 11 restano invariate.

### **C6.**

La Commissione amministrativa resta in carica per 6 mesi oltre l'entrata in vigore della presente modifica legislativa; entro tale termine, il Consiglio di Stato organizza l'elezione dei nuovi organi amministrativi.

## **BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) - disposizioni in vigore da 1 ottobre 2000**

A)<sup>1</sup>I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

<sup>2</sup>Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

<sup>3</sup>Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B)<sup>1</sup>Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

<sup>2</sup>Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>3</sup>Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

<sup>4</sup> In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

- nel 2000 58 anni o più;
- nel 2001 59 anni o più;
- nel 2002 60 anni o più;
- nel 2003 61 anni o più.

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

#### **BU 2004, 488 (9 novembre 2004) - disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2005**

<sup>1</sup> I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

<sup>2</sup> Gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

<sup>3</sup> A chi ha già compiuto 58 anni al momento dell'entrata in vigore della legge non si applicano le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI. Il finanziamento del supplemento sostitutivo rimane interamente a carico della Cassa.

<sup>4</sup> Il nuovo articolo 15a concernente l'adeguamento delle pensioni al rincaro si applica anche ai beneficiari di rendita alla data d'entrata in vigore della legge.

<sup>5</sup> Il supplemento sostitutivo di chi è al beneficio di una rendita alla data d'entrata in vigore della legge ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI. Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

<sup>6</sup> Il primo stipendio assicurato utile ai fini del calcolo della pensione d'invalidità a norma dell'articolo 25 cpv. 3 e 4 è lo stipendio assicurato al 31.12.2004. Per la media fanno stato gli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge e lo stipendio assicurato al 31.12.2004, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.

## 8.2 I disegni di legge relativi alle altre leggi

Disegno di

### LEGGE

**sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è così modificata:

#### **Art. 13 cpv. 2**

<sup>2</sup>Alla morte di un Consigliere di Stato pensionato, al coniuge superstite o al partner registrato superstite ed a eventuali orfani o orfani di padre e madre sono assegnate le prestazioni secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto dei dipendenti dello Stato.

#### **Art. 16 cpv. 1**

**Membri dell'Istituto  
di previdenza dei  
dipendenti dello Stato**

<sup>1</sup>Se alla carica di Consigliere di Stato viene eletto un affiliato all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, lo stesso trasferisce allo Stato la somma delle tasse e dei contributi ricevuti, senza interessi.

#### **Art. 20**

Per i casi non previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell'Istituto dei dipendenti dello Stato.

## **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il .....

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

#### **Art. 80 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Al Magistrato destituito viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto dei dipendenti dello Stato: in caso di evento a partire dai 60 anni, il Magistrato ha diritto alle prestazioni per pensionamento per limiti di età.

#### **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il .....



Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è così modificata:

#### **Art. 10a cpv. 3 e 4 (nuovo)**

<sup>3</sup>Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell'onorario assicurato presso l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d'invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all'80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto.

<sup>4</sup>Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.

#### **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il .....

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è così modificata:

#### **Art. 9**

- 3) somme di riscatto** Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato avviene mediante versamento unico al momento dell'assunzione.

#### **Art. 56 cpv. 1 e 2**

#### **A) Previdenza professionale**

<sup>1</sup>I dipendenti dello Stato sono affiliati all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato secondo le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

<sup>2</sup>Per le categorie che non sottostanno alla presente legge, nella misura in cui i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale sono dati, valgono le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

#### **Art. 61 cpv. 2**

<sup>2</sup>Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell'Istituto dei dipendenti dello Stato.

#### **Art. 64 cpv. 3**

<sup>3</sup>Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

#### **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il .....

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

#### **Art. 4 cpv. 4**

<sup>4</sup>Le indennità annuali di CHF 1'120.00 e di CHF 2'240.00 per le funzioni manuali, non soggette al rincarò, sono versate in dodici mensilità con lo stipendio mensile e sono prese in considerazione per stabilire lo stipendio assicurato conformemente a quanto previsto dal regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

#### **Art. 18 cpv. 3 e 4**

<sup>3</sup>Dal 50° al 59° anno di età compreso, il dipendente, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, ha diritto ad una rendita corrispondente all'1,5% dello stipendio assicurato presso l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato per ogni anno di servizio prestato. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d'invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all'80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

<sup>4</sup>Dal 60° anno di età sono applicabili le norme previste dal regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

#### **Art. 23 cpv. 3**

<sup>3</sup>Al dipendente affiliato all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe di diritto in caso di pensionamento per invalidità, senza diritto alla rendita AI.

#### **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il .....

### 8.3 Decreti legislativi

Disegno di

#### **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

Il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 è così modificato:

#### **Art. 4 cpv. 2, 3 e 4**

<sup>2</sup>In caso di dimissioni tali magistrati ricevono la prestazione di libero passaggio secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato per il periodo dopo il 31 dicembre 1985. Per il periodo precedente essi hanno diritto a un'indennità di liquidazione calcolata in applicazione dei tassi e delle aliquote di coordinamento previste dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore sino al 30 dicembre 1985, dell'onorario assicurato percepito durante gli anni prestati come magistrato o funzionario, senza computo di interessi. L'indennità è sottoposta ai vincoli previsti dal regolamento di previdenza dell'Istituto dei dipendenti dello Stato.

<sup>3</sup>Per i magistrati in carica al 31 dicembre 1985, l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato si assume l'onere delle prestazioni calcolate assumendo come data di affiliazione il 31 dicembre 1985.

<sup>4</sup>Gli oneri per i diritti acquisiti e le rendite non finanziati mediante contributi all'Istituto dei dipendenti dello Stato, sono assunti dallo Stato.

#### **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

.....

**Allegato1: Evoluzione del contributo supplementare del 2% sugli stipendi assicurati dal 2013 al 2051 e attualizzazione del suo valore all'1.1.2013 al tasso del 3,5%**

anno	Salari assicurati	Contributo supplementare 2% (metà anno)	Valore al 01.01.2013
2013	845'276'352	16'905'527	16'617'227
2014	840'750'981	16'815'020	15'969'336
2015	836'915'456	16'738'309	15'358'921
2016	833'637'309	16'672'746	14'781'412
2017	830'735'897	16'614'718	14'231'851
2018	829'121'310	16'582'426	13'723'856
2019	828'631'850	16'572'637	13'251'936
2020	828'972'786	16'579'456	12'809'071
2021	830'287'934	16'605'759	12'395'549
2022	831'999'983	16'640'000	12'001'071
2023	834'205'734	16'684'115	11'625'978
2024	837'113'883	16'742'278	11'271'988
2025	840'227'977	16'804'560	10'931'324
2026	844'087'885	16'881'758	10'610'185
2027	848'926'156	16'978'523	10'310'147
2028	854'179'562	17'083'591	10'023'139
2029	859'605'265	17'192'105	9'745'706
2030	865'122'834	17'302'457	9'476'580
2031	870'965'121	17'419'302	9'217'949
2032	877'063'650	17'541'273	8'968'592
2033	883'444'799	17'668'896	8'728'352
2034	890'096'064	17'801'921	8'496'682
2035	897'488'227	17'949'765	8'277'532
2036	905'870'086	18'117'402	8'072'307
2037	915'087'838	18'301'757	7'878'694
2038	925'232'210	18'504'644	7'696'651
2039	936'182'366	18'723'647	7'524'388
2040	948'126'700	18'962'534	7'362'694
2041	961'205'323	19'224'106	7'211'842
2042	975'439'474	19'508'789	7'071'149
2043	990'703'514	19'814'070	6'938'938
2044	1'006'899'469	20'137'989	6'813'890
2045	1'024'183'589	20'483'672	6'696'478
2046	1'042'624'148	20'852'483	6'586'521
2047	1'062'136'134	21'242'723	6'482'882
2048	1'082'561'888	21'651'238	6'384'109
2049	1'103'796'234	22'075'925	6'289'211
2050	1'125'750'190	22'515'004	6'197'391
2051	1'148'340'783	22'966'816	6'107'976
<b>TOTALE</b>		<b>713'859'939</b>	<b>380'140'000</b>

**Allegato 2: Ripartizione della rata fissa annua di CHF 22'631'000 per la ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza ammontante a complessivi CHF 477'570'675 nella parte rimborso e nella parte interessi al tasso del 3,5%, dal 2013 al 2051**

<b>Fine anno</b>	<b>Capitale</b>	<b>Restituzione</b>	<b>Residuo</b>	<b>Interessi</b>	<b>VERSAMENTO</b>
2013	477'570'675	5'916'026	471'654'648	16'714'974	22'631'000
2014	471'654'648	6'123'087	465'531'561	16'507'913	22'631'000
2015	465'531'561	6'337'395	459'194'165	16'293'605	22'631'000
2016	459'194'165	6'559'204	452'634'961	16'071'796	22'631'000
2017	452'634'961	6'788'776	445'846'185	15'842'224	22'631'000
2018	445'846'185	7'026'384	438'819'801	15'604'616	22'631'000
2019	438'819'801	7'272'307	431'547'494	15'358'693	22'631'000
2020	431'547'494	7'526'838	424'020'657	15'104'162	22'631'000
2021	424'020'657	7'790'277	416'230'380	14'840'723	22'631'000
2022	416'230'380	8'062'937	408'167'443	14'568'063	22'631'000
2023	408'167'443	8'345'139	399'822'303	14'285'861	22'631'000
2024	399'822'303	8'637'219	391'185'084	13'993'781	22'631'000
2025	391'185'084	8'939'522	382'245'562	13'691'478	22'631'000
2026	382'245'562	9'252'405	372'993'157	13'378'595	22'631'000
2027	372'993'157	9'576'240	363'416'917	13'054'760	22'631'000
2028	363'416'917	9'911'408	353'505'509	12'719'592	22'631'000
2029	353'505'509	10'258'307	343'247'202	12'372'693	22'631'000
2030	343'247'202	10'617'348	332'629'854	12'013'652	22'631'000
2031	332'629'854	10'988'955	321'640'899	11'642'045	22'631'000
2032	321'640'899	11'373'569	310'267'331	11'257'431	22'631'000
2033	310'267'331	11'771'643	298'495'687	10'859'357	22'631'000
2034	298'495'687	12'183'651	286'312'036	10'447'349	22'631'000
2035	286'312'036	12'610'079	273'701'957	10'020'921	22'631'000
2036	273'701'957	13'051'431	260'650'526	9'579'569	22'631'000
2037	260'650'526	13'508'232	247'142'294	9'122'768	22'631'000
2038	247'142'294	13'981'020	233'161'275	8'649'980	22'631'000
2039	233'161'275	14'470'355	218'690'919	8'160'645	22'631'000
2040	218'690'919	14'976'818	203'714'102	7'654'182	22'631'000
2041	203'714'102	15'501'006	188'213'095	7'129'994	22'631'000
2042	188'213'095	16'043'542	172'169'553	6'587'458	22'631'000
2043	172'169'553	16'605'066	155'564'488	6'025'934	22'631'000
2044	155'564'488	17'186'243	138'378'245	5'444'757	22'631'000
2045	138'378'245	17'787'761	120'590'483	4'843'239	22'631'000
2046	120'590'483	18'410'333	102'180'150	4'220'667	22'631'000
2047	102'180'150	19'054'695	83'125'456	3'576'305	22'631'000
2048	83'125'456	19'721'609	63'403'847	2'909'391	22'631'000
2049	63'403'847	20'411'865	42'991'981	2'219'135	22'631'000
2050	42'991'981	21'126'281	21'865'700	1'504'719	22'631'000
2051	21'865'700	21'865'700	0	765'300	22'631'000
2052					
	<b>TOTALE</b>	<b>477'570'675</b>		<b>405'038'325</b>	<b>882'609'000</b>

## **ALLEGATI PER INFORMAZIONE:**

### **L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA AI SENSI DELL'ART. 51a LPP È UNA DECISIONE DI COMPETENZA DEL FUTURO ORGANO SUPREMO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA**

#### **1. COMMENTO AL PROGETTO DI STATUTO E AL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI PREVIDENZA**

Come spiegato al punto 1.3 la modifica della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità entrata in vigore al 1 gennaio 2012 prevede un importante cambiamento nell'ambito delle responsabilità istituzionali, con una diversa ripartizione delle competenze fra il datore di lavoro e l'Istituto di previdenza, con l'attribuzione di gran parte dei compiti all'Organo supremo. Questo ha reso necessario un diverso disciplinamento giuridico, con la proposta di una nuova legge quadro, di uno Statuto e del relativo Regolamento.

Per evitare di ripeterci nelle considerazioni ci limitiamo ad evidenziare alcuni aspetti di competenza specifica dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza che non sono stati trattati in altri punti del presente messaggio, rimandando per il resto al punto 1.3 e seguenti.

Per quanto riguarda lo Statuto segnaliamo in particolare gli aspetti legati alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione, la competenza di quest'ultimo Organo nella gestione del personale, le modalità di voto e le procedure concernenti le decisioni.

Per il Regolamento dell'Istituto di previdenza non si entra nel merito degli articoli che trattano il piano assicurativo perché gli stessi sono spiegati diffusamente nel messaggio nei vari punti.

#### **1.1 IL PROGETTO DI STATUTO**

Capitolo secondo - Organizzazione dell'Istituto di previdenza  
Art. 3 - Organi

Testo proposto	Commento
Gli Organi dell'Istituto di previdenza sono: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) la Direzione; 3) l'Ufficio di revisione;	Per rapporto al diritto vigente non vi sono più due Organi e precisamente la Commissione della Cassa e il Comitato, ma unicamente un Consiglio di amministrazione. Le disposizioni concernenti la riforma strutturale, entrate in vigore al 1 gennaio 2012 hanno comportato una accresciuta responsabilità delle persone incaricate della gestione dell'Istituto. Queste maggiori responsabilità possono essere assunte solo da un Organo coinvolto non solo negli aspetti della vigilanza (come attualmente nel caso della Commissione), ma anche in quelli legati alla vera e propria gestione dell'istituto. Oltre questa determinate motivazione vi sono anche aspetti che toccano l'organizzazione, ecc. che devono essere improntati ad una spiccata dinamicità e snelliti nelle procedure decisionali. Per queste motivazioni viene proposto un solo Organo supremo, denominato Consiglio di amministrazione, che sarà supportato dalla Direzione. Direzione composta da un direttore coadiuvato da un vicedirettore.

Art. 4 - Modalità di nomina degli Organi a) Consiglio di amministrazione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione è composto di 10 membri, 5 dei quali rappresentanti dei datori di lavoro e 5 rappresentanti degli assicurati.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione nomina ogni 2 anni il presidente e il vicepresidente, scelti alternativamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli degli assicurati.</p> <p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina le procedure di nomina secondo i criteri della LPP. Il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale fa parte d'ufficio del Consiglio di amministrazione.</p> <p><sup>4</sup>Il Consiglio di amministrazione è nominato per 4 anni e scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.</p> <p><sup>5</sup>Può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione qualsiasi cittadino svizzero di condotta incensurata.</p>	<p>Per quanto riguarda le modalità di nomina, la competenza di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione rimane al Consiglio di Stato, come pure le altre modalità operative. Sostanzialmente non viene cambiato nulla, ad eccezione che vi è un Organo supremo unico. Tuttavia viste le responsabilità attribuite e per ripartire meglio queste responsabilità, viene aumentato il numero (precedentemente il Comitato composto di 6 membri) a 10 membri.</p>

Art.5 - b) Direzione dell'Istituto di previdenza

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione nomina i funzionari dell'Istituto di previdenza sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale. Per giustificati motivi il Consiglio di amministrazione può prescindere dalla pubblicazione del bando di concorso.</p> <p><sup>2</sup>Il rapporto di lavoro dei funzionari soggiace alle disposizioni della Lord, della Lstip e dei relativi Regolamenti, ritenuto che per la loro applicazione, è competente il Consiglio di amministrazione.</p> <p><sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione interna dell'Istituto di previdenza e la classificazione dei funzionari.</p> <p><sup>4</sup>Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 30 giorni dall'intimazione.</p>	<p>Con il nuovo ordinamento giuridico, obbligatorio per essere congruente con le nuove norme LPP, l'Istituto di previdenza acquista completa autonomia nella nomina dei funzionari. In futuro la gestione del rapporto di lavoro (assunzione, dimissioni, procedure disciplinari, definizione dell'organigramma, definizione dei salari, ecc.) sarà di competenza del Consiglio di amministrazione. Si è rinunciato ad allestire un regolamento del personale, ritenendo per il momento più opportuno mantenere, perlomeno come riferimento, le disposizioni che reggono il contratto di lavoro del dipendente statale.</p> <p>Rileviamo che il Parlamento, con l'iniziativa dell'on. Fulvio Pezzati e cofirmatari, chiedeva questa nuova impostazione, per rendere l'organizzazione dell'Istituto più moderna e meglio aderente alle nuove realtà della previdenza professionale. In quell'occasione - si era nel 2000 - i tempi per un cambiamento di questa portata furono ritenuti non ancora maturi, in particolare dal Consiglio di Stato in carica a quel momento.</p>



Art. 6 - c) Compiti Ufficio di revisione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'ufficio di revisione verifica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;</li> <li>b) l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;</li> <li>c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;</li> <li>d) i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;</li> <li>e) in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;</li> <li>f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;</li> <li>g) le disposizioni dell'articolo 51c sono state rispettate.</li> </ul> <p><sup>2</sup>L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.</p> <p><sup>3</sup>Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza</p>	<p>L'articolo 53 LPP è stato abrogato con effetto 1 gennaio 2012. Con effetto 1 gennaio 2012 i compiti dell'Ufficio di revisione sono stati precisati all'art. 52c LPP.</p> <p>Di conseguenza abbiamo ripreso integralmente nello Statuto i nuovi compiti dell'Ufficio di revisione previsti dalla disposizione federale.</p>

Art. 7 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>I compiti del Consiglio di amministrazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) propone nell'ambito della Legge sull'Istituto di previdenza eventuali modifiche del sistema di finanziamento;</li> <li>b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;</li> <li>c) emana e modifica i regolamenti;</li> <li>d) allestisce e approva il conto annuale;</li> <li>e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;</li> <li>f) definisce l'organizzazione;</li> <li>g) organizza la contabilità;</li> <li>h) definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;</li> <li>i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;</li> </ul>	<p>Anche se all'art. 5 dello Statuto sono elencati i compiti di competenza del Consiglio di amministrazione legati alla gestione del personale dell'istituto di previdenza, si è ritenuto opportuno riportare comunque tutti i compiti del Consiglio di amministrazione, compresa la lettera j) che indica la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione.</p>

<p>j) nomina e revoca le persone incaricate della gestione;</p> <p>k) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;</p> <p>l) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;</p> <p>m) definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;</p> <p>n) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;</p> <p>o) definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;</p> <p>p) definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.</p>	
--	--

#### Art. 8 - Convocazioni e decisioni del Consiglio di amministrazione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, oppure se almeno la metà dei membri ne fa richiesta. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 6 volte all'anno.</p>	<p>L'art. 51 LPP prevede qualora l'Istituto non abbia provveduto a disciplinare la questione nel proprio regolamento, una procedura che prevede in caso di parità di voti il ricorso in una prima fase ad un arbitro neutrale e successivamente all'Autorità di vigilanza.</p>
<p><sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente alla presenza di almeno 6 membri, 3 dei quali rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti degli assicurati attivi.</p>	<p>Per evitare questa complessa procedura si propone in caso di parità, il voto preponderante del Presidente.</p> <p>La garanzia dell'amministrazione paritetica dell'Istituto è assicurata mediante l'assunzione a turno della presidenza da parte dei rappresentanti dello Stato e degli assicurati.</p> <p>Consultato in merito L'UFAS in data 7 maggio 2012 ha confermato la conformità di questa disposizione con l'art. 51 LPP.</p>
<p><sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla prossima seduta. In caso di nuova parità il voto del Presidente ha valenza preponderante.</p>	
<p><sup>4</sup>Il Direttore partecipa alle sedute ed ha diritto di voto consultivo.</p>	
<p><sup>5</sup>Il Vice Direttore è il segretario del Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute.</p>	

Capitolo quinto - Equilibrio finanziario  
 Art. 15 - Gradi di copertura iniziali

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Entro il 31.12.2013 l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza determina il grado di copertura globale e il grado di copertura per gli assicurati attivi all'1.1.2012, ai sensi dell'articolo 72b LPP.</p> <p><sup>2</sup>Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza può dedurre le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione dal patrimonio netto e aggiungere agli impegni l'accantonamento per la copertura delle garanzie di pensione agli assicurati con 50 anni e più di età al 31.12.2012.</p> <p><sup>3</sup>Se il grado di copertura globale è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, sull'ammacco, il Cantone versa all'Istituto di previdenza, l'interesse minimo LPP.</p> <p><sup>4</sup>I gradi di copertura di cui al cpv. 1 devono essere mantenuti almeno al loro valore determinato per l'1.1.2012 fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale.</p>	<p>La disposizione LPP prevede che i gradi iniziali a partire dal 1° gennaio 2012 non possono diminuire nel tempo.</p> <p>Di conseguenza è necessario che il nuovo Organo supremo si pronunci al momento dell'approvazione dello statuto anche su questo importante tema riferito all'equilibrio finanziario dell'Istituto di previdenza.</p> <p>Questo anche in considerazione di quanto prevede il cpv. 2, perché l'Organo supremo dovrà definire anche le riserve.</p>

Art. 16 - Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Testo proposto	Commento
<p>Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a cpv. 1 lettera b LPP non è più raggiunto, l'Istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c-65e LPP.</p>	<p>Viene ripresa integralmente la disposizione federale che prevede qualora un grado di copertura iniziale non fosse più raggiunto, l'obbligo per l'Istituto di previdenza di prendere adeguate misure di risanamento.</p>

Capitolo sesto § - Controversie e pretese in materia di responsabilità  
 Art. 17 - Rimedi giuridici

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Le controversie in materia di previdenza professionale tra la Cassa, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.</p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.</p>	<p>In materia di previdenza l'Istituto di previdenza non è abilitato a prendere decisioni, ma può unicamente emanare determinazioni che rappresentano semplicemente una presa di posizione di parte. Nella misura in cui questa determinazione non è condivisa, l'assicurato può rivolgersi al Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante petizione (azione diretta).</p> <p>Tenuto conto delle nuove competenze assegnate al Consiglio di amministrazione si è reso necessario il disciplinamento della procedura in caso di decisioni di carattere amministrativo. In questo caso l'Istituto è abilitato a emanare decisioni che possono essere contestate davanti al Tribunale cantonale amministrativo.</p>

## 1.2 IL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Capitolo secondo - Il rapporto di affiliazione

Art. 5 - Ammissione per convenzione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipds, è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.</p> <p><sup>2</sup>L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipds, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti.</p> <p><sup>3</sup>In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative dell'Ente affiliato è applicabile il regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.</p>	<p>Cpv. 3: viene previsto nel regolamento il principio della liquidazione parziale, in particolare per i datori di lavoro esterni affiliati all'Istituto di previdenza. Tale principio vale anche per lo Stato. In buona sostanza in caso di disdetta della convenzione, di ristrutturazioni aziendali, con conseguente riduzione del numero degli assicurati, i datori di lavoro (Enti esterni/Stato) sono tenuti a rimborsare all'Istituto di previdenza, per ogni singolo assicurato che esce, la quota di libero passaggio corrispondente al disavanzo tecnico espresso in termini percentuali.</p>

Art. 6 - Piano minimo LPP

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:</p> <p>a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;</p> <p>b) i dipendenti assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti.</p> <p>Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore all'importo determinato dal Consiglio federale in applicazione della LPP.</p> <p><sup>2</sup>Il piano minimo LPP può essere:</p> <p>a) allestito dall'Istituto di previdenza;</p> <p>b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;</p> <p>c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.</p>	<p>Con questo articolo vengono definite da un lato in modo puntuale le categorie che sottostanno al piano minimo LPP, perché il loro contratto non soggiace alle disposizioni della LORD, e dall'altro lato le possibilità di affiliazione per queste categorie di assicurati.</p> <p>Al momento attuale l'affiliazione di questi assicurati è definita mediante notifica alla Fondazione istituto collettore.</p>

## Art. 8 - Inizio e fine dell'assicurazione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.</p> <p><sup>2</sup>L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti o quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi.</p> <p><sup>3</sup>Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un rapporto d'impiego, è competente il nuovo istituto di previdenza.</p> <p><sup>4</sup>Fino al mese di compimento dei 20 anni, i collaboratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.</p> <p><sup>5</sup>L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta con la normale ripartizione dei premi anche se il salario assicurato è inferiore alla rendita semplice massima annuale AVS.</p> <p><sup>6</sup>Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.</p>	<p>Con l'entrata in vigore della sesta revisione AI al 1° gennaio 2012 anche gli Istituti di previdenza devono adeguare i loro regolamenti, nel senso che devono prevedere la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenere il diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita AI ai sensi dell'art. 32 LAINF.</p>

## Art. 10 - Prestazione di libero passaggio

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza, calcolata secondo l'art. 41 del presente regolamento di previdenza.</p> <p><sup>2</sup>La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.</p> <p><sup>3</sup>L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario, o in assenza di istruzioni presso l'Istituto collettore.</p> <p><sup>4</sup>La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'assicurato:</p> <p>a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli art. 25b, 25c, 25d e 25f LFLP;</p> <p>b) comincia un'attività lucrativa indipendente;</p>	

<p>c) ha diritto ad una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.</p> <p><sup>5</sup>Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato.</p> <p><sup>6</sup>La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).</p> <p><sup>7</sup>Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.</p> <p><sup>8</sup>Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.</p>	<p>Con l'entrata in vigore della sesta revisione AI al 1° gennaio 2012 anche gli Istituti di previdenza devono adeguare i loro regolamenti, nel senso che devono prevedere la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenere il diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita AI ai sensi dell'art. 32 LAINF.</p>
---	---

## Art. 15 - Assicurati esterni

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'assicurato il cui rapporto di lavoro è sciolto a seguito di dimissioni o disdetta, che ha superato i 50 anni di età e che fa parte dell'Istituto di previdenza da almeno 15 anni d'assicurazione, può rimanere iscritto quale assicurato individuale, purché questo non implichi maggiori rischi per l'Istituto di previdenza stesso.</p> <p><sup>2</sup>Il mantenimento dell'assicurazione è possibile a condizione che l'assicurato non espliciti una nuova attività dipendente.</p> <p><sup>3</sup>L'assicurato esterno paga i contributi totali previsti dagli art. 16, 17 e 18. L'ultimo stipendio assicurato viene adeguato alla sola evoluzione del rincaro in modo identico a quello degli altri assicurati.</p> <p><sup>4</sup>In caso di dimissioni date durante un procedimento disciplinare, il Consiglio direttivo decide circa la possibilità dell'assicurato di rimanere iscritto all'Istituto di previdenza.</p> <p><sup>5</sup>Per la disdetta valgono le disposizioni dell'art. 5.</p>	<p>Si precisa che questa disposizione concerne i dipendenti che a partire dai 50 anni di età e che hanno conseguito almeno 15 anni di appartenenza all'Istituto di previdenza sono dimissionari e decidono di mantenere l'assicurazione. Per rapporto alla situazione vigente questa disposizione potrà essere applicata unicamente ai dipendenti che dopo le dimissioni non svolgono più attività o svolgono un'attività indipendente. Gli assicurati dimissionari che intraprendono invece una nuova attività dipendente non potranno mantenere l'assicurazione, ma dovranno trasferire la prestazione di libero passaggio al nuovo Istituto di previdenza. L'attuale disposizione non è più congruente con le norme LFLP.</p>

## Capitolo quarto - Le prestazioni

### Art. 33 - Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.</p> <p><sup>2</sup>La rendita AVS/AI individuale, o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.</p> <p><sup>3</sup>Se l'Assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni, sono prese in considerazione le prestazioni intere.</p>	<p>Cpv. 1: secondo l'art. 24 OPP2 nel, computo della sovrassicurazione possono essere prese in considerazione anche le prestazione provenienti da altri istituti di previdenza svizzeri ed esteri. Si ritiene, per una questione di equità di trattamento, corretto far uso di questa facoltà, inserendo nelle disposizioni della Lcpd questo principio.</p> <p>Cpv. 2: questa modifica si giustifica perché in materia di AVS non esiste più la rendita per coniugi, ma vengono assegnate le due rendite individuali. Nella prassi in uso e per giurisprudenza conosciuta la disposizione nei termini attuali non viene più applicata da parecchi anni. Inoltre viene adeguata la disposizione alle norme federali che parificano il partner registrato al coniuge.</p> <p>Cpv. 3: viene ribadito un principio già presente nell'attuale normativa.</p>

<p><sup>4</sup>Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.</p>	<p>Con l'entrata in vigore della sesta revisione AI al 1° gennaio 2012 anche gli Istituti di previdenza devono adeguare i loro regolamenti, nel senso che devono prevedere la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenere il diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita AI ai sensi dell'art. 32 LAINF.</p>
--	---

#### Art. 34 - Determinazione della sovrassicurazione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Di regola le prestazioni secondo la Legge federale sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la Legge federale sull'assicurazione militare sono preminenti.</p> <p><sup>2</sup>L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.</p> <p><sup>3</sup>L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.</p> <p><sup>4</sup>Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.</p> <p><sup>5</sup>Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.</p> <p><sup>6</sup>L'applicazione del principio della sovrassicurazione è applicato anche dopo il compimento dei 65 anni di età.</p> <p><sup>7</sup>Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.</p>	<p>L'Istituto di previdenza applica secondo Regolamento il computo della sovrassicurazione per tutti i beneficiari di prestazioni. Tuttavia secondo le disposizioni federali in materia per poter applicare il principio della sovrassicurazione dopo i 65 anni è necessario prevedere una specifica norma in questo senso. Il Regolamento è stato quindi completato per tener conto di questa situazione.</p> <p>La questione disciplinata dal cpv. 7 era in origine prevista all'art. 57. Considerato che la fattispecie ha una diretta relazione con la sovrassicurazione, si è ritenuto opportuno inserirla nell'art. 34, procedendo di conseguenza allo stralcio all'art. 57.</p>



### Art. 37 - Salvaguardia delle prestazioni

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, le prestazioni sono versate al tutore o a persone da esso designate.</p> <p><sup>2</sup>Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.</p> <p><sup>3</sup>A richiesta, la terza persona o l'Autorità che riceve le prestazioni deve allestire un rapporto all'Istituto di previdenza pensioni sull'impiego delle rendite.</p>	<p>Per rapporto alla norma proposta inizialmente si è deciso di stralciare integralmente il cpv. 1, perché non completamente conforme alle norme federali.</p> <p>L'art. 37 nell'attuale stesura rispetta queste disposizioni, e permette di disciplinare in modo ottimale le diverse fattispecie che possono presentarsi in questo ambito.</p>

### Art. 38 - Procedure di pensionamento anticipato e vecchiaia

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il pensionamento a 65 anni avviene d'ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.</p> <p><sup>2</sup>Il dipendente che intende usufruire del pensionamento anticipato a partire da 58 anni o per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Amministrazione dell'Istituto di previdenza.</p> <p><sup>3</sup>Al raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previdenza.</p>	<p>Fin'ora i limiti di pensionamento in termini di età erano previsti solo nella LORD. Con questa modifica vien colmata una lacuna, in particolare nei confronti dei dipendenti di Enti esterni e inoltre viene ribadito il principio che a partire dal pensionamento a 60 anni, fatta salva la possibilità di continuazione dell'attività dipendente, non è possibile chiedere la prestazione di libero passaggio.</p>

#### Art. 44 - Supplemento sostitutivo AVS/AI

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.</p> <p><sup>2</sup>Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.</p> <p><sup>3</sup>Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione il numero di anni di servizio effettivo.</p> <p><sup>4</sup>Determinante per il computo degli anni di servizio è l'ultima data d'entrata in servizio effettiva o in mancanza di essa la data di entrata in servizio. Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.</p>	<p>Sempre più il pensionamento anticipato viene considerato una prestazione a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per cui gradualmente gli Istituti di previdenza hanno introdotto il principio che perlomeno il supplemento sostitutivo AVS/AI (comunemente definito anche rendita ponte) non è più finanziato dall'Istituto di previdenza ma dal datore di lavoro e dagli assicurati stessi. Per questa ragione si è quindi ritenuto che per stabilire l'ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI non devono più essere considerati elementi legati in assoluto alla situazione previdenziale, ma bensì fattori che dipendono dalla carriera. Il nuovo calcolo prevede quindi il computo degli anni di servizio e il grado occupazione medio degli ultimi 10 anni, ritenuto che dopo 35 anni l'assicurato ha diritto al massimo (con il computo del grado di occupazione degli ultimi 10 anni). Ovviamente vien mantenuto il principio della tutela dei redditi bassi, già attualmente considerato.</p>

#### Art. 45 - Invalidità: nozione

Testo proposto	Commento
<p><sup>1</sup>È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.</p> <p><sup>2</sup>Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.</p> <p><sup>3</sup>La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.</p>	<p>Attualmente l'Istituto di previdenza prevede un concetto più esteso d'invalidità, per rapporto alle disposizioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI). La LPP (minimo legale) prevede un allineamento integrale alle disposizioni AI. Il motivo di questa decisione presa a suo tempo a livello federale era di evitare doppie procedure, con relativi aumenti dei costi, ecc.. Si propone quindi di attuare anche provvedimenti ad una procedura già in atto, salvo rare eccezioni. D'altra parte visti i nuovi concetti previsti dalla quinta revisione AI (riconoscimenti di rendite, reinserimento, ecc.) il mantenimento della nozione in vigore potrebbe creare problemi di applicazione difficilmente risolvibili.</p>

## **2. LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PIANO ASSICURATIVO IN PRIMATO DEI CONTRIBUTI**

Il nuovo piano in primato dei contributi dell'istituto di previdenza si fonda sui nuovi principi stabiliti dalla recente riforma della LPP. Rispetta ovviamente quindi tutti i limiti minimi previsti, ma considerato che opera nell'ambito della previdenza più estesa prevede in generale una copertura previdenziale che va oltre il minimo LPP e quindi con prelievi di contributi maggiori e accrediti di vecchiaia di molto superiori.

I contributi versati dagli assicurati e dal datore di lavoro sono utilizzati per finanziare:

- gli accrediti di vecchiaia (costituiscono il capitale che permetterà il finanziamento della rendita di vecchiaia);
- il premio rischio (per il finanziamento delle prestazioni di invalidità e per le prestazioni ai superstiti);
- le spese amministrative;
- il fondo di garanzia LPP.

Gli interessi accreditati al capitale risparmio o avere di vecchiaia sono finanziati dal reddito del patrimonio della Cassa.

### **2.1 I Contributi e le prestazioni del nuovo piano in primato dei contributi**

#### **2.1.1 Inizio e fine dell'assoggettamento**

La copertura previdenziale prevede l'assicurazione contro i rischi (invalidità e decesso) sino a 20 anni non compiuti. Dai 20 anni e fino ai 65 anni la copertura previdenziale si estende anche alla vecchiaia, per cui viene prelevato il contributo integrale. Sarà ancora possibile il pensionamento anticipato a partire da 58 anni compiuti.

#### **2.1.2 L'ammontare dei contributi degli assicurati e del datore di lavoro**

Al momento attuale i contributi prelevati sullo stipendio assicurato dall'Istituto di previdenza ammontano al 27,1%. Il piano di risanamento prevede un aumento del contributo dei datori di lavoro del 2%, passando dall'attuale 15,6 al 17,6%. Il contributo degli assicurati rimane invece invariato all'11,5%.

Il contributo straordinario dell'1% a carico dell'assicurato (ora previsto dall'art. 12a Lcpd) sarà, secondo quanto proposto, denominato "contributo di risanamento". Di conseguenza questo 1% non sarà più computato nel calcolo della prestazione di libero passaggio per i casi in cui è applicabile il minimo previsto dall'art. 17 LFLP.

Il prelievo del contributo dell'1% si protrarrà per tutto il periodo di risanamento, analogamente al contributo straordinario del 4% a carico dei datori di lavoro. L'attuale norma non prevede infatti una soppressione di questo contributo introdotto con la modifica del 1 gennaio 2005.

Per l'adeguamento delle pensioni al rincaro è previsto un prelievo di un contributo sugli stipendi assicurati fino ad un massimo dell'1,5%.

I contributi per i rischi per gli assicurati fino ai 20 anni hanno subito un aumento: passano dallo 0,6% allo 0,9% per gli assicurati e dallo 0,9% al 1,3% per i datori di lavoro.

I contributi tra assicurati e datori di lavoro si suddivideranno come segue:

Contributi	Contributi previsti sullo stipendio assicurato		
	Assicurati	Datore di lavoro	Totale
<b>Assicurati fino ai 20 anni</b> (assicurati solo per i rischi)	0.90%	1.30%	2.20%
<b>Assicurati dai 20 ai 65 anni</b> (assicurati per i rischi e la vecchiaia)			
Contributo ordinario	10.50%	11.60%	22.10%
Contributo straordinario		4.00%	4.00%
Contributo risanamento	1.00%	2.00%	3.00%
<b>Totale assicurati dai 20 ai 65 anni</b>	11.50%	17.60%	29.10%
Contributo potestativo per il finanziamento dell'adeguamento delle rendite al rincaro (massimo prelevabile)	0.60%	0.90%	1.50%
<b>Totale assicurati dai 20 ai 65 anni con contributo adeguamento rendite al rincaro</b>	12.10%	18.50%	30.60%

Secondo Il nuovo piano assicurativo, i contributi sono dovuti per tutti gli assicurati fino al limite di età dei 65 anni.

### 2.1.3 Lo stipendio assicurato

Lo stipendio assicurato corrisponderà allo stipendio base previsto dalla scala stipendi, compresi eventuali aumenti secondo quanto previsto dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, diminuito della quota di coordinamento LPP che corrisponde ai 7/8 della rendita AVS massima. La quota di coordinamento prevista dal nuovo piano prevista attualmente (valore 2012) ammonta a CHF. 24'360.00. Lo stipendio massimo assicurato è calcolato sulla classe B dell'organico cantonale.

Nel determinare lo stipendio assicurato si tiene conto, come attualmente, del grado di occupazione sia per quanto riguarda lo stipendio base, sia per la definizione della quota di coordinamento. In buona sostanza lo stipendio assicurato è proporzionale alla retribuzione effettiva.

Con il nuovo piano tutti gli assicurati avranno quindi la stessa quota di coordinamento mentre attualmente gli assicurati affiliati all'Istituto di previdenza prima dell'1.1.1995 hanno una quota di coordinamento di CHF 18'560.00 e quelli assicurati dopo l'1.1.1995 di CHF 27'840.00; importi che corrispondono ai 2/3, rispettivamente all'intera rendita massima AVS.

Gli assicurati affiliati all'Istituto di previdenza prima del 1.1.1995 con il nuovo piano avranno uno stipendio assicurato inferiore e coloro che sono stati assicurati successivamente all'1.1.1995 avranno uno stipendio assicurato superiore.

#### 2.1.4 Gli accrediti di vecchiaia e l' avere di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia costituiscono l'elemento più caratterizzante di un piano previdenziale in primato dei contributi e consistono nella percentuale dello stipendio assicurato che ogni anno è aggiunto al capitale risparmio dell'assicurato. Tanto più elevati sono gli accrediti di vecchiaia previsti dal piano previdenziale quanto maggiori saranno le rendite che saranno versate. Il cumulo degli accrediti di vecchiaia e degli interessi bonificati all'assicurato è detto avere di vecchiaia. Gli interessi che l'Istituto di previdenza bonificherà sull' avere di vecchiaia dell'assicurato, saranno almeno pari al tasso minimo LPP fissato ogni anno dal Consiglio federale.

I prelievi per l'accesso alla proprietà o a seguito di divorzio e gli apporti (prestazione di libero passaggio apportata) e i riscatti individuali sono computati sull' avere di vecchiaia.

Gli accrediti di vecchiaia previsti dal piano in percento dello stipendio assicurato sono i seguenti:

Anni di età	Accrediti di vecchiaia
20-34	13%
35-44	16%
45-54	19%
dai 55	22%

Gli accrediti di vecchiaia previsti dal piano assicurativo, per coloro che avranno un periodo di contribuzione dai 20 ai 65 anni (45 anni) corrisponderanno al 765% dello stipendio assicurato.

Il piano assicurativo prevede la possibilità per l'assicurato di versare delle somme per acquistare prestazioni supplementari. Il Regolamento di previdenza indicherà l'ammontare massimo raggiungibile dall' avere di vecchiaia a dipendenza dell'età dell'assicurato, e quindi anche l'importo massimo di riscatto.

#### 2.1.5 La prestazione di libero passaggio

In caso di uscita dall'Istituto di previdenza prima del compimento dei 60 anni la prestazione di libero passaggio è versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su un conto di una fondazione di libero passaggio o su una forma previdenziale equivalente. L'assicurato in caso di uscita dall'Istituto di previdenza, nella fascia di età fra i 58 anni compiuti e i 60 anni non compiuti, quale eccezione, può chiedere la prestazione di libero passaggio a condizione che sia l'assicurato stesso che eventuali suoi eredi rinuncino per iscritto a tutti i diritti pensionistici nei confronti dell'Istituto di previdenza.

A partire dal compimento dei 60 anni la prestazione di libero passaggio, in deroga al principio del versamento della pensione, è trasferita al nuovo Istituto di previdenza di previdenza in caso di inizio immediato di un'attività dipendente.

La prestazione di libero passaggio consisterà nell' avere di vecchiaia acquisito al momento dell'uscita dall'Istituto di previdenza, ritenuto che l'assicurato avrà diritto almeno all'importo calcolato secondo l'art. 17 LFLP se quest'ultimo risulta superiore.

L'art. 17 della Legge federale sul libero passaggio prevede che la prestazione di libero passaggio deve corrispondere all'ammontare dei contributi personali, più un supplemento del 4% per ogni anno in più a partire dall'età di 21 anni, sino ad un supplemento massimo del 100%. A questo importo sono aggiunti eventuali prestazioni di libero passaggio apportate ed eventuali apporti individuali. Nel calcolo sono pure considerati eventuali prelievi o rimborsi eseguiti nell'ambito delle procedure inerenti all'accesso alla proprietà, e riversamenti relativi alle procedure di divorzio.

## 2.1.6 La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia sarà calcolata moltiplicando l'aveve di vecchiaia per il tasso di conversione. Il tasso di conversione è definito dal Perito sulla base delle tabelle attuariali VZ2010 con il tasso tecnico del 3,5%.

I tassi di conversione dell'aveve di vecchiaia in pensione sono i seguenti:

Età al pensionamento	Tasso di conversione
58	5.30%
59	5.41%
60	5.52%
61	5.63%
62	5.76%
63	5.89%
64	6.03%
65	6.17%
66	6.33%
67	6.50%
68	6.68%
69	6.87%
70	7.08%

L'Istituto adotterà dei tassi di conversione attuariali molto simili a quelli di Istituti di previdenza di diritto pubblico. Con il piano previsto a 65 anni, secondo la regola d'oro, l'assicurato conseguirà una pensione pari al 47.20% ( $765\% \times 6.17\%$ ) dell'ultimo stipendio assicurato.

Alla pensione di vecchiaia viene aggiunto il supplemento per i figli minorenni o agli studi (massimo fino a 25 anni) corrispondente al 10% della pensione di vecchiaia medesima. Sul supplemento figli è riconosciuto il diritto alla tredicesima mensilità.

La tabella che precede contiene anche i tassi di conversione previsti per il pensionamento tra i 66 e i 70 anni poiché per i dipendenti (docenti compresi), quale eccezione il contratto di lavoro può essere prolungato fino al compimento dei 70 anni. Questa modalità di calcolo vale anche per i Magistrati per i quali la legge sull'Organizzazione giudiziaria prevede il collocamento a riposo obbligatorio per anzianità a partire dal compimento dei 70 anni.

È prevista la possibilità del prelievo in capitale della rendita fino a concorrenza del 50% dell'aveve di vecchiaia esistente al pensionamento. Secondo la vigente Legge (art. 17 cpv. 4) può essere liquidata in capitale solo l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio assicurato. Con la nuova norma è possibile quindi, in molti casi, un prelievo superiore rispetto alla normativa attuale.

Si precisa che secondo le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale (LPP) l'assicurato ha comunque diritto almeno ad un  $\frac{1}{4}$  dell'aveve di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento per vecchiaia.

L'esempio che segue indica le modalità di calcolo dell'avere di vecchiaia e delle prestazioni alle diverse scadenze.

L'evoluzione degli stipendi tengono conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell'1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 113'186.00, mentre a 58 anni (2022) è di CHF 129'415.00, a 60 anni (2024) CHF 133'326.00 e infine a 65 anni (2029) di CHF 143'630.00.

Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.

### Conto avere di vecchiaia

Calcolo avere di vecchiaia determinante per la pensione dal 2012 al 2029							capitale accumulato
anno	età	accrediti Lcpd in %	accrediti Lcpd	Interessi			CHF
2012	48		Accredito prestazione di libero passaggio al 31.12.2012		% interessi		358'366.00
2013	49	19%	16'738.00		5'375.00	1.5%	380'479.00
2014	50	19%	17'061.00		5'707.00	1.5%	403'247.00
2015	51	19%	17'245.00		6'049.00	1.5%	426'541.00
2016	52	19%	17'577.00		6'398.00	1.5%	450'516.00
2017	53	19%	17'767.00		6'758.00	1.5%	475'041.00
2018	54	19%	18'110.00		14'251.00	3%	507'402.00
2019	55	22%	21'196.00		15'222.00	3%	543'820.00
2020	56	22%	21'604.00		16'315.00	3%	581'739.00
2021	57	22%	21'837.00		17'452.00	3%	621'028.00
<b>2022</b>	<b>58</b>	<b>22%</b>	<b>11'129.00</b>		<b>12'421.00</b>	<b>4%</b>	<b>644'578.00</b>
2022	58	22%	11'129.00		12'421.00	4%	668'128.00
2023	59	22%	11'249.00		13'363.00	4%	692'740.00
2023	59	22%	11'249.00		13'363.00	4%	717'352.00
<b>2024</b>	<b>60</b>	<b>22%</b>	<b>11'466.00</b>		<b>14'347.00</b>	<b>4%</b>	<b>743'165.00</b>
2024	60	22%	11'466.00		14'347.00	4%	768'978.00
2025	61	22%	11'590.00		15'380.00	4%	795'948.00
2025	61	22%	11'590.00		15'380.00	4%	822'918.00
2026	62	22%	11'813.00		16'458.00	4%	851'189.00
2026	62	22%	11'813.00		16'458.00	4%	879'460.00
2027	63	22%	11'941.00		17'589.00	4%	908'990.00
2027	63	22%	11'941.00		17'589.00	4%	938'520.00
2028	64	22%	12'171.00		18'770.00	4%	969'461.00
2028	64	22%	12'171.00		18'770.00	4%	1'000'402.00
<b>2029</b>	<b>65</b>	<b>22%</b>	<b>12'303.00</b>		<b>20'008.00</b>	<b>4%</b>	<b>1'032'713.00</b>

Prestazioni secondo il nuovo piano assicurativo (PPC)

- Ammontare pensione anticipata a 58 anni - 01.07.2022:**  
 Avere di vecchiaia CHF 644'578.00 x 5.30% = CHF 34'163.00  
 - Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2'900.00  
 Pensione effettiva CHF 31'263.00  
 Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 25'820.00  
 Totale prestazioni CHF 57'083.00
- Ammontare pensione a 60 anni - 01.07.2024:**  
 Avere di vecchiaia CHF 743'165.00 x 5.52% = CHF 41'023.00  
 - Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 3'073.00  
 Pensione effettiva CHF 37'950.00  
 Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 26'595.00  
 Totale prestazioni CHF 64'545.00
- Ammontare pensione a 65 anni - 01.07.2029:**  
 Avere di vecchiaia CHF 1'032'713.00 x 6.17% = CHF 63'718.00  
 + Rendita AVS CHF 36'327.00  
 Totale CHF 100'045.00

## 2.1.7 Il supplemento sostitutivo AVS/AI

Il nuovo piano previdenziale mantiene il supplemento sostitutivo AVS/AI, pari all'80% della rendita AVS massima, che al momento attuale corrisponde a CHF 22'272.00 all'anno. Il supplemento sostitutivo é versato dal momento del pensionamento e fino all'età di 65 anni per gli uomini e per le donne fino al compimento dei 64 anni.

Gli assicurati e i datori di lavoro prenderanno interamente a loro carico il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI. Gli assicurati con una riduzione permanente della pensione, mentre i datori di lavoro con un versamento unico al momento del pensionamento del dipendente. Le modalità di ripartizione di questo onere rimangono quelle attualmente in vigore.

Il cambiamento importante consiste nel fatto che per determinare l'ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI non saranno più presi in considerazione il periodo assicurativo, ma invece gli anni di servizio.

Per le spiegazioni di dettaglio si rimanda al commento dell'art. 44 del Regolamento dell'Istituto di previdenza (cfr. Allegati punto 1.2).

Per dare un'indicazione di carattere generale sulle modalità di finanziamento riportiamo di seguito il relativo esempio:

<b>Esempio di calcolo del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI</b>		
<b>Dati di base</b>		<b>Commento</b>
Sesso	maschile	
Età di pensionamento	60	
ammontare della pensione prima della riduzione per il finanziamento del supplemento sostitutivo	<b>35'000</b>	
Limite soglia (valido per il 2012)	<b>20'880</b>	Ammontare della pensione al di sotto del quale l'intero finanziamento del supplemento sostitutivo è interamente preso a carico dal datore di lavoro pari al 75% della rendita massima AVS ( $27'840 \times 0.75 = 20'880$ )
<b>Ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI 2012</b>	<b>22'272</b>	Si ipotizza che l'assicurato abbia diritto al massimo del supplemento sostitutivo che si acquisisce con almeno 35 anni di servizio presso il datore di lavoro: $22'272 = 80\%$ della rendita massima AVS, pari per il 2012 a fr. 27'840
<b>Finanziamento a carico dell'assicurato tramite la riduzione permanente della pensione</b>		
Percentuale del supplemento sostitutivo che deve essere finanziato dall'assicurato	40.34%	Risulta dalla formula: $100\% - (\text{limite soglia}/\text{pensione} \times 100) = 100\% - 20'880/35'000 \times 100 = 40,34\%$
Coefficiente attuariale per il calcolo della riduzione della pensione per il pensionamento a 60 anni e il tasso tecnico del 3,5%, tabelle VZ 2010	0.29463	Coefficiente attuariale
Riduzione permanente annua della pensione per finanziare il supplemento sostitutivo	<b>2'647</b>	$22'272 \times 40.34\% \times 0.29463 = 2'647$
Pensione effettiva annua	<b>32'353</b>	$35'000 - 2'647 = 32'353$
<b>Finanziamento una tantum a carico del datore di lavoro</b>		
Percentuale del supplemento sostitutivo che deve essere finanziato dal datore di lavoro	59.66%	limite soglia /pensione: $20'880/35'000 \times 100 = 59,66\%$
Coefficiente attuariale per il calcolo del finanziamento una tantum a carico del datore di lavoro per il pensionamento a 60 anni e il tasso tecnico del 3,5%, tabelle VZ 2010	4.708	Coefficiente attuariale
Ammontare del versamento una tantum a carico del datore di lavoro per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI	<b>62'554</b>	$22'272 \times 59,66\% \times 4.708$



## 2.1.8 La pensione di invalidità, la pensione per i superstiti e il supplemento per i figli

La rendita di invalidità sarà calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al momento del verificarsi dell'evento, più gli averi di vecchiaia proiettati fino a 65 anni, con l'aggiunta dell'interesse fisso del 2%, moltiplicato per il tasso di conversione valido all'età di 65 anni.

Al raggiungimento dei 65 anni la pensione d'invalidità viene soppressa e sostituita dalla pensione di vecchiaia calcolata sul relativo avere di vecchiaia.

Il supplemento per i figli (se agli studi al massimo fino a 25 anni) corrisponde al 10% della pensione di invalidità.

L'esempio che segue indica le modalità di calcolo della pensione d'invalidità secondo il nuovo piano e la comparazione con la pensione calcolata secondo il diritto vigente.

In questo caso viene ipotizzato l'evento invalidante (caso d'invalidità) al 31.12.2019.

Sul conto avere di vecchiaia ipotetico viene accreditato il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2011, in seguito sino alla data dell'evento invalidante il conto avere di vecchiaia viene alimentato con gli accrediti di vecchiaia Lcpd annuali e gli interessi effettivi. A partire dal 01.01.2020 (data successiva all'evento invalidante) sul conto avere di vecchiaia ipotetico vengono bonificati gli accrediti di vecchiaia Lcpd ipotetici, calcolati sullo stipendio assicurato acquisito al 31.12.2019 sino al limite di pensionamento obbligatorio dei 65 anni. A partire dal 01.01.2020 sul conto vengono accreditati gli interessi del 2%.

### Conto avere di vecchiaia ipotetico

Calcolo avere di vecchiaia determinante per la pensione dal 2012 al 2029						capitale accumulato
anno	età	accrediti Lcpd in %	accrediti Lcpd	Interessi		CHF
2012	48	Accredito prestazione di libero passaggio al 31.12.2012			% interessi	358'366.00
2013	49	19%	16'738.00	5'375.00	1.5%	380'479.00
2014	50	19%	17'061.00	5'707.00	1.5%	403'247.00
2015	51	19%	17'245.00	6'049.00	1.5%	426'541.00
2016	52	19%	17'577.00	6'398.00	1.5%	450'516.00
2017	53	19%	17'767.00	6'758.00	1.5%	475'041.00
2018	54	19%	18'110.00	14'251.00	3%	507'402.00
2019	55	22%	21'196.00	15'222.00	3%	543'820.00
2020	56	22%	21'196.00	10'876.00	2%	575'892.00
2021	57	22%	21'196.00	11'518.00	2%	608'606.00
2022	58	22%	21'196.00	12'172.00	2%	641'974.00
2023	59	22%	21'196.00	12'839.00	2%	676'009.00
2024	60	22%	21'196.00	13'520.00	2%	710'725.00
2024	60	22%	21'196.00	14'215.00	2%	746'136.00
2025	61	22%	21'196.00	14'923.00	2%	782'255.00
2026	62	22%	21'196.00	15'645.00	2%	819'096.00
2027	63	22%	21'196.00	16'382.00	2%	856'674.00
2028	64	22%	21'196.00	17'133.00	2%	895'003.00
<b>2029</b>	<b>65</b>	<b>22%</b>	10'598.00	8'950.00	2%	914'551.00

La pensione d'invalidità viene determinata sulla base dell'avere di vecchiaia ipotetico acquisito a 65 anni. Il tasso di conversione determinante per il calcolo della pensione d'invalidità è quello valido a 65 anni utilizzato per la pensione di vecchiaia.

- **Tasso di conversione a 65 anni** = 6.17%
- **Ammontare pensione invalidità secondo il nuovo PPC:**  
Avere di vecchiaia CHF 914'551.00 x 6.17% = **CHF 56'428.00**
- **Prestazione con l'attuale piano previdenziale:**  
Rendita di invalidità = CHF 55'772.00

In caso di decesso in servizio il coniuge superstite beneficia di una pensione pari ai 2/3 dell'ipotetica pensione di invalidità a cui avrebbe avuto diritto l'assicurato deceduto. La pensione orfani corrisponde al 20% dell'ipotetica pensione di invalidità.

In caso di decesso di un beneficiario di una pensione anticipata, di vecchiaia o di invalidità il coniuge superstite percepisce i 2/3 della pensione del defunto. La pensione orfani è pari al 20% della pensione del pensionato defunto.

### 2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più

Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.

Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l'importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012.

A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli assicurati ma anche dell'istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento secondo il diritto vigente.

Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio "esodo" di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che comportare nell'immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario all'Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.

Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l'Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario.

Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell'importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l'introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l'importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.

Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l'importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l'importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All'assicurato verrà riconosciuto l'importo maggiore, con l'aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l'evoluzione delle rendite AVS.

L'esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.

L'evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell'1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 132'107.00, a 58 anni (2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è di CHF 148'818.00.

Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.

### Conto avere di vecchiaia

Calcolo avere di vecchiaia determinante per la pensione dal 2012 al 2021						capitale accumulato
anno	età	accrediti Lcpd in %	accrediti Lcpd	Interessi		CHF
2012	55	Accredito prestazione di libero passaggio al 31.12.2012		% interessi		542'933.00
2013	57	22%	23'544.00	8'144.00	1.5%	574'621.00
<b>2014</b>	<b>58</b>	<b>22%</b>	<b>1'998.00</b>	<b>718.00</b>	1.5%	<b>577'337.00</b>
2014	58	22%	21'981.00	7'901.00	1.5%	607'219.00
<b>2015</b>	<b>59</b>	<b>22%</b>	<b>2'021.00</b>	<b>759.00</b>	1.5%	<b>609'999.00</b>
2015	59	22%	22'235.00	8'349.00	1.5%	640'583.00
<b>2016</b>	<b>60</b>	<b>22%</b>	<b>2'059.00</b>	<b>801.00</b>	1.5%	<b>643'443.00</b>
2016	60	22%	22'647.00	8'808.00	1.5%	674'898.00
<b>2017</b>	<b>61</b>	<b>22%</b>	<b>2'083.00</b>	<b>844.00</b>	1.5%	<b>677'825.00</b>
2017	61	22%	22'908.00	9'280.00	1.5%	710'013.00
<b>2018</b>	<b>62</b>	<b>22%</b>	<b>2'121.00</b>	<b>1'775.00</b>	<b>3%</b>	<b>713'909.00</b>
2018	62	22%	23'332.00	19'525.00	<b>3%</b>	756'766.00
<b>2019</b>	<b>63</b>	<b>22%</b>	<b>2'146.00</b>	<b>1'892.00</b>	<b>3%</b>	<b>760'804.00</b>
2019	63	22%	23'602.00	20'811.00	<b>3%</b>	805'217.00
<b>2020</b>	<b>64</b>	<b>22%</b>	<b>2'185.00</b>	<b>2'013.00</b>	<b>3%</b>	<b>809'415.00</b>
2020	64	22%	24'039.00	22'143.00	<b>3%</b>	855'597.00
<b>2021</b>	<b>65</b>	<b>22%</b>	<b>2'211.00</b>	<b>2'139.00</b>	<b>3%</b>	<b>859'947.00</b>

- Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC:**  
 Avere di vecchiaia CHF 577'337.00 x 5.30% = CHF 30'599.00  
 - Partecipazione finanziamento  
 supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2'628.00  
 Pensione effettiva CHF 27'971.00  
 Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00  
**Totale prestazioni CHF 50'911.00**
- Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:**  
 Pensione base CHF 32'523.00  
 Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00  
**Totale CHF 55'463.00**
- Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC:**  
 Avere di vecchiaia CHF 643'443.00 x 5.52% = CHF 35'518.00  
 - Partecipazione finanziamento  
 supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2'620.00  
 Pensione effettiva CHF 32'898.00  
 Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23'629.00  
**Totale prestazioni CHF 56'527.00**

- **Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:**

Pensione base	CHF 39'987.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI	<u>CHF 23'629.00</u>
<b>Totale</b>	<b><u>CHF 63'616.00</u></b>
  
- **Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC - 2021:**

Avere di vecchiaia	CHF 859'947.00	x	6.17%	=	CHF 53'059.00
+ Rendita AVS					<u>CHF 32'275.00</u>
<b>Totale</b>					<b><u>CHF 85'334.00</u></b>
  
- **Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:**

Pensione base	CHF 43'129.00
+ Rendita AVS	<u>CHF 32'275.00</u>
<b>Totale</b>	<b><u>CHF 75'404.00</u></b>

Come risulta dall'esempio che precede fino a 60 anni la garanzia esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi effetti diminuiscono e nell'esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano assicurativo è nettamente superiore.

#### **2.1.10 Beneficiari di prestazioni al momento dell'introduzione del nuovo piano assicurativo**

Le prestazioni acquisite dai beneficiari di pensione al momento dell'introduzione del nuovo piano assicurativo, sono garantite nel loro ammontare nominale. Le specifiche norme transitorie sanciscono questo diritto.

Infatti nell'ambito delle misure di risanamento per i pensionati è prevista unicamente la sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro fintanto che l'indice dei prezzi al consumo a partire dall'entrata in vigore della relativa disposizione non avrà raggiunto un aumento del 15%. Successivamente sarà nuovamente possibile adeguare le pensioni al rincaro applicando il prelievo supplementare fino all'1,5% degli stipendi assicurati previsto a questo scopo.

Il supplemento sostitutivo AVS/AI viene adeguato all'aumento della redita AVS/AI come finora.

#### **2.1.11 Modalità di passaggio al nuovo piano degli assicurati attivi**

Per quanto riguarda gli affiliati attivi la prestazione di libero passaggio acquisita alla data del cambiamento del piano costituirà l'avere di vecchiaia iniziale nel nuovo piano assicurativo. In seguito il conto avere di vecchiaia sarà adeguato secondo l'art. 41 del Regolamento di previdenza.

#### **2.1.12 L'adeguamento delle pensioni al rincaro**

Dopo la sospensione decisa dal Gran Consiglio dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2004, dal 1 gennaio 2005, secondo l'art. 12a dell'attuale Legge, le pensioni sono adeguate al rincaro al 1 gennaio di ogni anno nella misura del 50% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato durante i precedenti 12 mesi (da novembre a novembre).

Come indicato al punto 2.1.10 a partire dalla data di introduzione del nuovo piano assicurativo non è più prevista l'indicizzazione delle pensioni sino al limite del 15%.

A partire da questo momento, potrà essere ripresa l'indicizzazione nella misura in cui questa prestazione risulterà finanziata.

Il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincarato nel secondo pilastro è una questione di difficile soluzione. In genere anche gli Istituti di previdenza di diritto pubblico non danno più garanzie per quanto concerne l'adeguamento delle rendite al rincarato e lo prevedono negli statuti solo nei limiti delle loro possibilità finanziarie. A titolo orientativo si rileva che, oggi, per l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato un adeguamento a tantum dell'1% delle pensioni in corso fino alla loro estinzione, ha un costo di CHF. 25'000'000.--.

I contributi versati dall'assicurato e dal datore di lavoro permettono unicamente di finanziare la pensione in termini nominali che viene determinata al momento del pensionamento.

Dopo il periodo di sospensione sarà competenza dell'Istituto di previdenza di accordare l'adeguamento delle pensioni al rincarato, procedendo al suo finanziamento tramite prelievo dello specifico contributo sugli stipendi assicurati dell'1,5%.

L'Organo supremo avrà infatti la facoltà di mettere in atto questo prelievo a carico degli assicurati nella misura del 40% e del datore di lavoro nella misura del 60%. Si tratterà di un finanziamento che potrà essere utilizzato solo per l'adeguamento delle rendite al rincarato.

## **2.2 L'impatto del nuovo piano previdenziale sulle pensioni per le diverse categorie di assicurati e pensionati**

Nel 2011 le nuove pensioni di vecchiaia sono state 291 (pensionamenti per vecchiaia di assicurati con 60 o più anni), quelle di vecchiaia anticipate 88 (pensioni di assicurati con più di 58 anni ma meno di 60), quelle di invalidità 67 e le pensioni ai superstiti di assicurati deceduti in servizio sono state 8; per un totale di 454 nuovi beneficiari di rendita.

Nel nuovo piano la pensione di vecchiaia è pari all'avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione. La pensione di invalidità è calcolata proiettando l'avere di vecchiaia a 65 anni con remunerazione dell'avere di vecchiaia del 2% fisso moltiplicato per il tasso di conversione a 65 anni. La pensione vedovile (nel caso di morte di un assicurato in attività) è pari ai 2/3 della pensione di invalidità a cui l'assicurato deceduto avrebbe avuto diritto.

### **2.2.1 La pensione di vecchiaia con il nuovo piano per i nuovi assicurati**

I nuovi assicurati e cioè coloro che saranno affiliati all'Istituto di previdenza dopo l'1.1.2013 costituiranno il loro avere di vecchiaia attraverso l'accumulo degli accrediti di vecchiaia annui calcolati sullo stipendio assicurato secondo il Regolamento di previdenza.

Sul conto avere di vecchiaia sarà inoltre bonificato almeno l'interesse minimo previsto dalla LPP (attualmente 1,5%).

Contrariamente al piano in primato delle prestazioni nel piano in primato dei contributi non è possibile conoscere la percentuale della pensione di vecchiaia in rapporto allo stipendio assicurato prima del momento del pensionamento. È solo possibile formulare delle previsioni introducendo delle ipotesi.

Un'ipotesi prudente è quella di assumere che il tasso di interesse che sarà accreditato sull'avere di vecchiaia sarà pari all'aumento percentuale annuo dello stipendio assicurato che si verificherà durante il periodo lavorativo. È questa l'ipotesi detta della "regola d'oro".

Tanto maggiore sarà il tasso di interesse accreditato sull'avere di vecchiaia rispetto al tasso di aumento del salario assicurato, quanto maggiore sarà la pensione in percentuale dell'ultimo stipendio assicurato.

Sulla base degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano e del tasso di conversione del 6,17% a 65 anni, la tabellina che segue indica la percentuale di pensione che potrà essere raggiunta per le diverse combinazioni di tasso di interesse accreditato sull'avere di vecchiaia e di aumento dello stipendio assicurato.

Aumento annuo dei salari assicurati durante la carriera lavorativa	tasso di interesse annuo sull'avere di vecchiaia			
	2%	3%	4%	5%
0%	71.7%	90.3%	115.2%	148.8%
1%	57.6%	71.4%	89.6%	114.1%
2%	47.2%	57.5%	71.1%	89.0%
3%	39.3%	47.2%	57.4%	70.8%
4%	33.3%	39.4%	47.2%	57.3%

La regola d'oro per il nuovo piano dell'Istituto di previdenza indica una rendita del 47,2% a 65 anni (supposto un periodo completo di contributi di 45 anni).

Quando il tasso di interesse è superiore al tasso di incremento dello stipendio assicurato la percentuale della pensione è superiore rispetto a quanto risulta secondo la "regola d'oro": se la differenza è di un punto, la pensione sarà di oltre il 57% dello stipendio assicurato e se la differenza è di due punti la pensione supererà il 70% dello stipendio assicurato.

È realistico, sulla base delle esperienze fatte nel passato, partire dal presupposto che il tasso di interesse che sarà riconosciuto sugli averi di vecchiaia sarà superiore al tasso di aumento degli stipendi assicurati e che quindi si raggiungerà una pensione superiore a quanto non risulta dall'applicazione della regola d'oro.

### **2.2.2 Le pensioni di vecchiaia con il nuovo piano per gli assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno meno di 50 anni**

Nell'ambito degli studi realizzati il Perito dell'Istituto di previdenza ha messo a confronto le pensioni dell'attuale e del nuovo piano in modo da poter fornire un quadro generale per le diverse categorie di assicurati.

Il confronto allestito nel 2012 ha preso in considerazione un totale di 5560 assicurati a tempo pieno (situazione al 31.12.2011). Del totale degli assicurati presi in considerazione il 62% aveva meno di 50 anni e quindi non avrebbe beneficiato delle misure transitorie. Inoltre 2338 assicurati pari al 42% del totale risultavano assicurati da prima dell'1.1.1995 e il 58% dopo quella data. Si ricorda che per coloro che sono stati affiliati prima dell'1.1.1995 il massimo della pensione del 60% dello stipendio determinante può essere raggiunto con 30 anni di contribuzione e per coloro che sono stati affiliati dopo quella data per raggiungere il massimo della pensione occorrono 40 anni di contributi.

Lo studio è stato allestito ipotizzando un incremento annuo dello stipendio assicurato del 2,1% dai 20 ai 50 anni (0,6% incremento reale e 1,5% adeguamento al rincaro).

Per le tabelle che seguono le percentuali indicate per le età di pensionamento di 58, 60 e 62 anni si riferiscono alla pensione e al supplemento sostitutivo AVS mentre per l'età di pensionamento di 65 anni si riferiscono solo alla pensione.

### Affiliati dopo l'1.1.1995 con meno di 50 anni alla data di cambiamento del piano

Per ogni fascia di età la tabella alla prima riga indica la differenza percentuale della prestazione tra il vecchio e il nuovo piano (se la percentuale è positiva significa che la prestazione prevista dal nuovo piano è superiore); la seconda riga indica la percentuale sullo stipendio AVS della pensione e del supplemento sostitutivo AVS raggiunta con l'attuale piano e la terza riga la stessa percentuale con il nuovo piano.

Si rileva infine che le percentuali indicate si riferiscono al salario AVS, quindi si tratta di un salario lordo, escluse indennità di famiglia e figli, mentre gli importi della pensione sono netti poiché sulla pensione non vi è alcuna trattenuta. Prendendo quale esempio un salario AVS di CHF 80'000 si rileva che lo stipendio netto rappresenta l'85,5%.

#### **Dati relativi ai 2795 assicurati con meno di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995**

Età al cambiamento del piano	%uale pensione su stipendio AVS	Età al pensionamento			
		58	60	62	65
<b>20-24 (249 casi)</b>	%uale differenza	<b>1%</b>	<b>-2%</b>	<b>4%</b>	<b>32%</b>
	%uale pensione piano attuale	54%	63%	66%	34%
	%uale pensione nuovo piano	55%	63%	68%	42%
<b>25-29 (447 casi)</b>	%uale differenza	<b>0%</b>	<b>-3%</b>	<b>2%</b>	<b>23%</b>
	%uale pensione piano attuale	48%	58%	61%	37%
	%uale pensione nuovo piano	49%	56%	62%	43%
<b>30-34 (683 casi)</b>	%uale differenza	<b>-1%</b>	<b>-5%</b>	<b>0%</b>	<b>19%</b>
	%uale pensione piano attuale	45%	54%	57%	38%
	%uale pensione nuovo piano	44%	51%	57%	43%
<b>35-39 (617 casi)</b>	%uale differenza	<b>-2%</b>	<b>-6%</b>	<b>-1%</b>	<b>15%</b>
	%uale pensione piano attuale	41%	50%	53%	37%
	%uale pensione nuovo piano	39%	46%	52%	41%
<b>40-44 (470 casi)</b>	%uale differenza	<b>-2%</b>	<b>-7%</b>	<b>-2%</b>	<b>14%</b>
	%uale pensione piano attuale	38%	46%	50%	34%
	%uale pensione nuovo piano	36%	43%	48%	37%
<b>45-49 (329 casi)</b>	%uale differenza	<b>-5%</b>	<b>-10%</b>	<b>-5%</b>	<b>8%</b>
	%uale pensione piano attuale	36%	44%	47%	33%
	%uale pensione nuovo piano	33%	39%	45%	34%

Per gli affiliati dopo l'1.1.1995, con meno di 50 anni alla data di cambiamento del piano la riduzione media delle aspettative pensionistiche con il nuovo piano è globalmente contenuto come indica la tabella e può variare molto a dipendenza dell'età del pensionamento. Più tardi si entra al beneficio della pensione e minore sarà la riduzione rispetto all'attuale aspettativa. A 65 anni la pensione attesa con il nuovo piano è sostanzialmente superiore a quella del piano attuale. Infine i più giovani sembrano avere prospettive pensionistiche migliori rispetto ai più anziani.

### Affiliati prima dell'1.1.1995 con meno di 50 anni alla data di cambiamento del piano

Per gli assicurati con meno di 50 anni affiliati prima dell'1.1.1995 con il nuovo piano la riduzione della pensione è più importante come si può desumere dalla tabella che segue:

Per questa categoria di assicurati la riduzione delle aspettative pensionistiche è più importante rispetto a quella precedente. In caso di pensionamento anticipato si giunge fino al 20% di riduzione dell'aspettativa. Procrastinando l'età del pensionamento si riduce comunque in modo sostanziale la riduzione rispetto all'attuale prestazione attesa.

**Dati relativi agli 651 assicurati con meno di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati prima del 1.1.1995**

Età al cambiamento del piano	%uale pensione su stipendio AVS	Età al pensionamento			
		58	60	62	65
<b>35-39 (47 casi)</b>	%uale differenza	<b>-14%</b>	<b>-16%</b>	<b>-10%</b>	<b>5%</b>
	%uale pensione piano attuale	57%	66%	67%	47%
	%uale pensione nuovo piano	49%	55%	60%	47%
<b>40-44 (240 casi)</b>	%uale differenza	<b>-14%</b>	<b>-16%</b>	<b>-10%</b>	<b>3%</b>
	%uale pensione piano attuale	56%	64%	65%	46%
	%uale pensione nuovo piano	48%	53%	59%	45%
<b>45-49 (364 casi)</b>	%uale differenza	<b>-17%</b>	<b>-20%</b>	<b>-14%</b>	<b>-5%</b>
	%uale pensione piano attuale	54%	63%	64%	46%
	%uale pensione nuovo piano	45%	50%	55%	41%

Percentualmente la diminuzione della pensione è maggiore per coloro che sono stati affiliati prima dell'1.1.1995: tuttavia in valori assoluti la pensione di questi assicurati risulta ancora comunque più elevata rispetto agli affiliati dopo l'1.1.1995.

Un esempio per tutti: l'assicurato affiliato dopo il 1.1.1995 che al momento del cambiamento del piano ha un'età compresa fra 45 ei 49 anni, e che andrà in pensione a 62 anni, avrà, con il nuovo piano sommando pensione e supplemento sostitutivo AVS/AI, una prestazione complessiva pari al 45% del salario AVS al pensionamento, mentre il suo collega, coetaneo, ma affiliato prima del 1.1.1995 avrà (in media) una prestazione complessiva pari al 55% del salario AVS.

Questa differenza a favore degli assicurati affiliati prima del 1 gennaio 1995 è comunque congruente all'effettiva situazione, perché questi ultimi hanno versato contributi superiori, rispetto agli assicurati dal 1 gennaio 1995.

**2.2.3 Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni)**

Come illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell'importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell'anno antecedente il cambiamento.

Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha un'importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l'età dell'assicurato si allontana dall'età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra l'altro, anche nell'interesse dell'Istituto di previdenza il rinvio del pensionamento ad un'età superiore.

Nell'analizzare l'effetto delle garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l'1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato dell'1,5% pari al rincaro previsto.



Affiliati dopo l'1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano

Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all'età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.

**Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995**

Età alla data del cambiamento del piano	%uale pensione su stipendio AVS	Età al pensionamento			
		58	60	62	65
50-52	%uale differenza	<b>-1%</b>	<b>-5%</b>	<b>-4%</b>	<b>1%</b>
	%uale pensione piano attuale	35%	43%	46%	32%
	%uale pensione nuovo piano	34%	40%	44%	31%
53-54	%uale differenza	<b>0%</b>	<b>-4%</b>	<b>-4%</b>	<b>0%</b>
	%uale pensione piano attuale	33%	40%	43%	28%
	%uale pensione nuovo piano	33%	38%	41%	27%
55-57	%uale differenza	<b>1%</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>	<b>-3%</b>
	%uale pensione piano attuale	33%	39%	41%	27%
	%uale pensione nuovo piano	34%	38%	40%	25%
58	%uale differenza	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>
	%uale pensione piano attuale	38%	38%	41%	27%
	%uale pensione nuovo piano	38%	38%	40%	25%
60	%uale differenza		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-1%</b>
	%uale pensione piano attuale			38%	26%
	%uale pensione nuovo piano			38%	25%
62	%uale differenza			<b>0%</b>	<b>3%</b>
	%uale pensione piano attuale				28%
	%uale pensione nuovo piano				28%
65	%uale differenza				<b>0%</b>

Di principio più l'assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto che per il pensionamento a 60 anni l'attuale piano riserva condizioni più vantaggiose rispetto al pensionamento a 62.

Affiliati prima dell'1.1.1995 con meno di 50 anni alla data di cambiamento del piano

Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del cambiamento del piano affiliati prima dell'1.1.1995.

In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.

**Dati relativi a 1687 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati prima il 1.1.1995**

Età alla data del cambiamento del piano		Età al pensionamento			
		58	60	62	65
	%-uale pensione su stipendio AVS	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>65</b>
50-52	%-uale differenza	<b>-4%</b>	<b>-6%</b>	<b>-5%</b>	<b>-11%</b>
	%-uale pensione piano attuale	55%	63%	64%	45%
	%-uale pensione nuovo piano	52%	58%	61%	38%
53-54	%-uale differenza	<b>-3%</b>	<b>-5%</b>	<b>-4%</b>	<b>-11%</b>
	%-uale pensione piano attuale	55%	63%	64%	46%
	%-uale pensione nuovo piano	53%	60%	62%	39%
55-57	%-uale differenza	<b>-2%</b>	<b>-4%</b>	<b>-2%</b>	<b>-8%</b>
	%-uale pensione piano attuale	55%	63%	64%	47%
	%-uale pensione nuovo piano	54%	60%	62%	41%
58	%-uale differenza	<b>0%</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>	<b>-8%</b>
	%-uale pensione piano attuale		63%	64%	47%
	%-uale pensione nuovo piano		61%	62%	41%
60	%-uale differenza		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-3%</b>
	%-uale pensione piano attuale			63%	46%
	%-uale pensione nuovo piano			63%	43%
62	%-uale differenza			<b>0%</b>	<b>0%</b>
	%-uale pensione piano attuale				45%
	%-uale pensione nuovo piano				44%
65	%-uale differenza				<b>0%</b>

## 2.2.4 Le pensioni d'invalidità e per i superstiti con il nuovo piano

### La pensione di invalidità nell'attuale piano

Nell'attuale piano previdenziale la pensione di invalidità è calcolata in percentuale dello stipendio determinante, stabilito sulla media degli stipendi assicurati degli ultimi 10 (a partire dal 2004) sino al verificarsi dell'evento. La percentuale di rendita è proporzionale al periodo di assicurazione che l'assicurato avrebbe conseguito sino al limite dei 65 anni.

### La pensione d'invalidità nel nuovo piano

Le modalità di calcolo della pensione d'invalidità sono illustrate al punto 2.1.8, in particolare per quanto riguarda gli accrediti di vecchiaia e l'interesse accreditato sul conto individuale.

Si rileva tuttavia che nell'ambito del minimo LPP non è prevista la remunerazione di interesse dell'avere di vecchiaia.

La soluzione proposta dall'Istituto di previdenza permette, senza prevedere alcuna norma transitoria per le future pensioni d'invalidità, di mantenere la copertura assicurativa in questo ambito su livelli decorosi e in generale vicino all'attuale copertura, come conferma la comparazione che segue.

### Comparazione della pensione d'invalidità prevista dall'attuale e dal nuovo piano

Dai calcoli allegati risulta comunque che per gli affiliati dopo l'1.1.1995 con il nuovo piano si ha solitamente un aumento della pensione di invalidità mentre che per gli assicurati prima del 1.1.1995 solitamente si ha una diminuzione della pensione di invalidità. Sia l'aumento che la diminuzione possono variare da caso a caso a dipendenza dell'età dell'assicurato, dell'ammontare dello stipendio determinante, della prestazione di libero passaggio apportata e degli anni di contribuzione al momento del cambiamento del piano.

La tabella che segue mostra il confronto per alcuni casi scelti della pensione di invalidità con l'attuale e il nuovo piano

Assicurato	assicurati prima 1.1.1995					assicurati dopo 1.1.1995					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sesso	M	M	M	M	M	M	M	M	F	M	F
Inizio assicurazione	1980	1982	1981	1978	1989	1995	2002	2002	1994	2001	2003
età alla data del cambio piano	55	54	52	51	48	46	42	38	37	35	30
grado occupazione	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
stipendio lordo	101'357	166'097	105'536	122'335	76'710	140'776	122'335	90'498	87'084	108'359	70'303
stipendio assicurato piano primato prestazioni (PPP)	83'117	147'867	87'296	104'095	58'470	113'416	94'975	63'138	59'724	80'999	42'943
stipendio determinante invalidità	80'878	133'071	79'730	101'367	58'470	113'416	94'975	63'138	59'724	80'999	42'943
<b>pensione invalidità PPP</b>	<b>48'527</b>	<b>79'843</b>	<b>47'838</b>	<b>60'820</b>	<b>35'082</b>	<b>64'795</b>	<b>46'889</b>	<b>36'980</b>	<b>35'834</b>	<b>47'368</b>	<b>25'766</b>
%-uale pensione sullo stipendio determinante per l'invalidità	60.000%	60.00%	60.000%	60.000%	60.00%	57.13%	49.37%	58.57%	60.00%	58.483%	60.00%
Stipendio assicurato piano primato contributi (PPC)	77'417	142'157	81'596	98'395	52'770	116'836	98'395	66'558	63'144	84'419	46'363
Prestazione libero passaggio alla data del cambiamento del piano	428'995	645'528	353'133	486'939	204'840	338'255	173'239	114'403	109'214	111'606	38'600
Avere di vecchiaia proiettato a 65 anni con 2% di interesse	700'958	1'160'607	699'233	957'744	494'247	1'011'501	802'955	618'519	607'848	755'887	460'794
<b>Pensione di invalidità PPC con tasso conversione del 6.17%</b>	<b>43'772</b>	<b>72'683</b>	<b>43'882</b>	<b>60'063</b>	<b>31'147</b>	<b>64'056</b>	<b>51'293</b>	<b>39'614</b>	<b>35'017</b>	<b>48'751</b>	<b>29'861</b>
<b>Differenza percentuale pensione invalidità tra PPC e PPP</b>	<b>-9.80%</b>	<b>-8.97%</b>	<b>-8.27%</b>	<b>-1.24%</b>	<b>-11.22%</b>	<b>-1.14%</b>	<b>9.39%</b>	<b>7.12%</b>	<b>-2.28%</b>	<b>2.92%</b>	<b>15.89%</b>

I casi presi in considerazione indicano una diminuzione media della pensione di invalidità del 7,5% per gli assicurati prima del 1.1.1995. Mentre per gli assicurati dopo l'1.1.1995 l'aumento medio si situa attorno al 4,2%.

### 3. IL NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA

#### 3.1 Il progetto di Statuto

<u>Capitolo primo:</u>	Disposizioni generali <b>Art. 1</b> Forma giuridica. Rapporti LPP <b>Art. 2</b> Scopo
<u>Capitolo secondo:</u>	Organizzazione dell'Istituto di previdenza <b>Art. 3</b> Organi Modalità di nomina degli Organi a) <b>Art. 4</b> Consiglio di amministrazione b) <b>Art. 5</b> Direzione dell'Istituto di previdenza c) <b>Art. 6</b> Ufficio di revisione <b>Art. 7</b> Compiti del Consiglio di amministrazione <b>Art. 8</b> Convocazioni e decisioni del Consiglio di amministrazione <b>Art. 9</b> Spese d'amministrazione
<u>Capitolo terzo:</u>	Proventi dell'Istituto di previdenza <b>Art. 10</b> Proventi
<u>Capitolo quarto:</u>	Prestazioni dell'Istituto di previdenza <b>Art. 11</b> Prestazioni
<u>Capitolo quinto:</u>	Equilibrio finanziario <b>Art. 12</b> Patrimonio <b>Art. 13</b> Garanzia dello Stato <b>Art. 14</b> Gradi di copertura iniziali <b>Art. 15</b> Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali
<u>Capitolo sesto:</u>	Controversie e pretese in materia di responsabilità <b>Art. 16</b> Rimedi giuridici <b>Art. 17</b> Responsabilità
<u>Capitolo settimo:</u>	Disposizioni finali <b>Art. 18</b> Diritto sussidiario <b>Art. 19</b> Entrata in vigore

**Statuto**  
**dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato**  
(del .....)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità, e la Legge sull'Istituto di previdenza, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Statuto.

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1**

<sup>1</sup>È costituito l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

**Forma giuridica.  
Rapporti LPP**

**Art. 2**

<sup>1</sup>L'Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.

<sup>2</sup>L'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

<sup>3</sup>L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Capitolo secondo  
**Organizzazione dell'Istituto di previdenza**

**Organi**

**Art. 3**

Gli Organi dell'Istituto di previdenza sono:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) la Direzione;
- 3) l'Ufficio di revisione;

**Modalità di nomina  
degli Organi  
a) Consiglio di :  
amministrazione**

**Art. 4**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione è composto di 10 membri, 5 dei quali rappresentanti dei datori di lavoro e 5 rappresentanti degli assicurati.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione nomina ogni 2 anni il presidente e il vicepresidente, scelti alternativamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli degli assicurati.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina le procedure di nomina secondo i criteri della LPP. Il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale fa parte d'ufficio del Consiglio di amministrazione.

<sup>4</sup>Il Consiglio di amministrazione è nominato per 4 anni e scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

<sup>5</sup>Può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione qualsiasi cittadino svizzero di condotta incensurata.

**b) Direzione  
dell'Istituto di  
previdenza**

**Art. 5**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione nomina i funzionari dell'Istituto di previdenza sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale. Per giustificati motivi il Consiglio di amministrazione può prescindere dalla pubblicazione del bando di concorso.

<sup>2</sup>Il rapporto d'impiego dei funzionari soggiace alle disposizioni della Legge, della Costituzione e dei relativi Regolamenti, ritenuto che per la loro applicazione, è competente il Consiglio di amministrazione.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione interna dell'Istituto di previdenza e la classificazione dei funzionari.

<sup>4</sup>Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 30 giorni dall'intimazione.

**c) Compiti Ufficio  
di revisione**

**Art. 6**

<sup>1</sup>L'ufficio di revisione verifica se:

- a) il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b) l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;
- d) i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e) in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g) le disposizioni dell'articolo 51 c sono state rispettate.

<sup>2</sup>L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

<sup>3</sup>Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza.

**Compiti del  
Consiglio di  
amministrazione**

**Art. 7**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici, nonché i mezzi necessari per la loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la gestione.

<sup>2</sup>I compiti del Consiglio di amministrazione sono i seguenti:

- a) propone nell'ambito della Legge sull'Istituto di previdenza eventuali modifiche del sistema di finanziamento;
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c) emana e modifica i regolamenti;
- d) allestisce e approva il conto annuale;
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f) definisce l'organizzazione;
- g) organizza la contabilità;
- h) definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;

- j) nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- l) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- m) definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o) definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
- p) definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un'adeguata informazione dei suoi membri.

<sup>4</sup>Stabilisce, tramite direttiva separata, un'indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

**Convocazioni e decisioni del Consiglio di amministrazione**

**Art. 8**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente oppure se almeno la metà dei membri ne fa richiesta. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 6 volte all'anno.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente alla presenza di almeno 6 membri, 3 dei quali rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti degli assicurati attivi.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla prossima seduta. In caso di nuova parità il voto del Presidente ha valenza preponderante.

<sup>4</sup>Il Direttore partecipa alle sedute ed ha diritto di voto consultivo.

<sup>5</sup>Il Vice Direttore è il segretario del Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute.

**Spese d'amministrazione**

**Art. 9**

Le spese amministrative devono essere iscritte nel conto d'esercizio dell'Istituto di previdenza

Capitolo terzo  
**Proventi dell'Istituto di previdenza**

**Proventi**

**Art. 10**

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Capitolo quarto  
**Prestazioni dell'Istituto di previdenza**

**Prestazioni**

**Art. 11**

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio.

Capitolo quinto  
**Equilibrio finanziario**

**Patrimonio**

**Art. 12**

<sup>1</sup>Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio, in applicazione dell'art. 71 LPP e art. 49, 49a OPP2 in modo tale da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

<sup>2</sup>In applicazione dell'art. 49a OPP2 il Consiglio direttivo è competente a emanare il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

<sup>3</sup>Il Consiglio direttivo d'intesa con il Consiglio di Stato possono concordare la concessione al Cantone di prestiti a corto, medio e lungo termine alle condizioni di mercato.

**Garanzia dello Stato**

**Art. 13**

<sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 LPP l'Istituto di previdenza al 31 dicembre 2012 si trova in situazione di capitalizzazione parziale. In applicazione dell'art. 72c LPP è data la deroga alla capitalizzazione integrale vista la garanzia del Cantone di cui all'art. 17 della Legge sull'Istituto di previdenza.

<sup>2</sup>L'obiettivo del grado di copertura globale dell'Istituto di previdenza al 31 dicembre 2051 è stabilito all'85%.



**Gradi di copertura iniziali**

**Art. 14**

<sup>1</sup>Entro il 31.12.2013 l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza determina il grado di copertura globale e il grado di copertura per gli assicurati attivi all'1.1.2012, ai sensi dell'articolo 72b LPP.

<sup>2</sup>Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza può dedurre le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione dal patrimonio netto e aggiungere agli impegni l'accantonamento per la copertura delle garanzie di pensione agli assicurati con 50 anni e più di età al 31.12.2012.

<sup>3</sup>Se il grado di copertura globale è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, sull'ammanco, il Cantone versa all'Istituto di previdenza, l'interesse minimo LPP.

<sup>4</sup>I gradi di copertura di cui al cpv. 1 devono essere mantenuti almeno al loro valore determinato per l'1.1.2012 fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

**Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali**

**Art. 15**

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72e cpv. 1 lettera b LPP non è più raggiunto, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli art. 65c- 65e LPP.

Capitolo sesto

**Controversie e pretese in materia di responsabilità**

**Rimedi giuridici**

**Art. 16**

<sup>1</sup>Le controversie in materia di previdenza professionale tra la Cassa, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

<sup>2</sup>Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

**Responsabilità**

**Art. 17**

Le responsabilità degli Organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo settimo  
**Disposizioni finali**

**Diritto sussidiario**

**Art. 18**

Per quanto non previsto dalla presente legge, fa stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

**Entrata in vigore**

**Art. 19**

Gli Statuti, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza entrano in vigore con effetto 1 gennaio 2013.

## 3.2 Il progetto di Regolamento di previdenza

<u>Capitolo primo</u>	Disposizioni generali
<b>Art. 1</b>	Scopo
<b>Art. 2</b>	Campo d'applicazione
<b>Art. 3</b>	Composizione
<u>Capitolo secondo</u>	Il rapporto di affiliazione
<b>Art. 4</b>	Assicurazione obbligatoria
<b>Art. 5</b>	Ammissione per convenzione
<b>Art. 6</b>	Piano minimo LPP
<b>Art. 7</b>	Piano assicurativo e tabelle attuariali
<b>Art. 8</b>	Inizio e fine dell'assicurazione
<b>Art. 9</b>	Riscatto
<b>Art. 10</b>	Prestazione di libero passaggio
<b>Art. 11</b>	Garanzia minima prestazione di libero passaggio e modalità di trasferimento
<b>Art. 12</b>	Costituzione in pegno e prelievi anticipati
<b>Art. 13</b>	Riammissione
<b>Art. 14</b>	Stipendio assicurato
<b>Art. 15</b>	Assicurati esterni
<u>Capitolo terzo</u>	I contributi
<b>Art. 16</b>	Contributi ordinari e straordinari ammontare e ripartizione
<b>Art. 17</b>	Contributo di risanamento a carico dei datori di lavoro e degli assicurati
<b>Art. 18</b>	Contributo di finanziamento dell'adeguamento delle pensioni all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
<b>Art. 19</b>	Modalità di versamento dei contributi
<b>Art. 20</b>	Contributo in caso di congedo
	Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
<b>Art. 21</b>	a) In generale
<b>Art. 22</b>	b) Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati
<b>Art. 23</b>	c) Limite soglia
<b>Art. 24</b>	d) Modalità di finanziamento per i datori di lavoro
<b>Art. 25</b>	e) Modalità di finanziamento per gli assicurati
<b>Art. 26</b>	f) Modalità di finanziamento per gli assicurati esterni
<u>Capitolo quarto</u>	Le prestazioni
<b>Art. 27</b>	Adeguamento delle pensioni al rincaro
<b>Art. 28</b>	Decorrenza delle pensioni
<b>Art. 29</b>	Decorrenza della pensione d'invalidità
<b>Art. 30</b>	Pagamento della pensione
<b>Art. 31</b>	Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente e modalità di pagamento
<b>Art. 32</b>	Capitalizzazione delle prestazioni
<b>Art. 33</b>	Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali
<b>Art. 34</b>	Determinazione della sovrassicurazione
<b>Art. 35</b>	Surrogazione
<b>Art. 36</b>	Compensazione
<b>Art. 37</b>	Salvaguardia delle prestazioni
<b>Art. 38</b>	Procedure di pensionamento anticipato e vecchiaia
<b>Art. 39</b>	Pensioni di vecchiaia
<b>Art. 40</b>	Accrediti di vecchiaia
<b>Art. 41</b>	Avere di vecchiaia
<b>Art. 42</b>	Tassi di conversione
<b>Art. 43</b>	Collocamento a riposo anticipato
<b>Art. 44</b>	Supplemento sostitutivo AVS/AI
<b>Art. 45</b>	Invalidità: nozione
<b>Art. 46</b>	Pensione d'invalidità
<b>Art. 47</b>	Invalidità parziale
<b>Art. 48</b>	Soppressione della pensione
<b>Art. 49</b>	Reintegrazione nell'impiego

<b>Art. 50</b>	Pensione ai superstiti
<b>Art. 51</b>	Pensione vedovile
<b>Art. 52</b>	Ammontare della pensione vedovile
<b>Art. 53</b>	Pensione vedovile al coniuge divorziato o partner registrato divorziato
<b>Art. 54</b>	Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite e al partner registrato superstite
<b>Art. 55</b>	Pensione agli orfani
<b>Art. 56</b>	Determinazione della pensione orfani

Capitolo quinto

	Disposizioni varie
<b>Art. 57</b>	Obbligo dell'informazione
<b>Art. 58</b>	Segreto d'ufficio
<b>Art. 59</b>	Rimedi giuridici
<b>Art. 60</b>	Diritto sussidiario
<b>Art. 61</b>	Entrata in vigore
<b>Allegato no. 1 all' art. 9</b>	Tassi di riscatto per l'ottenimento dell'avere di vecchiaia massimo possibile al 31 dicembre dell'anno civile

# Regolamento di previdenza

(del ...)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità e la Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato del..., ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente regolamento di previdenza.

## Capitolo primo Disposizioni generali

- Scopo** **Art. 1**  
Il presente regolamento di previdenza disciplina la copertura previdenziale degli affiliati all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (in seguito Istituto di previdenza).
- Campo d'applicazione** **Art. 2**  
Il presente regolamento di previdenza si applica ai datori di lavoro affiliati all'Istituto di previdenza e a tutti gli assicurati attivi e beneficiari di prestazioni.
- Composizione** **Art. 3**  
<sup>1</sup>Sono membri dell'Istituto di previdenza:  
a) gli assicurati definiti dall'art. 4 della legge sull'Istituto di previdenza (Lipds);  
b) i beneficiari di prestazioni.  
  
<sup>2</sup>Per i membri del Consiglio di Stato valgono le norme della legge speciale.

## Capitolo secondo Il rapporto di affiliazione

- Assicurazione obbligatoria** **Art. 4**  
<sup>1</sup>Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto di previdenza i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lord) che riscuotono un salario annuo superiore ai  $\frac{3}{4}$  della rendita AVS semplice massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).  
  
<sup>2</sup>Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:  
a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;  
b) i Comuni e altri Enti di diritto pubblico;  
c) gli Enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone in virtù di un'esplicita disposizione di legge.
- Ammissione per convenzione** **Art. 5**  
<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipds è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.  
  
<sup>2</sup>L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipds, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti.  
  
<sup>3</sup>In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative dell'Ente affiliato è applicabile il regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.

## Piano minimo LPP

### Art. 6

<sup>1</sup>I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:

- a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;
- b) i salariati assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti.

Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore all'importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP.

<sup>2</sup>Il piano minimo LPP può essere:

- a) allestito dall'Istituto di previdenza;
- b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;
- c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.

## Piano assicurativo e tabelle attuariali

### Art. 7

L'Istituto di previdenza applica per tutti gli assicurati il piano assicurativo in primato dei contributi e utilizza le tabelle attuariali VZ 2010 e utilizza il tasso tecnico del 3.5%.

## Inizio e fine dell'assicurazione

### Art. 8

<sup>1</sup>L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

<sup>2</sup>L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti o quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi.

<sup>3</sup>Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un rapporto d'impiego, è competente il nuovo istituto di previdenza.

<sup>4</sup>Fino al mese di compimento dei 20 anni, i collaboratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.

<sup>5</sup>L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta con la normale ripartizione dei premi anche se il salario assicurato è inferiore alla rendita semplice massima annuale AVS.

<sup>6</sup>Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

## Riscatto

### Art. 9

<sup>1</sup>L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Sono riservati i casi che beneficiano della norma transitoria 2011 cpv. 3, 4 e 5.

<sup>2</sup> Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui agli allegati no. 1 e 2. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

<sup>3</sup>La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita al momento del contratto d'assunzione fra l'assicurato ed il datore di lavoro;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall'ex coniuge (art. 22 LFLP);
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il ricupero delle prestazioni versate in caso di divorzio (art. 22c LFLP);
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata 3° pilastro.

<sup>4</sup>La somma di riscatto è stabilita sulla base dell'allegato no. 1. È riservata la norma transitoria C cpv. 5.

## **Prestazione di libero passaggio**

### **Art. 10**

<sup>1</sup>L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza, calcolata secondo l'art. 41 del presente regolamento di previdenza.

<sup>2</sup>La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.

<sup>3</sup>L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario, o in assenza di istruzioni presso l'Istituto collettore.

<sup>4</sup>La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'assicurato:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli art. 25b, 25c, 25d e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) ha diritto ad una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.

<sup>5</sup>Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato.

<sup>6</sup>La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

<sup>7</sup>Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.

<sup>8</sup>Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

## **Garanzia minima prestazione di libero passaggio e modalità di trasferimento**

### **Art. 11**

<sup>1</sup>La prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 10 cpv. 1 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 17 LFLP. Sono inoltre applicabili le disposizioni della Sezione 4 LFLP e le disposizioni LPP.

<sup>2</sup>In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto risparmio-previdenza vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 10 cpv. 4.

<sup>3</sup>Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).

## **Costituzione in pegno e prelievi anticipati**

### **Art. 12**

<sup>1</sup>Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

<sup>2</sup>Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere chiesto il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio.

<sup>3</sup>L'assicurato può ovviare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un'assicurazione rischio privata di sua scelta. La direzione dell'Istituto di previdenza assicura l'informazione.

<sup>4</sup>In caso di limitata disponibilità di liquidità, l'Istituto di previdenza può differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi, previo avviso all'Autorità di Vigilanza, in conformità all'art. 30c cpv. 7 LPP. La decisione è di competenza del Consiglio di amministrazione.

<sup>5</sup>Per l'esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno l'Istituto di previdenza preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative di CHF 200.00 per ogni singola pratica.

## **Riammissione**

### **Art. 13**

Chi cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Istituto di previdenza e più tardi rientra in virtù di questa legge è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 3 lettera a).

## **Stipendio assicurato**

### **Art. 14**

<sup>1</sup>Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita semplice massima AVS.

<sup>2</sup>Per lo stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincaro;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip. Negli altri casi per determinare i supplementi valgono per analogia gli stessi criteri.

<sup>3</sup>Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.

<sup>4</sup>Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della Classe B Lstip.

<sup>5</sup>Lo stipendio assicurato e l'importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da malattia o infortunio) del grado di occupazione.

<sup>6</sup>Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

<sup>7</sup>Nei casi di invalidità parziale lo stipendio minimo assicurato è ridotto in misura proporzionale

## **Assicurati esterni**

### **Art. 15**

<sup>1</sup>L'assicurato il cui rapporto di lavoro è sciolto a seguito di dimissioni o disdetta e che ha superato i 50 anni di età e che fa parte dell'Istituto di previdenza da almeno 15 anni d'assicurazione, può rimanere iscritto quale assicurato individuale, purché questo non implichi maggiori rischi per l'Istituto di previdenza stesso.

<sup>2</sup>Il mantenimento dell'assicurazione è possibile a condizione che l'assicurato non espliciti una nuova attività dipendente.

<sup>3</sup>L'assicurato esterno paga i contributi totali previsti dagli art. 16, 17 e 18. L'ultimo stipendio assicurato viene adeguato alla sola evoluzione del rincaro in modo identico a quello degli altri assicurati.

<sup>4</sup>In caso di dimissioni date durante un procedimento disciplinare, il Consiglio di amministrazione decide circa la possibilità dell'assicurato di rimanere iscritto all'Istituto di previdenza.

<sup>5</sup>Per la disdetta valgono le disposizioni dell'art. 5.

### Capitolo terzo I contributi

#### **Contributi ordinari e straordinari ammontare e ripartizione**

##### **Art. 16**

<sup>1</sup>L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

<sup>2</sup>Il contributo ordinario totale è del 22.1% dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

<sup>3</sup>Il contributo straordinario è del 4% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro.

<sup>4</sup>Per gli assicurati con meno di 20 anni è prelevato il premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 2.2% dello stipendio assicurato, di cui lo 0.9% a carico degli assicurati e l'1.3% a carico dei datori di lavoro.

#### **Contributo di risanamento a carico dei datori di lavoro e degli assicurati**

##### **Art. 17**

<sup>1</sup>Il contributo di risanamento a carico del datore di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

<sup>2</sup>Le modalità di computo del contributo di risanamento a carico dello Stato sono definite secondo l'art. 11 cpv. 5 Lpds.

<sup>3</sup>Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene computato sui contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP.

#### **Contributo di finanziamento dell'adeguamento delle pensioni all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo**

##### **Art. 18**

<sup>1</sup>Al raggiungimento dell'aumento cumulato del 15% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, l'Istituto di previdenza preleva un contributo destinato a finanziare il relativo adeguamento delle pensioni.

<sup>2</sup>Il contributo massimo corrisponde al 1.5% degli stipendi assicurati ed è ripartito nella misura del 60% a carico dei datori di lavoro e del 40% a carico degli assicurati.

#### **Modalità di versamento dei contributi**

##### **Art. 19**

<sup>1</sup>I contributi degli assicurati sono trattenuti mensilmente sullo stipendio e vengono riversati all'Istituto di previdenza, unitamente a quelli del datore di lavoro. I Comuni, i Consorzi e tutti gli altri Enti convenzionati con l'Istituto di previdenza versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio dei contributi.

In caso di ritardo nei pagamenti l'Istituto di previdenza addebita un interesse annuo del 5%.

<sup>2</sup>In linea di principio l'Istituto di previdenza garantisce le prestazioni solo se i contributi globali sono pagati integralmente alle scadenze stabilite o coperte da premio rischio.

#### **Contributo in caso di congedo**

##### **Art. 20**

<sup>1</sup>In caso di congedo senza stipendio, l'assicurato:

- a) deve versare il premio rischio corrispondente al 2.2% dello stipendio assicurato per la copertura dell'invalidità e del decesso;



b) può versare integralmente i contributi personali e quelli del datore di lavoro. In questo caso l'aver di vecchiaia di cui all'art. 41 è aumentato degli accrediti di vecchiaia secondo l'art. 40.

<sup>2</sup>In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) durante il congedo, l'Istituto di previdenza garantisce all'assicurato e ai suoi superstiti le prestazioni integrali (premio rischio obbligatorio), sino all'estinzione del diritto.

**Finanziamento del  
supplemento  
sostitutivo della  
rendita AVS/AI**  
a) In generale

**Art. 21**

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dagli assicurati e dai datori di lavoro secondo gli articoli seguenti.

b) Ripartizione tra  
datori di lavoro e  
assicurati

**Art. 22**

<sup>1</sup>Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di cui all'art. 23, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro.

<sup>2</sup>Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'art. 23, la ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni:

datori di lavoro:  $\frac{\text{limite soglia}}{\text{pensione}}$   
beneficiari di pensione:  $1 - \frac{\text{limite soglia}}{\text{pensione}}$

c) Limite soglia

**Art. 23**

<sup>1</sup>Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all'art. 22 è il 75% della rendita massima AVS/AI.

<sup>2</sup>Il limite soglia è ridotto proporzionalmente, se il grado d'occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio è inferiore al 100% o se gli anni di servizio sono inferiori a 35. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio vengono computati gli anni effettivi di servizio.

d) Modalità di  
finanziamento  
per i datori di lavoro

**Art. 24**

<sup>1</sup>Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base alla seguente tabella:

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	6.451	5.629
59	5.588	4.739
60	4.708	3.831
61	3.809	2.904
62	2.891	1.957
63	1.951	0.990
64	0.988	0.000
65	0.000	0.000

**e) Modalità di finanziamento per gli assicurati**

**Art. 25**

<sup>1</sup>Il finanziamento degli assicurati avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione di vecchiaia o anticipata, in base alla seguente tabella:

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.38544	0.31264
59	0.34155	0.2685
60	0.29463	0.22161
61	0.24431	0.17168
62	0.1902	0.11836
63	0.13182	0.06128
64	0.06864	0
65	0	0

**f) Modalità di finanziamento per gli assicurati esterni**

**Art. 26**

Gli affiliati all'Istituto di previdenza ai sensi dell'art. 15 del presente Ripds comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI nel rispetto degli art. 24 e 25.

Capitolo quarto  
**Le prestazioni**

**Adeguamento delle pensioni al rincaro**

**Art. 27**

<sup>1</sup>Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dall'art. 18.

<sup>2</sup>L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%. Raggiunto l'aumento cumulato del 15% il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di adeguamento delle pensioni a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

**Decorrenza delle pensioni**

**Art. 28**

<sup>1</sup>Tutte le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione.

<sup>2</sup>Le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego stabilito dalla Lord. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.

<sup>3</sup>La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell'assicurato o del pensionato.

<sup>4</sup>Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

**Decorrenza della pensione d'invalidità**

**Art. 29**

<sup>1</sup>La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

<sup>2</sup>Il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

<sup>3</sup>L'Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all'indennità giornaliera per malattia o infortunio.

<sup>4</sup>In caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza è differito sino all'esaurimento del versamento dello stipendio al 100%.

### **Pagamento della pensione**

#### **Art. 30**

<sup>1</sup>All'inizio di ogni mese viene versato un tredicesimo della pensione annua. La tredicesima mensilità di pensione viene versata alla scadenza fissata dal Consiglio d'amministrazione.

<sup>2</sup>Hanno diritto alla tredicesima mensilità i beneficiari di prestazioni dell'Istituto di previdenza in vita al 1° dicembre dell'anno in cui viene versata.

<sup>3</sup>La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo delle prestazioni pagate, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI previsto dall'art. 44.

<sup>4</sup>Le prestazioni, di vecchiaia, anticipata, d'invalidità e per superstiti, sono di regola assegnate come pensione mensile.

<sup>5</sup>Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidato in capitale al massimo il 50% dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 41. La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata (per i coniugati con il consenso del coniuge) con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento.

<sup>6</sup>I prelievi, i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i riversamenti, i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

<sup>7</sup>Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, può essere liquidata in capitale, mediante il versamento dell'intero ammontare dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 41.

### **Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente e modalità di pagamento**

#### **Art. 31**

<sup>1</sup>Se la prestazione dell'Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l'art. 35a LPP.

<sup>2</sup>Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto, oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente rimosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l'azione penale.

<sup>3</sup>L'Istituto di previdenza versa le pensioni una volta al mese e anticipatamente, tramite conto corrente postale o bancario. L'ordine del pagamento deve essere consegnato alla posta in tempo utile, in modo che il pagamento possa avvenire al primo di ogni mese o al massimo entro il quinto giorno del mese. Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da salari versati in eccedenza. Le rendite mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

### **Capitalizzazione delle prestazioni**

#### **Art. 32**

<sup>1</sup>La domanda di capitalizzazione della rendita deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi prima dell'inizio del versamento della pensione. La capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia.

<sup>2</sup>In caso di capitalizzazione secondo l'art. 30 cpv. 7, il supplemento sostitutivo AVS/AI è capitalizzato in base ai seguenti tassi di conversione:

Età	Uomini	Donne	
		(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)
60	4.441	3.655	2.805
61	3.632	2.802	1.912
62	2.788	1.911	0.979
63	1.904	0.978	0.000
64	0.976	0.000	
65	0.000		

<sup>3</sup>All'assicurato che ne fa richiesta deve essere garantito il versamento di un capitale pari almeno al 25% dell'avere di vecchiaia LPP acquisito al momento del pensionamento, in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LPP.

### **Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali**

#### **Art. 33**

<sup>1</sup>L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

<sup>2</sup>La rendita AVS/AI individuale, o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

<sup>3</sup>Se l'Assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni, sono prese in considerazione le prestazioni intere.

<sup>4</sup>Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

### **Determinazione della sovrassicurazione**

#### **Art. 34**

<sup>1</sup>Di regola le prestazioni secondo la Legge federale sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la Legge federale sull'assicurazione militare sono preminenti.

<sup>2</sup>L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

<sup>3</sup>L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

<sup>4</sup>Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.

<sup>5</sup>Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.

<sup>6</sup>L'applicazione del principio della sovrassicurazione è applicato anche dopo il compimento dei 65 anni di età.

<sup>7</sup>Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

#### **Surrogazione**

##### **Art. 35**

L'Istituto di previdenza subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

#### **Compensazione**

##### **Art. 36**

<sup>1</sup>Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art. 12.

<sup>2</sup>Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'Istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

<sup>3</sup>I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

#### **Salvaguardia delle prestazioni**

##### **Art. 37**

<sup>1</sup>Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, la rendita è versata al tutore o a persone da esso designate.

<sup>2</sup>Le rendite pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.

<sup>3</sup>A richiesta la terza persona, o l'Autorità che riceve la rendita deve allestire un rapporto all'Istituto di previdenza pensioni sull'impiego delle rendite.

#### **Procedure di pensionamento anticipato e vecchiaia**

##### **Art. 38**

<sup>1</sup>Il pensionamento a 65 anni avviene d'ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.

<sup>2</sup>Il dipendente che intende usufruire del pensionamento anticipato a partire da 58 anni, o per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza.

<sup>3</sup>Al raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previdenza.

#### **Pensioni di vecchiaia**

##### **Art. 39**

<sup>1</sup>La pensione di vecchiaia è calcolata sull'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.

<sup>2</sup>Per gli assicurati che in virtù di particolari disposizioni sono collocati a riposo dopo i 65 anni, sull'avere di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento.

<sup>3</sup>Per ogni figlio minorenni o agli studi al massimo fino a 25 anni è riconosciuto un supplemento del 10%, ritenuto un supplemento massimo per 5 figli della pensione di vecchiaia. Le disposizioni AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto.

#### **Accrediti di vecchiaia**

##### **Art. 40**

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote:

dai 20 ai 34 anni	13%
dai 35 ai 44 anni	16%
dai 45 ai 54 anni	19%
dai 55 anni in avanti	22%

## **Avere di vecchiaia**

### **Art. 41**

<sup>1</sup>L' avere di vecchiaia si compone:

- a) della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
- b) degli accrediti di vecchiaia previsti dall'art. 40;
- c) di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- d) dell'interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull' avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente.

<sup>2</sup>I prelievi, i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i riversamenti, i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l' avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

<sup>3</sup>L'Istituto di previdenza, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce annualmente il tasso d'interesse.

## **Tassi di conversione**

### **Art. 42**

<sup>1</sup>I tassi di conversione sono i seguenti:

58 anni	5.30%
59 anni	5.41%
60 anni	5.52%
61 anni	5.63%
62 anni	5.76%
63 anni	5.89%
64 anni	6.03%
65 anni	6.17%
66 anni	6.33%
67 anni	6.50%
68 anni	6.68%
69 anni	6.87%
70 anni	7.08%

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione, sentito il perito dell'Istituto di previdenza, adegua i tassi di conversione all'evoluzione delle tabelle attuariali.

## **Collocamento a riposo anticipato**

### **Art. 43**

<sup>1</sup>La pensione anticipata è calcolata sull' avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento, secondo i criteri stabiliti dagli art. 40 e 41.

<sup>2</sup>Per ogni figlio minorenni o agli studi al massimo fino a 25 anni, è riconosciuto un supplemento del 10%, ritenuto un supplemento massimo per 5 figli della pensione anticipata. Le disposizioni AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto.

## **Supplemento sostitutivo AVS/AI**

### **Art. 44**

<sup>1</sup>Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.

<sup>2</sup>Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

<sup>3</sup>Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione il numero di anni di servizio effettivo.

<sup>4</sup>Determinante per il computo degli anni di servizio è l'ultima data d'entrata in servizio effettiva o in mancanza di essa la data di entrata in servizio. Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

## **Invalidità: nozione**

### **Art. 45**

<sup>1</sup>È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

<sup>2</sup>Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

<sup>3</sup>La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

#### **Pensione d'invalidità**

##### **Art. 46**

<sup>1</sup>La pensione d'invalidità è calcolata sull'aver di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l'art. 42, valido all'età di 65 anni.

L'aver di vecchiaia si compone:

- a) dell'aver di vecchiaia acquisito al verificarsi dell'evento, calcolato secondo l'art. 41;
- b) degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di 65 anni calcolati secondo l'art. 41;
- c) dell'interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell'evento sino all'età di 65 anni.

<sup>2</sup>Per ogni figlio minorenni o agli studi al massimo fino a 25 anni, è riconosciuto un supplemento del 10%, ritenuto un supplemento massimo per 5 figli, della pensione d'invalidità. Le disposizioni AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto.

<sup>3</sup>La pensione d'invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l'avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l'art. 39 cpv. 1.

#### **Invalidità parziale**

##### **Art. 47**

<sup>1</sup>La prestazione parziale dell'Istituto di previdenza è proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalidità minimo del 50%. Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'AI pari almeno al 40% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.

<sup>2</sup>Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato come:

- a) membro pensionato per il corrispondente grado d'invalidità; e
- b) membro attivo per la parte di salario assicurato corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno.

<sup>3</sup>In caso di scioglimento del rapporto di lavoro corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell'art. 10.

#### **Soppressione della pensione**

##### **Art. 48**

<sup>1</sup>Il pensionato per invalidità totale o parziale riconosciuto abile al lavoro, che si rifiuta di riprendere il servizio, perde il diritto alla pensione a partire dalla data di soppressione della rendita AI parziale o totale.

<sup>2</sup>I diritti previdenziali dell'assicurato, posto che non abbia raggiunto il limite di pensionamento di 58 anni, sono liquidati con il riconoscimento della prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 10.

<sup>3</sup>È riservato l'art. 15.

#### **Reintegrazione nell'impiego**

##### **Art. 49**

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nell'Istituto di previdenza all'atto del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

#### **Pensione ai superstiti**

##### **Art. 50**

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile e una pensione agli orfani.

## **Pensione vedovile**

### **Art. 51**

<sup>1</sup>Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve sopperire al mantenimento di uno o più figli;
- b) il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni;
- c) riscuote una rendita intera dell'AI oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.

<sup>2</sup>Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1, ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

<sup>3</sup>Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

## **Ammontare della pensione vedovile**

### **Art. 52**

<sup>1</sup>Se al momento del decesso l'assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 46.

<sup>2</sup>Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per la determinazione del diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 55.

<sup>3</sup>La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato superstite che passa ad una nuova unione viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

<sup>4</sup>Se al momento del decesso l'assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del partner registrato defunto.

## **Pensione vedovile al coniuge divorziato o partner registrato divorziato**

### **Art. 53**

<sup>1</sup>Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al momento del decesso.

<sup>2</sup>La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se, cumulata alle prestazioni AVS/AI, supera la prestazione alimentare dovuta dal coniuge defunto.

<sup>3</sup>La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

<sup>4</sup>Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

## **Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite e al partner registrato superstite**

### **Art. 54**

<sup>1</sup>L'ex coniuge superstite e l'ex partner registrato superstite dell'assicurato(a) o del pensionato(a) devono comprovare direttamente all'Istituto di previdenza il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

- a) l'atto di famiglia o il certificato dell'unione domestica registrata;
- b) la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- c) il documento attestante l'obbligo del versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato;
- d) le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;
- e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta dell'Istituto di previdenza.

<sup>2</sup>In caso di riconoscimento in favore dell'ex coniuge superstite o dell'ex partner registrato superstite di una rendita AVS/AI, prima del verificarsi dell'evento, quest'ultime vanno aggiunte alla pensione alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni dell'Istituto di previdenza.



<sup>3</sup>In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite o dell'ex partner registrato superstite non possono superare i 2/3 della pensione di vecchiaia del beneficiario primario.

#### **Pensione agli orfani**

##### **Art. 55**

<sup>1</sup>Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 46. La pensione per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata percepita dal defunto.

<sup>2</sup>La pensione agli orfani non può superare complessivamente il 60% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata.

<sup>3</sup>La pensione agli orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni oppure se la pensione vedovile del genitore superstite viene estinta.

<sup>4</sup>La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età rispettivamente del mese in cui cessano le condizioni d'invalidità stabilite dal cpv. 5.

<sup>5</sup>L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.

<sup>6</sup>Sono orfani ai sensi del presente articolo i figli del proprio letto, gli adottivi, nonché i figliastri e gli affiliati per i quali l'assicurato o il pensionato aveva assunto totalmente gli oneri di mantenimento e di educazione secondo le norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti.

<sup>7</sup>Per lo stesso orfano è stabilito un solo diritto alla pensione. Tale diritto è riconosciuto sulla prestazione superiore.

#### **Determinazione della pensione orfani**

##### **Art. 56**

<sup>1</sup>Il diritto alla pensione orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre. Per quanto non disciplinato dal presente Ripds, per stabilire il diritto alla pensione d'orfano valgono le disposizioni in materia di rendita AVS/AI.

<sup>2</sup>Per lo stesso orfano non può essere assegnata una doppia pensione in particolare:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati sono deceduti vale la prestazione dell'art. 55 cpv. 3 sullo stipendio assicurato o determinante più alto;
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa vale la prestazione dell'art. 55 cpv. 1 sullo stipendio assicurato o determinante più alto del defunto;
- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati è deceduto e l'altro è al beneficio di una rendita dell'Istituto di previdenza vale la prestazione secondo l'art. 55 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 39 cpv. 3 o dell'art. 46 cpv. 2.

#### **Capitolo quinto Disposizioni varie**

#### **Obbligo dell'informazione**

##### **Art. 57**

<sup>1</sup>L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la prestazione devono comunicare all'Istituto di previdenza ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

<sup>2</sup>Sono applicabili per analogia le norme AVS.

**Segreto d'ufficio****Art. 58**

<sup>1</sup>Al momento della domanda di pensionamento l'assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici dell'Istituto di previdenza e verso il Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup>Per gli atti messi a disposizione da terzi la consultazione è concessa solo previo il loro consenso.

<sup>3</sup>Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.

<sup>4</sup>L'Istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o autorità competenti a stabilire il diritto e l'ammontare delle prestazioni; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.

**Rimedi giuridici****Art. 59**

<sup>1</sup>Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

<sup>2</sup>Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

<sup>3</sup>Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

**Diritto sussidiario****Art. 60**

Per quanto non previsto dalla presente legge, fanno stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), e le relative Ordinanze.

**Entrata in vigore****Art. 61**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1 gennaio 2013.

**Allegato no. 1 all'art. 9** Tassi di riscatto per l'ottenimento dell'avere di vecchiaia massimo possibile al 31 dicembre dell'anno civile.

**Conto di risparmio massimo teorico in % dello stipendio assicurato**

<b>Età</b>	Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato	Avere di vecchiaia massimo teorico (a fine anno)	<b>Età</b>	Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato	Avere di vecchiaia massimo teorico (a fine anno)
20	13%	13.0%	45	19%	477.2%
21	13%	26.3%	46	19%	505.8%
22	13%	39.8%	47	19%	534.9%
23	13%	53.6%	48	19%	564.6%
24	13%	67.7%	49	19%	594.9%
25	13%	82.0%	50	19%	625.8%
26	13%	96.6%	51	19%	657.3%
27	13%	111.6%	52	19%	689.4%
28	13%	126.8%	53	19%	722.2%
29	13%	142.3%	54	19%	755.7%
30	13%	158.2%	55	22%	792.8%
31	13%	174.4%	56	22%	830.6%
32	13%	190.8%	57	22%	869.3%
33	13%	207.7%	58	22%	908.6%
34	13%	224.8%	59	22%	948.8%
35	16%	245.3%	60	22%	989.8%
36	16%	266.2%	61	22%	1031.6%
37	16%	287.5%	62	22%	1074.2%
38	16%	309.3%	63	22%	1117.7%
39	16%	331.5%	64	22%	1162.1%
40	16%	354.1%	65	22%	1207.3%
41	16%	377.2%	66	22%	1253.4%
42	16%	400.7%	67	22%	1300.5%
43	16%	424.7%	68	22%	1348.5%
44	16%	449.2%	69	22%	1397.5%